

IPOTESI DI DISEGNO DI LEGGE

PROGETTO OCCUPAZIONE

Indice per articoli

PRINCIPI GENERALI

- Finalità del progetto occupazione	Art.	I
- Condizioni che favoriscono l'occupazione		2
- Aumento dell'occupazione		3
- Riduzione della settimana lavorativa		4
- Piena occupazione		5
- Il rendimento nelle imprese pubbliche e private		6
- Fasi dell'aumento dell' lavoro produttività		7
- Produttività del lavoro		8
- Recesso economico		9
- Rendimento degli operatori della pubblica amministrazione		IO

STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- Struttura		II
<u>Ufficio del lavoro provinciale</u>		
- Struttura provinciale		I2
- Direzione della struttura provinciale del lavoro		I2 bis
- Competenze dell'ufficio del lavoro provinciale		I3
- Funzioni delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro provinciale		I4
- Unità dell'ufficio del lavoro provinciale		I5
- Personale delle unità degli uffici provinciali del lavoro		I6
- Unità provinciali della P.A.		I7
- Rappresentanze sindacali della direzione dell'ufficio del lavoro provinciale		I8
- Unità accordi interprovinciali		I9
- Ubicazione degli uffici del lavoro provinciali e delle sezioni staccate provinciali		20
- Visite sui posti di lavoro		2I

FUNZIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO PROVINCIALE

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRIVATE

I A) - UNITA' IMPRESE IDALRIMAT PROVINCIALI

- Nuclei dell'unità imprese IDALRIMAT		22
a) - Nucleo aumento della produzione con la proprietà delle imprese		23
- Analisi per campioni		24
- Sperimentazione della variazione delle percentuali di proprietà nei diversi tipi di impresa		25

- Coordinamento della sperimentazione locale	Art. 26
- Mobilità del personale	26 bis
- Organizzazione della mobilità	27
b)- Nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività	28
- Schema per tipo di impresa	29
- Coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento provinciale	30
c)- Nucleo attività sociali	31
- Attività sociali a favore della propria impresa provinciale	32
- Schema delle attività sociali di impresa	33
- Tabelle delle retribuzioni ridotte	34
- Attività sociali a favore degli organi pubblici provinciali	35
- Oggetto del contributo provinciale	36
- Coordinamento dei settori di decentramento provinciale	37
d)- Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione	38
- Collegamento con l'unità servizi terziari	39
- Sperimentazione	40
- Fasi della riduzione dell'orario	41
- Durata e numero delle fasi	42
- Coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento provinciali	42 bis
- Presupposti della riduzione dell'orario	43
e)- Nucleo situazioni di recesso economico	44
- Diversa articolazione delle funzioni lavorative	45
- Situazioni normali di congiuntura economica	45 bis
- Condizioni che consigliano la diversa articolazione di funzioni	46
- Coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento	46 bis
- Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività	47
- Coordinamento provinciale	48
- Esonero dei soci appartenenti a nuclei familiari con più fonti di reddito	49
- Coordinamento provinciale	50
- Riduzione dell'attività lavorativa in via generalizzata	51
- Schemi della riduzione generalizzata del lavoro	52
- Intese con i rappresentanti sindacali	53
- Indennità di disoccupazione	53 bis
- Contributo alla ripresa economica	53 ter
- Tabelle delle riduzioni di stipendio per gli occupati	53 quater
f)- Nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione	54
- Proprietà delle imprese e schemi tecnici	55
- Progressione del ritmo produttivo per fasi	56
- Allargamento dell'occupazione per livelli produttivi	57
- Ingagini di mercato	58
- I livelli qualitativi dei beni e l'ufficio ricerche di mercato	59
- Coordinamento provinciale	60
- Trasmissione all'ufficio ricerche di mercato provinciale	61
- Il perseguimento della piena occupazione e l'automatismo dell'allargamento produttivo	62
- Ripartizione dei cittadini	62 bis
g)- Nucleo pianificazione economica	63
- Ripartizione dei costi	64
- Ripartizione dei costi delle situazioni di recesso economico	65

h) - <u>Nucleo accordi interprovinciali</u>	Art.	66
- Sottonucleo aumento della produzione e mobilità		67
- Organizzazione della mobilità in ambito interprovinciale		68
- Sottonucleo attività sociali		69
- Sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro		70
- Sottonucleo situazioni di recesso economico		71
- Sottonucleo fasi dell'aumento dell'occupazione		72
- Sottonucleo pianificazione economica		73

2 A) - UFFICIO ACCORDI SINDACALI PROVINCIALE

- Competenze	74
- Rimedi tecnici per aumentare la produzione	75
- Il controllo del sindacato sull'interesse alla produzione	76
- La mobilità del personale tecnico	77
- Attività lavorativa di carattere sociale	78
- La riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione	79
- Situazioni di recesso economico	80
- Diversa articolazione di funzioni	81
- Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività	82
- Esonero di operatori produttivi	83
- Riduzione generalizzata dell'attività lavorativa	84
- Le fasi dell'aumento dell'occupazione	85
- Attività alternative	86
- Pianificazione e ripartizione dei costi	87
- Accordi sulle opportunità	88

3 A) - UFFICIO INNOVAZIONI, STUDI E RICERCHE PROVINCIALE

- Competenze	89
- Modalità delle proposte dei nuclei e delle sezioni (tabelle comparative)	90
- Sperimentazione	91
- Accelerazione dei ritmi produttivi	92
- Schema per ogni tipo di attività produttiva	93
- Sperimentazione dell'imputazione dei guadagni	94
- Valutazione dei ritmi produttivi	95
- Coordinamento regionale	96

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE

4 A) - UNITA' PROVINCIALE SERVIZI TERZIARI DEL PUBBLICO IMPIEGO

- Nucleo dell'unità servizi terziari del pubblico impiego	97
- Personale dell'ufficio del lavoro provinciale	98
a) - <u>Nucleo aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione</u>	99
- Ingagge per campioni	100
- Tabelle comparative	101
- Coordinamento delle sezioni provinciali	102

- Mobilità del personale	Art.	I03
b) - <u>Nucleo rimedi tecnici</u>		I04
- Coordinamento delle sezioni provinciali		I05
e) - <u>Nucleo attività sociali</u>		I06
- Orario delle attività lavorative		I06 bis
- Sperimentazione		I06 ter
d) - <u>Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione</u>		I07
e) - <u>Nucleo situazioni di recesso economico</u>		I08
- Trasmissione delle tabelle delle riduzioni		I09
f) - <u>Nucleo accordi interprovinciali</u>		II0
- Sottonucleo aumento dell'efficienza della P.A. provinciale		III
- Sottonucleo attività sociali		II2
- Sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro		II3
- Sottonucleo situazioni di recesso economico		II4
5 A) - <u>UFFICIO ACCORDI SINDACALI PROVINCIALE</u>		
- Competenze		II5
- Intese sui rimedi per aumentare l'efficienza della P.A. provinciale		II6
- La progressione della privatizzazione		II7
- Mobilità del personale		II8
- Le attività sociali		II9
- La riduzione dell'orario di lavoro e la piena occupazione		I20
- Le sanatorie per le situazioni di recesso economico		I2I
6 A) - <u>UFFICIO INNOVAZIONI DEL COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE PROVINCIALI</u>		
- Competenze		I22
- Tabelle comparative e schemi tipo		I23
- Sperimentazione		I24
- Schema per ogni tipo di attività pubblica provinciale dei vari settori		I25
- Coordinamento regionale		I26
7 A) - <u>ANAGRAFE SOCIALE</u>		
- Istituzione e competenze		I27
- Entità delle attività sociali		I28
- Riconoscimenti morali		I29
- Riconoscimenti economici		I30

STRUTTURA REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE

- Struttura regionale	I3I
- Direzione della struttura regionale dell'organizzazione del lavoro	I3I bis
- Competenza dell'ufficio del lavoro regionale	I32

- Funzioni delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro regionale	Art. I33
- Unità dell'ufficio del lavoro regionale e competenze	I34
- Personale delle unità degli uffici del lavoro regionali	I35
- Unità regionali del pubblico impiego	I36
- Rappresentanze sindacali della direzione dell'ufficio del lavoro regionale	I37
- Nucleo accordi interregionale	I38
- Ubicazione degli uffici del lavoro regionali e sezioni staccate provinciali	I39

LE FUNZIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRIVATE

I B) - UNITA' IMPRESE IDALRIMAT REGIONALI

- Nuclei dell'unità regionale imprese IDALRIMAT	I40
a) - <u>Nucleo aumento della produttività con la proprietà delle imprese</u>	I41
- Analisi per campioni	I42
- Sperimentazione della variazione delle percentuali di proprietà nei diversi tipi di imprese regionali	I43
- Coordinamento della sperimentazione provinciale	I44
- Mobilità del personale	I45
b) - <u>Nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività nelle imprese private regionali</u>	I46
c) - <u>Nucleo attività sociali</u>	I47
- Attività sociali prestate a favore di imprese regionali	I48
- Ore di lavoro aggiuntive	I48 bis
- Attività sociali prestate a favore di organi pubblici regionali	I49
- Coordinamento delle sezioni staccate provinciali	I50
- Valutazione dei livelli di produttività e di attività sociali	I50 bis
1) - <u>Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione</u>	I51
2) - <u>Nucleo situazioni di recesso economico</u>	I52
- Diversa articolazione delle funzioni	I53
- Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività	I54
- Esonero dei soci e dipendenti e riduzione generalizzata del lavoro	I55
3) - Intese con i rappresentanti sindacali	I56
4) - <u>Nucleo pianificazione economica</u>	I57
5) - <u>Nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione</u>	I58
- Progressione del ritmo produttivo per fasi	I59
- Indagini di mercato	I60
- Livelli qualitativi dei beni e ufficio ricerche di mercato	I61
- Automatismo dell'allargamento produttivo	I62
- Unità pianificazione economica (P.E.)	I62 bis
- Unità pianificazione economica (P.E.) dell'ufficio del lavoro provinciale	I62 ter

h) - <u>Nucleo di coordinamento degli uffici provinciali del lavoro</u>	Art.	I63
- Suggerimento delle attività di programmazione economica (P.E.)		I64
i) - <u>Nucleo accordi interregionali</u>		I65
- Sottonucleo aumento della produttività del lavoro e mobilità		I66
- Sottonucleo attività sociali		I67
- Sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro		I68
- Fasi della riduzione dell'orario		I69
- Sottonucleo situazioni di recesso economico		I70
- Diversa articolazione delle funzioni		I71
- Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività		I72
- Esonero dei soci e dipendenti e riduzione generalizzata del lavoro		I73
- Sottonucleo pianificazione economica		I74
- Sottonucleo fasi dell'aumento dell'occupazione		I75
E) - <u>UFFICIO ACCORDI SINDACALI REGIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE</u>		
- Competenze		I76
B) - <u>UFFICIO INNOVAZIONI, STUDI E RICERCHE DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE</u>		
- Competenze		I77
Bis B) - <u>FUNZIONI DEVOLUTE ALLE REGIONI</u>		
- Devoluzione di funzioni		I78
- Personale delle sezioni del lavoro regionali e provinciali		I79
- Collegamento informativo		I80
- Modifica della Costituzione		I81
<u>COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE REGIONALI</u>		
B) - <u>UNITA' REGIONALE DEL PUBBLICO IMPIEGO</u>		
- Competenze		I82
<u>STRUTTURA INTERREGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</u>		
<u>UFFICIO DEL LAVORO INTERREGIONALE</u>		
- Struttura interregionale		I83
- Funzioni		I84
- Funzioni dei sottonuclei nazionali delle regioni del settore di decentramento		I85
- Funzioni del Ministero del lavoro		I86
- Organi degli uffici interregionali del lavoro		I87
- Organi dei sottonuclei nazionali degli uffici interregionali del lavoro		I88
- Organi del Ministero del lavoro		I89
- Direzioni generali del Ministero del lavoro		I90
- Direzioni generali del Ministero del lavoro, comparto attività pubbliche		I91

- Personale delle direzioni generali del Ministero del lavoro	Art.	I92
- Funzioni delle direzioni generali		I93
- Sottosezione lavoro presso i Ministeri		I94
- Direzione generale programmazione economica del comparto attività private		I95
- Direzione generale P.E. del comparto attività private		I96
- Direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche		I97
- Funzioni della direzione generale di programmazione economica (XXXX D.G.P.E.) del comparto attività private		I98
- Competenze della divisione produttività del lavoro nelle imprese private		I99
- Funzioni della divisione investimenti prodotti vi		200
- Divisione finanziamenti produttivi		201
- Divisione di collegamento con la direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche		202
- Divisione decisioni del CIPE		203
- Divisione efficienza dei servizi pubblici		204
- Divisione investimenti produttivi del comparto attività pubbliche. Funzioni		205
- Sottosezione P.E. degli uffici interregionali del lavoro		206
- Unità P.E. dei sottonuclei nazionali ubicati presso gli uffici regionali del lavoro		207
- Funzioni consultive in materia di P.E. degli organi del Ministero del lavoro		208
- Disegno nazionale e interregionale della P.E.		209
- La complementarietà provinciale nella P.E. relativa alla dimensione provinciale		210
- Ipotesi di sviluppo regionale		211
- Complementarietà regionale		212
- Sviluppo produttivo in condizioni di sicurezza		213
- Sviluppo produttivo uniforme		214

IPOTESI DI BISEGNO DI LEGGE

PROGETTO OCCUPAZIONE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità del progetto occupazione. Il presente complesso normativo denominato progetto occupazione, ha la finalità di organizzare le funzioni e le attività che conducono alla progressiva acquisizione dei massimi livelli di occupazione nelle attività lavorative, in modo da ridurre gradualmente fino alla totale eliminazione, le fasce di disoccupazione che sono causa di contrasti sociali e di situazioni di disagio e di disadattamento, i cui effetti influiscono negativamente sullo sviluppo del Paese.

Art. 2

Condizioni che favoriscono l'occupazione. L'occupazione si aumenta con la maggiore produttività del lavoro e del capitale ottenuta con la devoluzione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese parzialmente a tutti i dipendenti delle aziende; e con le innovazioni tecniche ai processi lavorativi, che accelerano i ritmi produttivi in funzione della propensione ad una maggiore laboriosità manifestata, in conseguenza della acquisita proprietà delle imprese private.

L'allargamento predetto avviene altresì con la privatizzazione della pubblica amministrazione soprattutto nel primo livello indicato nell'articolo 76 del progetto privatizzazione della P.A., che permette un più oculato impiego e investimento dei fondi pubblici diretti a sviluppare le capacità produttive delle imprese private.

Infatti la maggiore competitività dei beni e servizi prodotti, per il prezzo inferiore e la loro qualità più elevata, allarga la domanda interna ed internazionale; mentre la privatizzazione della P.A. permette un più appropriato prelievo fiscale e un più idoneo investimento dei fondi pubblici nelle attività produttive, provocando così l'accelerazione dello sviluppo e quindi l'aumento dell'occupazione.

Il progetto occupazione riguarda anche i rimedi da adottare in caso di recesso economico, proprio per salvaguardare il livello di piena occupazione o di progressione verso la massima occupazione, che comporta l'assenza di cittadini adulti non in possesso di un lavoro retribuito.

Il medesimo progetto occupazione è inscindibile dal progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e dal progetto proprietà delle imprese, in quanto il secondo e il terzo sono il presupposto del primo, che non può essere attuato se non si realizza la privatizzazione delle strutture produttive statali del settore pubblico e privato.

Il progetto occupazione può essere allora definito come progetto della maggiore produttività del lavoro e del capitale, ottenuta con rimedi tecnici che incidono sulle tecniche di produzione e con sistemi che potenziano le attività lavorative prestate dai singoli in modo da produrre più prestazioni di lavoro.

Art. 3

Aumento dell'occupazione. La maggiore produttività ed efficienza del settore privato e pubblico, aumenta l'occupazione perché, rendendo più validi i beni prodotti nella soddisfazione dei bisogni, anche dal punto di vista economico; le attività di produzione degli stessi subiranno un incremento causando un aumento conseguenziale dell'occupazione della manodopera.

Art. 4

Riduzione della settimana lavorativa. Obiettivo ulteriore del progetto occupazione, quando si sia raggiunta la piena occupazione, è quello di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni dal Lunedì al Giovedì per un totale di 24 ore di lavoro; ed in una seconda fase conseguenziale al raggiungimento degli obiettivi della prima, il lavoro potrà riguardare solo tre giorni settimanali dal Lunedì al Mercoledì per un totale di 18 ore di attività prestata.

Ciò sarà pianificato con programmi che dovranno far diminuire l'attività lavorativa nella misura indicata ~~maxima~~ per la prima fase, entro l'arco temporale di 5 anni, con riduzione annuale delle prestazioni di lavoro in misura proporzionale.

Tale organizzazione del lavoro sarà realizzata nelle imprese private il cui capitale sociale appartiene a tutti i collaboratori dell'azienda secondo quanto previsto dal progetto proprietà delle imprese.

Sarà realizzata anche negli organismi della Pubblica Amministrazione in funzione della completa privatizzazione della stessa, come previsto dal progetto relativo.

Art. 5

Piena occupazione. L'obiettivo generale della piena occupazione verrà realizzato uniformemente sul territorio nazionale, attraverso l'azione degli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, competenti a prevedere le misure tecniche per l'allargamento dell'occupazione nelle imprese provinciali, regionali e nazionali rispettivamente.

Art. 6

Il rendimento nelle imprese pubbliche e private. Dovrà essere pianificato il raggiungimento dello stesso rendimento nelle attività produttive da parte delle imprese private e pubbliche. Queste ultime dovranno adeguare i loro ritmi produttivi a quelli più elevati del settore privato.

Ciò sarà possibile con la privatizzazione della P.A., con il controllo del rendimento, operato con commissioni di tecnici,

gestite dagli uffici del lavoro provinciali, regionali e inter-regionali, con le unità mobilità del personale pubblico ed affidamento a ditte private delle attività non essenziali del settore pubblico.

Art. 7

Fasi dell'aumento della produttività. La produttività del capitale e del lavoro dovrà essere aumentata progressivamente nel settore privato e pubblico per fasi che dovranno essere organizzate dagli uffici del lavoro, in modo da raggiungere uniformi livelli di produttività per settori di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

Alla maggiore produttività delle regioni del Nord e del Centro Italia, dovrà corrispondere un maggiore investimento produttivo di fondi pubblici e privati nelle regioni meridionali, in modo che il loro impiego sia garantito da una più elevata sicurezza, che il paese avrà raggiunto con la riforma delle forze di Polizia, contenuta nel relativo progetto, ~~xxxxxxx~~ da attuare prima della normativa relativa al progetto privatizzazione e al progetto occupazione.

Art. 8

Produttività del lavoro. L'aumento della produttività del lavoro nel settore privato, è una delle condizioni che fa acquisire ai beni prodotti sul territorio nazionale, quella competitività che garantisce la loro affermazione ed acquisto sul mercato nazionale ed internazionale.

Esso dovrà avvenire attraverso accorgimenti di carattere tecnico e lavorativo. Quelli di carattere tecnico saranno realizzati attraverso ricerche di nuove tecnologie e sistematiche di utilizzo delle qualità professionali dei lavoratori, finalizzate al loro aumento qualitativo e quantitativo.

Quelli riferiti alla condizione lavorativa, saranno perseguiti con l'organizzazione di maggiori possibilità di lavoro offerte dai dipendenti delle varie imprese pubbliche e private.

Tale organizzazione sarà realizzata attraverso gli accordi sindacali di categoria nell'ambito delle imprese provinciali, regionali e nazionali.

Art. 9

Recesso economico. In situazioni di recesso economico gli uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali adotteranno delle misure, che diminuendo l'attività lavorativa e i compensi per tutti i dipendenti pubblici e privati, garantiranno il mantenimento del posto di lavoro almeno per un componente di ciascun nucleo familiare; o limiteranno gli effetti negativi delle crisi economiche favorendo una ripresa celere delle attività produttive.

Art. 10

Rendimento degli operatori della pubblica amministrazione. L'organizzazione del lavoro dovrà tendere a rendere massimo il rendimento dei dipendenti della P.A., e comunque a renderlo pari a quello delle imprese private.

Ciò consentirà di ridurre le spese per la produzione dei servizi pubblici, permettendo la devoluzione delle minori spese agli investimenti produttivi.

STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. II

Struttura. La struttura dell'organizzazione del lavoro è provinciale, regionale e interregionale..

Ufficio del lavoro provinciale

Art. I2

Struttura provinciale. La struttura provinciale dell'organizzazione del lavoro è costituita da uffici provinciali del lavoro, dipendenti dal Ministero del lavoro e da sezioni distaccate nei settori di decentramento provinciale.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge verranno ubicate presso i municipi di tali settori di decentramento. Attualmente si trovano nelle sezioni zonali degli uffici del lavoro.

Per tale data le sezioni staccate degli uffici del lavoro in ciascun settore di decentramento provinciale, saranno ubicate, previa intese con i Comuni corrispondenti, presso gli Assessorati agli affari economici e ai rapporti con le aziende esistenti nello ambito di tali municipi.

Fanno parte dell'organizzazione del lavoro provinciale:

a) - gli uffici accordi sindacali provinciali e, b) - gli uffici innovazioni, studi e ricerche.

L'ufficio provinciale del lavoro sede centrale, è allora diviso in due comparti:

- comparto attività produttive private;
- comparto attività produttive pubbliche.

Il primo comparto è suddiviso in:

1 A) - Unità imprese private IDALAIMAT (industria, artigianato, distribuzione prodotti, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura, turismo);

2 A) - Ufficio accordi sindacali per il personale delle imprese private provinciali;

3 A) - Ufficio innovazioni, studi e ricerche delle attività produttive private espletate nelle industrie provinciali;

Il comparto attività produttive pubbliche è diviso in:

4 A) - Unità provinciale servizi terziari del pubblico impiego;

5 A) - Ufficio accordi sindacali provinciali, riferiti agli organi pubblici di dimensione provinciale;

6 A) - Ufficio innovazioni, studi e ricerche provinciale, nelle attività produttive pubbliche, espletate in organismi di dimensione provinciale.

Le sedi staccate di settore di decentramento provinciale, avranno la stessa organizzazione strutturale, ma senza gli uffici accordi sindacali ed innovazioni, presenti solo nella sede centrale.

Art. I2 bis

Direzione della struttura provinciale del lavoro. La direzione della struttura provinciale del lavoro sarà costituita dal dirigente dell'unità imprese IDALRIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura e turismo), dal dirigente dell'unità servizi terziari della P.A.; dal rappresentante della direzione dell'ufficio accordi sindacali e da quello della direzione dell'ufficio innovazioni del settore pubblico e privato.

Art. I3

Competenze dell'ufficio del lavoro provinciale. L'ufficio del lavoro provinciale ha la funzione di controllare e di dare impulso alla produttività del lavoro privato nelle imprese provinciali private con meno di 100 addetti e più di 20 unità, che hanno sede sociale nel settore di decentramento del capoluogo di provincia o in quelli periferici provinciali. Gli stessi compiti sono riferiti agli addetti agli organi della pubblica amministrazione aventi dimensione provinciale.

Ha anche la funzione di coordinare le attività di cui sopra espletate dalle sezioni staccate presenti nei municipi maggiori dei settori di decentramento in cui è stata divisa la provincia.

Per l'organizzazione del lavoro delle imprese provinciali con più di 20 addetti dei settori limitrofi provinciali di decentramento, l'ufficio si avvarrà delle sezioni staccate citate sopra.

L'ufficio provinciale medesimo svolgerà altresì attività di organizzazione del lavoro in situazioni di recesso economico, in modo da limitare i danni derivanti dalla riduzione delle attività lavorative.

L'obiettivo terminale dell'ufficio del lavoro provinciale è quello di raggiungere per fasi la piena occupazione degli addetti alle imprese provinciali, con più di 20 unità e meno di 100.

Lo stesso obiettivo sarà perseguito dalle sezioni dell'ufficio medesimo, ubicate nei settori di decentramento provinciale.

Art. I4

Funzioni delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro provinciale. Le competenze delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro provinciale, dei settori di decentramento provinciale, sono riferite alla gestione dell'organizzazione del lavoro ai fini di un aumento della produttività dello stesso e del capitale impiegato nelle attività produttive, per le imprese di minore dimensione locale, con numero di dipendenti non superiore a 20 unità.

Tali sezioni avranno anche il compito di dare tutte le informazioni necessarie all'ufficio del lavoro provinciale, per la gestione dell'organizzazione del lavoro delle imprese provinciali con più di 20 addetti e meno di 100.

Art. 15

Unità dell'ufficio del lavoro provinciale. L'ufficio del lavoro provinciale è diviso in due comparti, ciascuno con due unità. La prima è denominata imprese IDALRIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura e turismo), la seconda si interessa dell'organizzazione del lavoro dei servizi terziari del settore pubblico; ed è denominata unità provinciale del pubblico impiego.

Le due unità hanno il compito di organizzare le funzioni lavorative delle imprese private e degli organismi pubblici provinciali, al fine di:

- a) - aumentare la produttività del lavoro, l'efficienza e perseguire la massima occupazione per i cittadini facenti parte della struttura produttiva provinciale;
- b) - sperimentare ed applicare una diversa articolazione delle funzioni lavorative, per rendere flessibili le varie prestazioni di lavoro, anche in previsione di situazioni di recesso economico;
- c) - organizzare ed applicare i rimedi a sanatoria, in caso di situazioni di recesso economico;
- d) - favorire lo svolgimento delle attività sociali nelle imprese provinciali private ed organizzare la riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione.

Art. 16

Personale delle unità degli uffici provinciali del lavoro.

Il personale direttivo, dirigente ed esecutivo dell'unità IDALRIMAT, è totalmente privato ed appartiene alle imprese private di dimensione provinciale, che lo distaccano secondo turni e competenze prestabilite dalla associazione provinciale di imprese.

Il personale dirigente delle unità servizi terziari della P.A., è costituito per il 25 % da operatori dipendenti statali che abbiano superato il relativo concorso per funzioni dirigenziali e direttive; per il 25 % da operatori proposti dalla associazione provinciale di imprese, previo superamento del relativo concorso e per il restante 50 % da liberi professionisti e tecnici laureati impiegati nelle imprese private, che assumono l'incarico con contratto a termine, in seguito alla presentazione di un progetto di organizzazione delle funzioni lavorative, seguendo i criteri della massimizzazione della produttività, della diversa articolazione delle funzioni lavorative, dell'efficienza dei servizi pubblici e dei rimedi in caso di recesso economico.

Il personale direttivo, esecutivo e di concetto delle medesime unità è costituito per il 25 % da personale pubblico, previo superamento del relativo concorso e per il restante 75 % da personale privato assunto con contratto a termine.

Art. 17

Unità provinciali della P.A. Le unità servizi terziari degli uffici del lavoro provinciali, avranno il compito di organizzare le funzioni lavorative nei confronti degli organi della pubblica amministrazione di dimensione provinciale.

Questi sono individuati nella loro specificità secondo i criteri stabiliti dall'articolo 84 del progetto privatizzazione della P.A.

Art. 18

Rappresentanze sindacali della direzione dell'ufficio del lavoro provinciale. Della direzione delle unità IDALRIMAT e unità servizi terziari degli uffici del lavoro provinciali, faranno parte esponenti sindacali della struttura sindacale confederale provinciale e degli altri sindacati che rappresentano il 5 % almeno dei lavoratori di ciascuna provincia, impiegati nelle imprese provinciali e negli organismi pubblici di dimensione provinciale.

Il numero dei rappresentanti sindacali non potrà superare il 20 % del personale dirigente degli uffici provinciali del lavoro.

I dirigenti sindacali per poter far parte della dirigenza degli uffici del lavoro, dovranno essere personale laureato in materie economiche o ingegneri specializzati o tecnici laureati nelle varie materie che riguardano le attività produttive.

Il compito dei rappresentanti sindacali, è quello di costituire il collegamento tra i lavoratori delle imprese nel settore pubblico e privato e la direzione degli uffici del lavoro; al fine di stabilire nuovi criteri tecnici e lavorativi, che siano finalizzati all'aumento della produttività del lavoro e quindi al perseguimento della piena occupazione.

Art. 19

Unità accordi interprovinciali. Nell'ambito di ogni ufficio provinciale del lavoro opererà una unità accordi interprovinciali, coordinata dall'omonima unità regionale, con il compito di predisporre le intese e le attività organizzative dirette a stabilire i principi e i propositi della provincia relativi alla organizzazione del lavoro, per quanto concerne i livelli superiori di produttività, diversa articolazione di funzioni, rimedi in caso di recesso economico e perseguimento della massima occupazione.

Art. 20

Ubicazione degli uffici del lavoro provinciali e delle sezioni staccate provinciali. Gli uffici del lavoro provinciali e le relative sezioni staccate sono ubicate generalmente presso le attuali sedi provinciali o sezioni zonali e comunali.

Previa intese con le rispettive amministrazioni dei comuni capoluoghi di provincia e dei Comuni maggiori dei settori di decentramento provinciale; possono esse ubicati presso gli assessorati di tali Comuni che si interessano dei rapporti con le aziende e dei rapporti economici; in previsione di una devoluzione delle funzioni dell'organizzazione del lavoro, ad organismi dei Comuni dei capoluoghi di provincia e dei citati centri maggiori dei settori di decentramento di ciascuna provincia.

Art. 21

Visite sui posti di lavoro. Le attività lavorative pubbliche e private saranno continuo oggetto di analisi e di verifica da parte del personale delle due unità dell'ufficio del lavoro, al fine di constatare i problemi tecnici e lavorativi che nascono dalle varie attività produttive.

In particolare tale personale farà frequenti visite sui luoghi di lavoro pubblici e privati per verificare l'andamento della produzione in relazione ai rimedi tecnici e lavorativi adottati e diretti a massimizzare la produttività del lavoro.

Al termine di ciascuna visita sarà analizzato il risultato della nuova organizzazione del lavoro derivante da tali rimedi tecnici e lavorativi adottati, fornendo una sintesi generale delle varie attività lavorative pubbliche e private della provincia.

A tal proposito rappresentanti delle sezioni staccate provinciali, periodicamente si riuniranno nella sede centrale dello ufficio del lavoro del capoluogo di provincia, per operare la sintesi generale provinciale dei risultati della nuova organizzazione del lavoro.

LE FUNZIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO PROVINCIALE

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRIVATE

1 A) - UNITA' IMPRESE IDALRIMAT PROVINCIALI.

Art. 22

Nuclei dell'unità imprese IDALRIMAT. L'unità imprese IDALRIMAT dell'ufficio del lavoro provinciale e delle sezioni staccate provinciali, è divisa in nuclei:

- a) - Nucleo aumento della produzione con la mobilità e con la proprietà delle imprese provinciali;
- b) - nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività nelle imprese private provinciali;
- c) - nucleo attività sociali dell'unità provinciale imprese IDALRIMAT
- d) - nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione;
- e) - nucleo situazioni di recesso economico;
- f) - nucleo pianificazione economica dei costi delle ricerche e delle situazioni di recesso economico;
- g) - nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione e perseguimento della piena occupazione; g1) - unità programmazione economica(P.E
- h) - nucleo accordi interprovinciali sulla produttività del lavoro e sulle attività dei vari nuclei; x
- i) - area di coordinamento provinciale delle sezioni dei settori di decentramento provinciale. Essa verrà realizzata entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'area di coordinamento provinciale avrà lo scopo di riunire tutte le attività di coordinamento espletate dai nuclei indicati, anche in previsione della devoluzione alle regioni delle funzioni relative alla organizzazione del lavoro prestato nelle imprese provinciali e regionali.

L'unità imprese IDALRIMAT è diretta da un dirigente del settore privato di attività, incaricato dall'associazione provinciale di imprese. Lo stesso vale per ciascun nucleo operativo. Tale primo dirigente rappresenta l'unità imprese IDALRIMAT.

Art. 23

a) - Nucleo aumento della produzione con la proprietà delle imprese. Il nucleo ha la funzione di valutare l'aumento strutturale della produttività del lavoro, per effetto della proprietà dei mezzi di produzione acquisita dai dipendenti dell'impresa, nei modi indicati nel progetto proprietà delle imprese.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e della legge relativa al progetto proprietà delle imprese, da approvarsi congiuntamente; le funzioni degli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali di cui agli articoli 53 - 63 - 69 del progetto proprietà delle imprese, saranno svolte dal nucleo aumento della produttività delle imprese provinciali.

- In particolare verranno perfezionate le tecniche di analisi dell'aumento della produttività dovuta alla devoluzione della proprietà delle imprese ai dipendenti delle medesime.

Art. 24

Analisi per campioni. L'analisi dell'aumento della produttività verrà effettuato per campioni o nuclei di lavoratori titolari della proprietà delle imprese.

Tale verifica sarà diretta ad accertare l'impulso alla produzione dovuto alla quantità della proprietà dei mezzi di produzione da parte dei dipendenti; e alla presenza di una quota parte di proprietà posseduta dall'imprenditore.

Art. 25

Sperimentazione della variazione delle percentuali di proprietà nei diversi tipi di impresa. L'ufficio del lavoro provinciale sperimenterà la variazione della percentuale della proprietà delle imprese provinciali con meno di 100 addetti e più di 20, nello ambito dei limiti ~~del capitale sociale~~ di capitale sociale stabiliti dal patto sociale di cui all'art. 54 del progetto proprietà delle imprese.

La sperimentazione riguarderà le imprese artigianali, industriali, commerciali, agricole, turistiche e di libere professioni. Per ciascuna di queste imprese di dimensione provinciale, saranno stabilite dall'ufficio del lavoro provinciale delle sperimentazioni per campioni di lavoratori che costituiscano nuclei produttivi componenti il processo produttivo e che siano proprietari dell'impresa.

Verrà analizzata la qualità del prodotto, la quantità che verranno paragonate a quelle precedenti, con la produzione di tavole comparative, che indichino tempi, costi di produzione e qualità dei prodotti.

Tali tavole costituiranno lo strumento utile per individuare gli elementi che possono migliorare il prodotto nei costi, nella qualità e nella quantità, con contributi lavorativi di una certa intensità e professionalità.

Esse costituiranno l'indice dello sviluppo tecnologico futuro connesso con l'attenzione prestata dal singolo lavoratore.

Art. 26

Coordinamento della sperimentazione locale. L'ufficio del lavoro provinciale coordinerà le sezioni dei settori di decentramento provinciale nelle attività di sperimentazione delle attività produttive dei soci proprietari di impresa con meno di 20 dipendenti.

Tale coordinamento sarà operato comunicando i risultati più validi della sperimentazione, raggiunti in imprese di dimensione locale di altri settori di decentramento della provincia; al fine quindi del loro perseguimento attraverso l'applicazione delle percentuali di proprietà similmente alle sedi ove ciò è stato attuato.

La sperimentazione sarà diretta a trovare il giusto equilibrio tra proprietà dell'impresa devoluta ai dipendenti della stessa e proprietà lasciata all'imprenditore organizzatore della produzione, che potrà essere soggetto singolo o plurimo.

Tale percentuale potrà variare in funzione del tipo di attività produttiva e delle caratteristiche ambientali, che comportano diverse abitudini nel gestire l'impresa, anche con riferimento alla più o meno forte presenza di soggetti che hanno spiccato il senso di organizzazione dell'impresa e la predisposizione per attività di investimento produttivo e finanziario.

Art. 26 bis

Mobilità del personale. Nell'ambito di uno stesso tipo di produzione effettuata nelle imprese provinciali, il nucleo procederà alla organizzazione della mobilità del personale, al fine di potenziare la produzione con operatori che abbiano più spiccate determinate capacità produttive.

Il nucleo mobilità predisporrà tutte le operazioni di carattere finanziario, necessarie per il trasferimento di soci proprietari di impresa da una azienda ad un'altra, stabilendo le quote di compartecipazione agli utili che l'attività lavorativa prestata comporta.

La mobilità sarà necessaria tutte le volte che si rende utile elevare le capacità produttive di una impresa, per farle acquisire maggiore importanza sul mercato nazionale e internazionale.

Art. 27

Organizzazione della mobilità. Il socio di impresa che viene distaccato in altra impresa dello stesso ramo produttivo e dello stesso settore di decentramento provinciale, potrà svolgere il normale lavoro nella propria impresa e prestazioni di lavoro aggiuntive nell'azienda di cui si deve potenziare e migliorare la produzione di beni e servizi.

Tali prestazioni aggiuntive verranno retribuite dall'impresa destinataria dell'attività lavorativa, con gli utili di fine esercizio, da conferire in proporzione del lavoro prestato e della sua qualità.

Art. 28

b) - Nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività. Il nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività, ha il compito di trasmettere all'ufficio innovazioni, studi e ricerche, le proposte di adozione di accorgimenti tecnici atti a potenziare la produzione secondo determinati livelli qualitativi e quantitativi.

Per fare questo si avvarrà delle tabelle comparative che indicano quali sono gli aspetti produttivi che devono essere potenziati, in relazione alle disponibilità lavorative dei soci, che si deducono dalla mutata condizione della proprietà dell'azienda.

Art. 29

Schema per tipo di impresa. Sarà redatto dal nucleo uno schema dei rimedi tecnici che possono essere sperimentati e ricercati dall'ufficio innovazioni, in relazione alle varie qualità produttive e alle realtà sociali e ambientali che ne permettono la realizzazione.

Tali schemi costituiranno gli spunti per la ricerca dei rimedi tecnici, che sarà operata dall'ufficio innovazioni tecniche e tecnologiche; ricerca peraltro condotta anche autonomamente dall'ufficio medesimo sulla base della continua analisi delle attività produttive.

Art. 30

Coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento provinciale. I rimedi tecnici proposti dalle sezioni dell'ufficio del lavoro provinciale, dei settori di decentramento provinciale, saranno comunicati dalle medesime e trasmessi dal nucleo all'ufficio innovazioni, operando una sintesi ed una semplificazione, con l'eliminazione di quelle proposte che siano già state presentate dall'ufficio del lavoro provinciale.

Art. 31

c) - Nucleo attività sociali. L'ufficio provinciale del lavoro organizza le attività sociali prestate volontariamente dai soci proprietari delle varie imprese e dai dipendenti non proprietari delle medesime.

Le attività sociali consisteranno in attività lavorative prestate con retribuzione ridotta, a favore della propria impresa provinciale e degli organi pubblici della provincia con finalità di investimento produttivo.

Il nucleo coordinerà le attività sociali prestate nello ambito delle imprese con meno di 20 addetti dei vari settori di decentramento provinciale, secondo le indicazioni delle sezioni dei medesimi settori.

Le attività sociali prestate volontariamente a favore delle imprese e degli organi pubblici provinciali per finanziare i costi degli investimenti produttivi, verranno espletate con retribuzione ridotta oltre il normale orario di lavoro.

Esse verranno trascritte nell'anagrafe sociale del cittadino e in funzione della loro entità saranno previsti per lo stesso dei riconoscimenti di carattere morale, sociale ed economico, relativi questi ultimi ad agevolazioni economiche nei prezzi pagati per attività ricreative, per soggiorni montani e marini; e a fattiva collaborazione degli organi pubblici nella ricerca di una sistemazione lavorativa per componenti il nucleo familiare cui appartiene il cittadino che ha prestato la propria attività di solidarietà nei modi indicati.

Questi riconoscimenti economici integreranno le retribuzioni ridotte previste per chi si dedica ad attività sociali, e prevarranno sulle seconde in funzione dell'importanza e della quantità di attività lavorative prestate per solidarietà.

Art. 32

Attività sociali a favore della propria impresa provinciale.

Il nucleo attività sociali programmerà d'intesa con la direzione delle imprese provinciali, il numero di ore lavorative prestate per solidarietà dei soci a favore della propria impresa.

In tale programmazione sarà stabilita la retribuzione ridotta delle ore lavorative, in relazione al tipo di produzione e alla entità del contributo ritenuto necessario da parte dei soci della impresa; ma in modo da stabilire criteri uniformi per le imprese di dimensione provinciale.

Sarà stabilita anche la durata delle attività sociali a favore dell'impresa, per farle superare momenti di difficoltà economiche.

Art. 33

Schema delle attività sociali di impresa. Sarà compilato dal nucleo attività sociali lo schema delle attività sociali prestate dai soci e dai dipendenti delle varie imprese ancora non divenuti proprietari delle medesime.

Ciò al fine di fare un confronto relativo al numero di ore prestate nelle due situazioni economiche e di analizzare la rapidità con cui una impresa di soci proprietari si risolleva da situazioni anomale di mercato, rispetto a quella realizzate nelle imprese in cui gli operatori sono dipendenti e non proprietari.

Lo schema delle attività sociali costituirà, allorquando tutte le imprese provinciali saranno costituite da soci proprietari, la sintesi delle capacità produttive in condizioni normali e in condizioni di anomalie di mercato e di impulso dello sviluppo produttivo, che abbisogna del volontario contributo solidarista dei soci proprietari di impresa.

Art. 34

Tabelle delle retribuzioni ridotte. Il nucleo avrà anche la funzione di compilare una tabella delle retribuzioni ridotte che si riferiscono alle attività lavorative prestate per solidarietà a favore dell'impresa e di quelle prestate a favore degli enti pubblici provinciali, da espletarsi tutte in imprese private.

Vi saranno le indicazioni in tali tabelle dei limiti massimi al di sotto dei quali la retribuzione non potrà scendere senza lo scadimento e l'inutilizzo dell'attività lavorativa per mancanza di interesse nella produzione.

Art. 35

Attività sociali prestate a favore degli organi pubblici provinciali. In occasione di un necessario maggiore sviluppo da dare alle strutture pubbliche provinciali, potrà essere programmato dal nucleo attività sociali, la devoluzione di quota parte del compenso di un certo numero di ore lavorative, agli organi pubblici provinciali, per gli investimenti in attività che si riferiscano a servizi del terziario ed a settori produttivi strutturali.

Tale contributo andrà ad aggiungersi ai finanziamenti della regione e dello Stato.

Il nucleo acquisirà dalle sezioni dei settori di decentramento provinciale, le quote stabilite e poste a carico di soci e dipendenti di imprese di dimensione locale.

A tal proposito in seguito ad accordi di settore di decentramento, sarà stabilita la quota di retribuzione delle ore lavorative da devolvere alle spese di investimento produttive provinciali.

Art. 36

Oggetto del contributo provinciale. Oggetto delle attività sociali dei soci di imprese provinciali, potranno essere i servizi sanitari, scolastici, ricreativi e le ~~organizzazioni~~ ^{opere} che costituiscono strutture produttive dell'economia provinciale, come vie di traffico, depositi di smistamento materiali e attrezzature di supporto, centri di vendita che collegano il produttore con il consumatore.

Art. 37

Coordinamento dei settori di decentramento provinciale. Le sezioni dell'ufficio del lavoro provinciale operanti nei vari settori di decentramento della provincia, comunicheranno la disponibilità dei soci e dei dipendenti di impresa alla riduzione del compenso per ora di lavoro e la durata temporale della riduzione, per consentire il coordinamento provinciale e la valutazione della ricchezza che così può essere devoluta agli investimenti produttivi e al settore terziario della provincia.

Art. 38

d) - Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione. Con il raggiungimento della piena occupazione nelle imprese provinciali ed in relazione al raggiungimento del medesimo obiettivo nelle imprese regionali e nazionali, il nucleo predisporrà le sistematiche organizzative per ridurre l'orario di lavoro in presenza di una medesima retribuzione mensile e di utili ripartiti nella stessa misura a fine esercizio.

Art. 39

Collegamento con l'unità dervizi terziari. La riduzione dello orario di lavoro in regime di piena occupazione endrà effettuata in funzione del rendimento degli organi della pubblica amministrazione, che dovrà essere uguale o superiore a quello delle imprese private.

Senza tale uguaglianza non sarà possibile una tale riduzione, in quanto la struttura pubblica non sarà in grado di fornire lo stesso livello qualitativo dei servizi ed investimenti occorrenti alle attività produttive private, ridotte nell'orario di lavoro.

Il collegamento con l'unità servizi terziari consentirà di operare una eguale riduzione nel settore pubblico e in quello privato.

Art. 40

Sperimentazione. Prima dell'adozione definitiva della riduzione dell'orario di lavoro, occorrerà sperimentare la stessa nelle imprese provinciali e in quelle locali secondo il coordinamento dell'ufficio provinciale~~xx~~ del lavoro, nucleo competente.

Art. 41

Fasi della riduzione dell'orario. La riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione andrà effettuata per fasi, che comprendono tutte le attività produttive provinciali delle imprese provinciali e locali dei vari settori di decentramento.

L'obiettivo della riduzione dell'orario è quello di giungere ad una settimana lavorativa di tre giorni dal Lunedì al mercoledì, per un totale di 18 ore di lavoro, da espletare con turni di lavoro, in modo tale che l'attività produttiva prosegua dal Lunedì al Sabato.

Art. 42

Durata e numero delle fasi. Le fasi di riduzione possono essere individuate nel numero di tre di durata variabile, in funzione dell'omogeneo recupero della produzione con i rimedi tecnici e lavorativi, che troveranno una adeguata sperimentazione minima della durata di due anni.

La riduzione dell'orario avrà un andamento più celere dal momento in cui la proprietà delle imprese sarà passata, per una ~~certa~~ parte stabilita dal patto sociale, a tutti i dipendenti dell'impresa.

Art. 42 bis

Coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento provinciali. L'ufficio provinciale provvederà al coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento provinciale, per quanto concerne l'uniforme riduzione dell'orario nelle varie imprese di dimensione locale.

A tal proposito precisi accordi sulla uniforme adozione di orari ridotti, saranno stabiliti dal nucleo riduzione dello orario, con i rappresentanti delle imprese locali e artigianali, secondo la preparazione degli accordi medesimi effettuata dalle

sezioni uffici del lavoro di ciascun settore di decentramento provinciale.

Art. 43

Presupposti della riduzione dell'orario. Oltre ai rimedi tecnici che aumentano la produttività del lavoro e di quelli lavorativi che stimolano con la proprietà dei mezzi di produzione la passione per il lavoro, fonte di sempre nuove intuizioni e invenzioni lavorative, il presupposto della riduzione del lavoro sarà dato dal rendimento del settore pubblico, che uguale o superiore a quello privato, potrà permettere il recupero di parte dei dipendenti pubblici per essere impiegati nel settore privato, facendo conseguenzialmente ridurre le attività lavorative nel tempo destinato alle stesse.

Il nucleo riduzione dell'orario, d'intesa con il nucleo aumento della produzione e mobilità, predisporrà le condizioni tecniche e lavorative per permettere la mobilità dal settore pubblico a quello privato ~~esuberanti~~, di operatori che siano esuberanti rispetto alle esigenze produttive dei servizi pubblici.

Art. 44

e) - Nucleo situazioni di recesso economico. Il nucleo avrà il compito di prevedere una serie di rimedi lavorativi diretti a fronteggiare momentanee situazioni di insufficienza produttiva dovute a fattori contingenti di mercato e diretti a fronteggiare più o meno gravi situazioni di recesso economico, che comportano una riduzione progressiva delle attività lavorative nelle imprese di dimensione provinciale o locale.

L'ufficio provvederà ad elaborare i rimedi dal punto di vista tecnico ed economico, mentre l'ufficio accordi sindacali predisporrà le attività di organizzazione delle opportunità che determinano le variazioni a quelle procedure tecniche, in funzione di esigenze sociali che non possono essere disattese, pena danni ingenti alla struttura sociale e solidarista degli organismi pubblici e privati.

Art. 45

Diversa articolazione delle funzioni lavorative. Il nucleo provvederà a stabilire per le imprese provinciali del settore del capoluogo e di quelli periferici provinciali, secondo le varie attività produttive di impresa, una diversa articolazione delle funzioni nell'ambito delle varie imprese, al fine di superare momentanee situazioni di carenza della domanda di mercato, cui potrà seguire un incremento continuo della stessa.

La diversa articolazione dovrà prevedere una differente attribuzione di funzioni e compiti per i vari settori produttivi, ma anche un rallentamento dei ritmi produttivi in modo da garantire lo stesso reddito di lavoro, ai soci proprietari e ai dipendenti di impresa.

Si tratta di situazioni di recesso momentanee che non consigliano la riduzione del lavoro generalizzato o l'esonero dalle attività produttive per fasce di attività.

Art. 45 bis

Situazioni normali di congiuntura economica. La diversa articolazione di funzioni nell'ambito del processo produttivo, può essere oggetto di studio e di ricerca anche per le normali situazioni di congiuntura economica, al fine di trovare nuovi e più validi ~~sistemi~~ ~~sistemi~~ di organizzazione della produzione nelle mansioni esecutive, direttive e dirigenziali.

Le nuove sistematiche adottate e sperimentate saranno trasmesse all'ufficio innovazioni provinciale, che le approfondirà e le trasmetterà per una diffusione regionale, all'ufficio del lavoro regionale unità corrispondente.

Art. 46

Condizioni che consigliano la diversa articolazione di funzioni. La diversa articolazione di funzioni e compiti, sarà prevista dalla direzione di imprese per fronteggiare momentanee difficoltà di mercato, che non devono condurre a esonero e riduzione del lavoro generalizzato.

Tali condizioni saranno determinate dall'organo di coordinamento regionale, d'intesa con l'ufficio accordi sindacali provinciale, per le situazioni di recesso locali provinciali, che si verifichino in modo analogo in altri ambiti provinciali.

In caso di situazioni di recesso esclusivo di una sola provincia, il nucleo prenderà diretti accordi con l'ufficio accordi sindacali per l'adozione della sistematica della diversa articolazione di funzioni.

Art. 46 bis

Coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento. La diversa articolazione di funzioni e il rallentamento dei processi produttivi, va adottato secondo schemi prestabiliti, prodotti dal nucleo in argomento e d'estesi a tutte le imprese provinciali e locali dei vari settori di decentramento provinciale, cui saranno trasmessi attraverso le sezioni dei settori di decentramento.

Ciascuna sezione provvederà a far adottare tali schemi a tutte le imprese locali e a trasmettere le risultanze della congiuntura produttiva, in seguito a tale adozione.

Art. 47

Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività. In caso di situazioni di recesso economico che consiglino una riduzione di lavoro nelle imprese provinciali e locali dei settori di decentramento provinciali, per le situazioni meno gravi, saranno concordate dal nucleo situazioni di recesso economico, con i rappresentanti sindacali dell'ufficio accordi sindacali, le riduzioni di lavoro per fasce di attività.

Tali riduzioni interesseranno i vari rami produttivi e i diversi operatori e si procederà ad una riduzione maggiore delle ore di lavoro, per coloro che non sono gli artefici della produzione caratterizzante l'impresa; che non hanno cioè le iniziative produttive principali, che creano il bene o il servizio normalmente più apprezzato dal mercato.

Saranno quindi esclusi i dirigenti di impresa, gli organizzatori e gli artefici dei vari beni prodotti per essere gli ideatori dei prototipi e delle variazioni connesse con le esigenze di mercato.

Verranno stabilite e predeterminate per ciascuna impresa da parte del nucleo, le fasce di lavoratori che devono essere interessate dalla riduzione dell'orario di lavoro, in caso di non grave recesso economico, da determinare nella sua entità con i rappresentanti sindacali.

Nello stabilire il grado di recesso economico, verrà privilegiato l'aspetto tecnico ed economico da considerare in funzione della ripresa produttiva, rispetto all'aspetto sociale, rappresentato dagli esperti sindacali; proprio perché misure più drastiche di risanamento economico comporteranno una più celere ripresa produttiva che si tradurrà in maggiore tutela per gli aspetti sociali.

Art. 48

Coordinamento provinciale. La riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere uniforme per tutte le imprese interessate da situazioni di recesso della provincia.

Ogni sezione dei settori di decentramento invierà all'ufficio provinciale, lo schema delle fasce di attività e del numero di operatori addetti che potranno essere ~~xxxxxxx~~ interessati da una maggiore riduzione dell'orario di lavoro, attesa la loro funzione non essenziale nel processo produttivo.

Il nucleo provinciale opererà il coordinamento provinciale in modo da indicare una uniforme riduzione delle ore di lavoro per fasce di attività, utilizzando ed adottando sistematiche simili per le varie imprese locali della provincia.

Tali direttive verranno tradotte in disposizioni esecutive dalle sezioni dei settori di decentramento, che le applicheranno d'intesa con la direzione delle varie imprese locali.

Art. 49

Esonero dei soci appartenenti a nuclei familiari con più fonti di reddito. Il nucleo provinciale provvederà a diramare le direttive alle imprese provinciali, tese a fronteggiare situazioni di grave recesso economico con l'esonero di soci proprietari e dipendenti di impresa; che facciano parte di nuclei familiari con più fonti di reddito.

Saranno esclusi dall'esonero secondo il parere della direzione dell'impresa provinciale, quegli operatori che facciano parte della direzione delle imprese e dello staff organizzativo delle iniziative produttive, attesa tuttavia la diminuzione di tutta l'attività produttiva.

Lo stato di recesso economico che autorizza l'esonero di operatori produttivi, sarà dichiarato dai dirigenti del nucleo, d'intesa con i rappresentanti sindacali competenti nelle materie economiche e tecniche, sulla base di valutazioni dello stesso tipo, concernenti il mercato regionale, nazionale e interregionale.

Art. 50

Coordinamento provinciale. La sistematica dell'esonero di operatori produttivi dovrà essere attuata in modo uniforme in tutte le imprese locali della provincia con meno di 20 dipendenti, tenuto conto delle varie esigenze produttive.

Lo stato dell'economia che autorizza queste misure di risanamento, sarà ritenuto presente dalla direzione del nucleo, che rappresenta le imprese e dalle rappresentanze sindacali, che assieme disporranno l'adozione delle citate misure.

Art. 51

Riduzione dell'attività lavorativa in via generalizzata. La riduzione dell'attività lavorativa in via generalizzata dopo l'adozione delle altre misure precedenti, dirette a fronteggiare situazioni di recesso economico meno gravi; va applicata come ultima necessità diretta a diminuire gli effetti negativi delle crisi economiche, che saranno state individuate dagli organi regionali e nazionali della pianificazione economica e dell'organizzazione del lavoro.

Art. 52

Schemi della riduzione generalizzata del lavoro. La riduzione del lavoro in via generale, va adottata secondo schemi che riducono per gradi via via maggiori, le attività produttive, cercando di mantenere il numero minimo di dirigenti e tecnici che organizzano in via economica e tecnologica la produzione, e che saranno gli ultimi operatori ad essere eliminati dall'attività produttiva.

Il nucleo situazioni di recesso economico appronterà gli schemi della riduzione generalizzata del lavoro per le imprese provinciali e controllerà uniformandoli, quelli delle sezioni dei settori di decentramento provinciale.

Art. 53

Intese con i rappresentanti sindacali. Le situazioni di grave recesso economico che impongono la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro per tutti gli operatori delle imprese, vanno individuate dalla dirigenza del nucleo con i rappresentanti sindacali e vanno affrontate con la predisposizione di sistematiche in grado di fronteggiare le condizioni di carenza produttiva, attraverso i rimedi indicati ed altri di carattere finanziario e economico, di competenza degli organi di pianificazione economica e di organizzazione del lavoro.

La condizione di recesso economico indicata è dichiarata in sede nazionale e regionale e sarà considerata terminata dai medesimi organi nazionali e regionali.

Art. 53 bis

Indennità di disoccupazione. L'indennità di disoccupazione per coloro che siano stati esonerati dall'attività lavorativa, ~~per~~ ~~causa della~~ riduzione generalizzata delle funzioni produttive a causa di stati di crisi economica; sarà integrata dalle quote di riduzione dei compensi delle attività lavorative operate su tutti i dipendenti pubblici, secondo il loro livello funzionale e la classe di stipendio e su tutti i soci proprietari di imprese private provinciali e dipendenti delle stesse, che ancora espletano attività lavorativa.

Art. 53 ter

Contributo alla ripresa economica. Al fine di far superare momenti di crisi economica, coloro che siano stati esonerati dal lavoro, potranno essere impiegati nelle varie imprese provinciali con retribuzione da parte delle stesse imprese, pari a I/IO della medesima in condizioni normali o senza retribuzione, usufruendo dell'indennità di disoccupazione citata.

Il numero di impiegati sarà quello necessario per la minima attività produttiva che possa garantire il più basso livello produttivo, necessario per consentire la ripresa economica quando la congiuntura lo consentirà.

Art. 53 quater

Tabelle delle riduzioni di stipendio per gli occupati. A cura del nucleo situazioni di recesso economico verranno compilate delle tabelle di riduzione degli stipendi ed utili di soci proprietari e dipendenti pubblici e privati provinciali, in relazione alla gravità del recesso economico e al necessario livello di indennità di disoccupazione da corrispondere ai disoccupati.

Art. 54

f) - Nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione. Il nucleo ha il compito principale di organizzare le fasi di allargamento della occupazione nelle imprese di dimensione provinciale e locale con meno di 20 addetti.

Le fasi vanno indicate in funzione del programma e della realizzazione della devoluzione della proprietà delle imprese ai dipendenti e dei rimedi tecnici che vi sono connessi.

Art. 55

Proprietà delle imprese e schemi tecnici. Per l'aumento dei ritmi produttivi vengono redatti dal nucleo degli schemi che individuano la maggiore propensione produttiva per settori di attività e per oggetti nei soci proprietari; in relazione ai quali vanno studiati dei procedimenti tecnici di potenziamento dei ritmi produttivi.

Il potenziamento deve essere connesso con la volontà del socio di aumentare la qualità e la quantità di prodotti derivanti dal processo produttivo.

A tal proposito i rimedi tecnici devono essere connessi con la situazione psicologica del lavoratore proprietario e quindi sono diretti a potenziare il ritmo produttivo, accelerandolo ma anche potenziandolo dal punto di vista qualitativo.

Art. 56

Progressione del ritmo produttivo per fasi. A cura del nucleo fasi dell'occupazione andranno stabilite le fasi dell'aumento della produttività, nelle quali la qualità e la quantità di prodotto acquisisce valori progressivamente superiori.

A ciascuna fase deve corrispondere un livello qualitativo e quantitativo di prodotto cui deve conseguire un determinato allargamento della domanda del mercato.

Art. 57

Allargamento dell'occupazione per livelli produttivi. Il nucleo sarà collegato con gli organi nazionali e regionali della programmazione economica, per conoscere l'aumento della domanda di mercato in relazione al miglioramento qualitativo e quantitativo di beni prodotti.

In relazione a tale aumento della domanda il nucleo programmerà un aumento corrispondente della occupazione nelle imprese provinciali.

Tale aumento dovrà corrispondere all'incremento della produttività per fasi programmate dal nucleo. Queste operazioni saranno effettuate d'intesa con l'associazione di imprese e con i rappresentanti sindacali.

Art. 58

Indagini di mercato. Il mantenimento dell'aumento della domanda di mercato per i beni prodotti dalle imprese provinciali, sarà studiato ed organizzato con le indagini di mercato, per prevedere quali direzioni vengono assunte dalla domanda in relazione alla qualità dei beni e alle esigenze di soddisfazione dei bisogni dei consumatori.

Il nucleo riunirà periodicamente la rappresentanza delle direzioni di imprese provinciali, al fine di valutare come mantenere l'allargamento della domanda di mercato nazionale ed internazionale di beni prodotti dalle imprese provinciali.

Ciò sarà realizzato potenziando qualitativamente e quantitativamente i ritmi produttivi di beni e servizi.

Il mercato dovrà essere stimolato nella scelta di certi beni di qualità e quantità via via sempre più elevate, che allarghino la soddisfazione dei bisogni e quindi la qualità della vita.

Tale stimolo deriva dalla presentazione ed offerta di beni sempre più perfezionati e prodotti a costi progressivamente più competitivi.

Art. 59

I livelli qualitativi dei beni e l'ufficio ricerche di mercato. Nell'ambito del nucleo fasi dell'occupazione provinciale, viene costituito un ufficio ricerche di mercato che coordina le attività di analisi dell'orientamento del mercato per i beni prodotti dalle imprese provinciali.

L'ufficio propone i beni nelle varie fasi di sviluppo della produttività, con previsione di un allargamento della domanda provinciale di beni e quindi dell'occupazione.

Lo stesso ufficio è gestito dall'associazione di imprese provinciali ed utilizza gli apparati produttivi delle imprese provinciali.

Sulla base delle indicazioni dell'ufficio ricerche di mercato, si orienterà la produzione provinciale nei livelli qualitativi garantiti da determinati accorgimenti tecnici, che saranno sollecitati anche attraverso studi e ricerche dell'ufficio innovazioni provinciale.

Ad ogni livello di beni prodotti con certi sistemi tecnici e lavorativi riferiti alla proprietà dei mezzi di produzione dei lavoratori dell'impresa, deve corrispondere un certo grado di occupazione, che deve comportare l'assorbimento totale delle fasce

di disoccupazione in ambito provinciale.

Art. 60

Coordinamento provinciale. La medesima attività organizzata dallo ufficio provinciale del lavoro in relazione alle fasi dell'allargamento dell'occupazione, sarà operata dalle sezioni dei settori di decentramento provinciale, per le imprese locali con meno di 20 addetti.

Esse dovranno inviare al nucleo provinciale gli schemi dell'aumento dei ritmi produttivi con rimedi tecnici, in relazione all'allargamento della proprietà dei mezzi di produzione da parte dei dipendenti di impresa.

Il nucleo opererà il coordinamento provinciale, uniformando per le stesse attività produttive, ritmi e celerità dei tempi di produzione nei loro elementi quantitativi e qualitativi di realizzazione di beni e servizi.

Art. 61

Trasmissione all'ufficio ricerche di mercato provinciale. Tali schemi saranno trasmessi all'ufficio ricerche di mercato per la previsione dell'allargamento dell'occupazione con livelli qualitativi superiori dei beni prodotti.

Art. 62

Il perseguimento della piena occupazione e l'automatismo dello allargamento produttivo. L'aumento qualitativo e quantitativo dei beni prodotti a costi competitivi; determina oltre certi livelli l'automatismo dell'allargamento produttivo, perché collegato con la consapevolezza inconscia del lavoratore proprietario, della necessità di mantenere quel certo livello qualitativo che andrà sempre ricercato con le iniziative di lavoro e con le intuizioni creative, che migliorano continuamente il prodotto.

L'ufficio ricerche di mercato provinciale cercherà e ricercherà, il livello qualitativo del bene che comporta l'automatismo dell'allargamento produttivo e qualitativo, per essere fonte di sempre maggiore benessere sociale e materiale per il socio proprietario di impresa.

Art. 62 bis

Ripartizione dei cittadini. Al fine dell'ottenimento della piena occupazione nelle imprese provinciali, i cittadini adulti che possono prestare una attività lavorativa, in ciascuna regione, e a cura degli uffici provinciali del lavoro - nucleo fasi dello aumento dell'occupazione, sono suddivisi secondo la dimensione delle imprese private e presso cui prestano attività lavorativa o secondo gli organi pubblici presso cui prestano il loro servizio lavorativo, in operatori occupati e non occupati presso tali imprese; in modo che si possano individuare i cittadini provinciali impiegati in imprese provinciali, ~~regionali~~ regionali o nazionali private o impiegati in organismi pubblici di livello provinciale, regionale o nazionale.

Questi valori numerici sono i punti di riferimento degli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, per il

perseguimento della piena occupazione per fasi.

Il disoccupato che rientra nel numero di cittadini facente parte della struttura produttiva provinciale, dovrà essere inserito nel progressivo assorbimento di manodopera operato da imprese provinciali private o da organismi pubblici, se entrerà in possesso dei requisiti necessari.

Ciò affinché ogni struttura del lavoro provinciale, regionale o nazionale, possa organizzare le attività più opportune che determinino l'assorbimento delle fasce di disoccupazione, partendo quindi non dalla totalità dei disoccupati, ma dalla quota spettante a ciascuna struttura produttiva privata o pubblica, provinciale, regionale o nazionale.

Art. 63

g) - Nucleo pianificazione economica. Il nucleo pianificazione economica ha il compito di pianificare nel tempo con piani annuali e poliennali, i costi delle ricerche sulla produttività nei rimedi lavorativi e tecnici.

La pianificazione riguarderà anche i costi delle sperimentazioni che si vorranno realizzare in relazione a diversi indirizzi, che tendono a massimizzare per fasi la produttività dei lavoratori delle imprese provinciali.

Art. 64

Ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi sarà operata, sulla base delle intese con i rappresentanti sindacali, tra imprese, soci dipendenti, soci proprietari e ufficio del lavoro come organo della struttura pubblica.

Vi sarà anche la partecipazione delle imprese di livello locale che operano nei vari settori di decentramento provinciale.

Art. 65

Ripartizione dei costi delle situazioni di recesso economico. Il nucleo provvederà a ripartire, previe intese sindacali, i costi delle situazioni di recesso economico, con piani poliennali, tra le imprese, i lavoratori dipendenti e l'ufficio del lavoro, in modo uniforme in ambito provinciale e regionale, attraverso il coordinamento dell'omonimo ufficio regionale.

Art. 66

h) - Nucleo accordi interprovinciali. Nell'unità imprese IDALRIMAT è presente un nucleo accordi interprovinciali che si occupa delle relazioni da tenere con l'omonimo ufficio del lavoro regionale e preposto al coordinamento dei vari uffici provinciali, con riferimento all'organizzazione delle funzioni lavorative di cui ai nuclei competenti.

Il nucleo accordi interprovinciali è organizzato per sottonuclei:

- a) - sottonucleo aumento della produzione e mobilità;
- b) - sottonucleo attività sociali dei soci e dipendenti dalle imprese provinciali;

- c) - sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione;
- d) - sottonucleo situazioni di recesso economico;
- f) - sottonucleo pianificazione economica;
- e) - sottonucleo fasi dell'aumento dell'occupazione.

Art. 67

Sottonucleo aumento della produzione e mobilità. Il sottonucleo aumento della produzione con la proprietà delle imprese devoluta ai dipendenti, comunicherà al nucleo regionale accordi interprovinciali, i risultati della produttività ottenuta con una determinata percentuale di capitale sociale, dato in proprietà ai dipendenti; e preparerà gli accordi interprovinciali cui parteciperanno le direzioni delle imprese provinciali, sia di dimensione locale che provinciale.

Nel preparare gli accordi interprovinciali per le attività produttive della provincia, terrà i collegamenti con l'ufficio accordi sindacali, del quale alcuni rappresentanti sindacali parteciperanno agli accordi predetti, in qualità di controllori delle condizioni minime delle percentuali della proprietà delle imprese, stabilito con il patto sociale di cui al progetto proprietà delle imprese.

Il sottonucleo diramerà altresì le direttive regionali sulle percentuali più opportune e operate nelle altre province, riferite alle quote di proprietà del capitale sociale delle imprese.

Art. 68

Organizzazione della mobilità in ambito interprovinciale. L'unità del sottonucleo predisporrà gli accordi interprovinciali realizzati attraverso l'omonimo ufficio regionale accordi interprovinciali, e diretti ad organizzare il trasferimento di operatori soci da una impresa all'altra, al fine di aumentare le capacità produttive delle imprese meno avvantaggiate per la presenza di tecniche produttive avanzate e non conosciute dai dipendenti o soci proprietari.

Per l'attività preparatoria degli accordi verranno sentiti e interessati i rappresentanti sindacali esperti in ciascun settore produttivo, al fine di garantire uguaglianza di trattamento economico e uniforme distribuzione dei tecnici tra le imprese, al fine di un progressivo e massimo raggiungimento dell'efficienza produttiva nelle varie imprese.

Art. 69

Sottonucleo attività sociali. Il sottonucleo provvederà a comunicare al nucleo regionale accordi interprovinciali, il numero di ore con retribuzione ridotta destinate volontariamente per la utilità delle imprese e degli organi pubblici provinciali.

Dall'organo regionale di coordinamento il sottonucleo riceverà l'entità della ricchezza prodotta, da devolvere alle imprese e a strutture provinciali per investimenti o per uno sviluppo più celere e più elevato delle imprese provinciali.

L'ufficio regionale determinerà così le potenzialità produttive della regione nelle imprese provinciali, riferite alle capacità di ~~svaligare~~ devolvere parte della ricchezza prodotta, ~~si~~ in modo aggiuntivo, al reinvestimento produttivo e ai servizi del terziario.

Dall'organo regionale potrà allora giungere l'impulso per un maggiore o minore sforzo solidarista in relazione alle esigenze dello sviluppo delle imprese e delle strutture produttive di dimensione provinciale.

Dell'attività del sottonucleo verrà interessato l'ufficio accordi sindacali, che controllerà l'equa distribuzione delle ore di lavoro da destinare ad attività sociali di impresa e di investimento nelle strutture produttive provinciali.

Rappresentanti sindacali parteciperanno alle riunioni regionali per stabilire le ore di lavoro da destinare ad attività sociali.

Art. 70

Sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro. Il sottonucleo predisporrà le attività organizzative dirette a preparare per la provincia di appartenenza, gli accordi della riduzione dell'orario di lavoro, cui parteciperanno rappresentanti sindacali a garanzia di una equa ed uniforme distribuzione della diminuzione dell'orario tra le varie attività produttive.

Art. 71

Sottonucleo situazioni di recesso economico. Il sottonucleo predisporrà per le imprese provinciali e locali, secondo la documentazione presentata dalle sezioni dei settori di decentramento, le attività dirette a sanare situazioni di recesso economico provinciale in modo da poter dare all'organo corrispondente regionale, gli strumenti per la valutazione della situazione provinciale; anche in relazione a misure suggerite dalla dimensione regionale, soprattutto nei casi di recesso economico che trovano la loro causa prima in condizioni precarie esistenti nel mercato regionale e nazionale.

Il sottonucleo predisporrà le intese interprovinciali per la provincia di appartenenza, atte a fronteggiare le situazioni di recesso economico, con i rimedi indicati e adottati uniformemente in ambito regionale, attese le varie situazioni produttive delle imprese provinciali.

Art. 72

Sottonucleo fasi dell'aumento dell'occupazione. Le fasi dello aumento dell'occupazione in relazione a livelli qualitativi e quantitativi di beni prodotti, nelle imprese provinciali, devono essere coordinate per le varie imprese provinciali delle diverse province della regione.

Per ottenere tale uniforme ordinamento delle fasi dello aumento dell'occupazione, il sottonucleo predisporrà la programmazione dello sviluppo con riferimento al proprio ambito provinciale, concordando in sede regionale l'accelerazione o il rallentamento dei ritmi produttivi, al fine di realizzare un

progresso produttivo uniforme delle province della regione.

Art. 73

Sottonucleo pianificazione economica. Il sottonucleo pianificazione economica fornirà all'omonimo ufficio regionale, i valori dei costi relativi alle ricerche sui rimedi tecnici diretti a potenziare la produttività.

Esso riceverà le direttive in merito alla ripartizione dei costi per ricerche e studi sull'aumento della produttività e per situazioni di recesso economico.

In base a tali direttive effettuerà la ripartizione dei costi con piani poliennali ed annuali, secondo gli accordi stipulati in sede regionale e tendenti ad effettuare una loro distribuzione uniforme tra imprese, dipendenti e uffici del lavoro.

Tale ripartizione corrisponderà di massima a quella effettuata nell'ambito delle imprese regionali di produzione di beni e servizi.

La medesima sistematica di suddivisione dei costi sarà operata nell'ambito delle imprese locali dei settori di decentramento provinciali, attraverso l'azione di coordinamento delle rispettive sezioni competenti dei medesimi settori.

2 A) - UFFICIO ACCORDI SINDACALI PROVINCIALE.

Art. 74

Competenze. L'ufficio accordi sindacali provinciale, sarà competente a predisporre le intese tra la direzione delle imprese provinciali e i soci proprietari e dipendenti delle imprese medesime, allo scopo di distribuire in modo equo e uniforme i costi dell'organizzazione del lavoro e di prevedere secondo criteri di giustizia e di equilibrio, le funzioni lavorative nella loro durata, tipologia e pratica esecuzione in funzione della massimizzazione del profitto di impresa e della produttività del lavoro.

In particolare gli accordi sindacali riguarderanno:

- a) - i rimedi tecnici prodotti per aumentare la produttività e il rendimento del lavoro;
- b) - le percentuali di proprietà dei mezzi di produzione da devolvere ai lavoratori dipendenti, per aumentare il valore qualitativo e quantitativo dei beni prodotti;
- c) - i criteri della mobilità del personale tecnico da impresa a impresa, per aumentare la capacità e la qualità produttiva di ciascuna impresa;
- d) - l'espletamento e la tipologia di attività lavorative effettuate per motivi sociali e di solidarietà;
- e) - la riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione, con previsione di una settimana lavorativa dal Lunedì al Mercoledì;
- f) - la equa adozione di misure atte ad arginare situazioni di recesso economico, in modo ~~da verificarsi~~ che vengano ad incidere sui vari operatori produttivi, cercando di evitare maggiori disagi per le categorie di lavoratori, proprietari e dipendenti in possesso di redditi minori;

- g) - le fasi dell'aumento dell'occupazione secondo criteri di potenziamento dei ritmi produttivi, che non siano contrari ai principi di equilibrio e di volontaria laboriosità della persona umana;
- h) - pianificazione della ripartizione dei costi della ricerca tecnologica in modo equo tra imprese, dipendenti e uffici del lavoro.

Art. 75

Rimedi tecnici per aumentare la produzione. La funzione del sindacato sarà quella di verificare, previ accordi con le direzioni delle imprese provinciali e locali, i rimedi tecnici atti a potenziare i ritmi produttivi e a migliorare la qualità dei beni e servizi prodotti, in modo che indidano uniformemente su tutte le categorie di lavoratori proprietari e dipendenti, visto l'interesse degli operatori alla massimizzazione della produttività del lavoro e quindi del profitto di impresa, che sarà totale con la partecipazione di tutti i dipendenti alla proprietà dei mezzi di produzione.

Art. 76

Il controllo del sindacato sull'interesse alla produzione. Al fine di giungere ad un razionale sistema produttivo che parta dall'interesse per la produzione derivante dalla proprietà dell'impresa, saranno verificate in sede sindacale provinciale le percentuali di proprietà dell'impresa che assicurano il miglior rendimento del lavoro e del capitale, evitando di strumentalizzare le scelte produttive e di investimento del capitale, con misure che derivano dalla permanenza di pregiudizi facenti capo a spirito corporativo e di classe, che danneggiano l'unità del processo produttivo nei suoi artefici, legati ora dall'unico interesse dato dalla proprietà della impresa.

Tale controllo troverà la sua massima operatività nelle misure da adottare per la massimizzazione del profitto, con la totale devoluzione in percentuali stabilite della proprietà delle imprese ai lavoratori dipendenti.

Art. 77

La mobilità del personale tecnico. Al fine di giungere ad un uniforme ed elevato sviluppo tecnologico dell'impresa, che offra sul mercato beni e servizi di livello qualitativo sempre più elevati, il sindacato controllerà che operatori tecnici di imprese provinciali; siano trasferiti periodicamente in quelle imprese provinciali non in possesso di operatori tecnici altamente capaci, e ciò al fine di permettere a tali imprese l'elevamento della qualità dei beni prodotti.

A tal fine saranno organizzati accordi tra le direzioni delle imprese provinciali e locali e i sindacati, concernenti anche aspetti economici degli operatori da trasferire temporaneamente da impresa a impresa.

Art. 74 bis

Sollecitazione della produttività. Il controllo e la sollecitazione da parte sindacale della produttività del lavoro del settore privato, ~~è necessario~~ sono necessari perché con l'aumento della produttività del lavoro, aumenta la domanda di beni prodotti per il miglioramento qualitativo e la maggiore concorrenzialità nei prezzi, condizione che determina l'allargamento dell'occupazione.

Art. 78

Attività lavorative di carattere sociale. Fra le ~~direzioni~~ rappresentanze delle direzioni delle imprese provinciali con meno di 100 addetti e locali con meno di 20 operatori, e le organizzazioni sindacali provinciali, saranno stabilite le quantità dei compensi per ora lavorativa da devolvere volontariamente alle imprese di appartenenza dei lavoratori, al fine di procedere ad un più celere sviluppo produttivo o di sanare momentanee difficoltà economiche delle aziende.

Medesimi accordi saranno stabiliti per devolvere alle strutture pubbliche provinciali e dei consorzi di imprese provinciali, quota parte dei compensi orari delle attività lavorative e degli utili di fine ~~esercizio~~ esercizio, per finanziare spese dirette all'investimento produttivo in complessi strutturali della organizzazione della produzione industriale, commerciale e del settore terziario di dimensione provinciale.

Art. 79

- La riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione. Tra le rappresentanze delle direzioni delle imprese provinciali e i sindacati provinciali, rappresentanti almeno del 5 per cento dei lavoratori e soci proprietari delle aziende provinciali e locali, saranno stabiliti accordi tendenti a stabilire le fasi della riduzione dell'orario di lavoro per le varie attività produttive, in regime di piena occupazione, in modo da portare progressivamente la durata della settimana lavorativa a giorni tre ~~settimane~~ dal Lunedì al Mercoledì.

Gli accordi sindacali provinciali dovranno seguire le risoluzioni delle direzioni delle imprese dirette a stabilire per fasi i livelli di maggiore produttività oltre i quali, scatta l'automatismo dell'aumento della produttività, condizione prima per la riduzione dell'orario di lavoro.

Gli accordi provinciali in argomento dovranno tener conto delle intese a livello regionale, tra le delegazioni sindacali provinciali delle varie province, in modo da adottare riduzioni di orario uniformi per le imprese provinciali della regione.

Art. 80

Situazioni di recesso economico. Tutte le misure dirette a sanare situazioni di deficit economico ed adottate dalle direzioni delle varie imprese provinciali, dovranno essere eseguite previo consenso delle organizzazioni sindacali provinciali.

A tale scopo nei periodi di negativa congiuntura produttiva dovranno essere stabiliti accordi tra le rappresentanze delle direzioni di imprese provinciali e locali e i sindacati provinciali, al fine di stabilire le misure a sanatoria delle condizioni di deficit.

Art. 81

Diversa articolazione di funzioni. Al fine di evitare che situazioni di recesso economico momentanee, siano considerate dalle dire-

zioni di impresa come strutturali carenze produttive e della domanda di mercato, le organizzazioni sindacali stabiliranno con le rappresentanze delle direzioni di impresa, le condizioni produttive che legittimano l'adozione di una diversa articolazione di funzioni nell'ambito del processo produttivo, che non comporta il ricorso alla riduzione dell'orario di lavoro e allo esonero di operatori produttivi.

L'ufficio accordi sindacali sarà interpellato dalla struttura analoga di altre province della regione, per adottare misure simili da impiegare in altri ambiti provinciali ~~simili~~, ove si verificano le medesime condizioni produttive.

Dalle organizzazioni sindacali e dalle direzioni delle aziende, andranno privilegiati gli aspetti tecnici della produzione, che indicano le misure necessarie per sanare situazioni di recesso economico.

Per questo alle riunioni relative dovranno partecipare esponenti sindacali esperti in materia economica e tecnologica riferite alle produzioni interessate alle situazioni di recesso.

Art. 82

Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività. In presenza di studi tecnici che consigliano la riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività produttive nelle imprese provinciali e locali le organizzazioni sindacali stipuleranno previsti accordi con le direzioni delle imprese in argomento, tendenti a verificare che la riduzione delle ore di lavoro sia maggiore per i soci che non sono parte essenziale del processo produttivo, in modo che si adottino criteri uniformi in ambito provinciale e tali da favorire la ripresa produttiva con immediatezza e con completezza, quando le condizioni di recesso tenderanno a scomparire.

Per il coordinamento regionale l'ufficio accordi sindacali, sarà orientato ad adottare una politica dell'attività lavorativa che sia uniforme per le varie province, in presenza di analoghe esigenze di sanatoria delle situazioni di recesso economico.

A tal proposito l'ufficio di coordinamento regionale, fisserà riunioni ed incontri con i rappresentanti sindacali provinciali al fine di seguire una unica linea di comportamento nella riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività, uniforme per tutte le province della regione.

Art. 83

Esonero di operatori produttivi. Gli accordi sindacali con la direzione delle imprese e i controlli effettuati in occasione di esoneri dall'attività lavorativa di soci proprietari o dipendenti, tenderanno a rendere prioritarie le misure di esonero in modo uniforme per tutte le imprese provinciali e locali, nel caso si tratti di dipendenti che non sono parte essenziale del processo produttivo.

Attraverso le intese interprovinciali, questa sistematica sarà adottata uniformemente in tutte le province della regione, con riferimento alle imprese provinciali e locali.

Art. 84

Riduzione generalizzata dell'attività lavorativa. I rappresentanti sindacali provinciali individueranno assieme con l'associazione di imprese provinciali, le cause tecniche che consigliano la riduzione generalizzata del lavoro per tutti i collaboratori dell'impresa, riducendo al minimo il numero di ~~impiegati~~ dirigenti, direttivi ed esecutivi, necessari per la minima produzione di impresa.

Negli accordi saranno stabiliti i soci proprietari e dipendenti da mantenere nel processo produttivo secondo schemi che individuano livelli decrescenti di attività produttiva.

Nel caso di situazione economica di recesso regionale, gli uffici accordi sindacali provinciali verranno coordinati dall'ufficio omonimo regionale per l'adozione di criteri uniformi nella diminuzione progressiva dell'attività lavorativa, secondo schemi di riduzione decrescente; uniformi in ambito regionale e per le varie imprese provinciali.

Art. 85

Le fasi dell'aumento dell'occupazione. L'aumento dell'occupazione organizzato per fasi dal nucleo corrispondente dell'ufficio del lavoro provinciale, seguirà principi tecnici di impiego progressivo e più celere delle energie volontariamente prestate dai soci proprietari e dipendenti.

Tuttavia per evitare che tale impiego non divenga opera di alcuni settori di operatori produttivi e non venga effettuato secondo criteri che pesano eccessivamente sulla condizione umana in termini di stress e di perdita di identità in favore del solo momento lavorativo, le organizzazioni sindacali secondo precisi accordi con le rappresentanze delle direzioni delle imprese provinciali e locali, stabiliranno di estromettere dal processo produttivo quei sistemi che pur accelerando i ritmi produttivi, pongono come momento centrale dell'esistenza dell'individuo il solo impegno per la realizzazione del bene o servizio.

I criteri tendenti ad eliminare simili possibilità negative per la vita psichica e fisica del soggetto, saranno estesi agli altri ambiti provinciali, attraverso il coordinamento dell'omonimo ufficio regionale del lavoro.

Art. 86

Attività alternative. Al fine di eliminare qualsiasi inconveniente di ordine psicologico ~~xxxxxx~~ con danno per la salute psicofisica del socio proprietario e del dipendente delle imprese provinciali, le organizzazioni sindacali con le associazioni di imprese provinciali, stabiliranno di alternare alle attività produttive in un certo settore di lavoro, pratiche di lavoro che possono essere espresse dal soggetto in settori diversi.

Così verranno organizzati periodi di lavoro alternativi che fanno transitare il lavoratore dal settore secondario a quello terziario o a quello primario, al fine di permettere la rigenerazione delle sue capacità e iniziative produttive.

Ciò verrà attuato in regime di normale congiuntura economica e produttiva.

Art. 87

Pianificazione e ripartizione dei costi. I costi relativi ai rimedi tecnici e lavorativi atti ad aumentare la produttività, i costi delle relative sperimentazioni e quelli derivanti dalle situazioni di recesso economico, saranno ripartiti tra imprese (soci proprietari e dipendenti) e ufficio del lavoro nella sua struttura pubblica, attraverso precisi accordi sindacali che preciseranno la percentuale di costo che potrà essere fatta gravare sulla collettività o sui singoli; proprio in funzione di una continuazione dell'attività produttiva, che non vi potrà essere se si inciderà maggiormente sui singoli.

Così la pianificazione di tali costi dovrà tenere conto della diluizione nel tempo di tali spese e dell'equilibrio caratterizzato dalla salvaguardia dell'incentivo alla produzione di tutti gli operatori produttivi, ma principalmente di quelli più numerosi, dai quali viene garantita la quantità, ma ~~xxxxxx~~ soprattutto la qualità del prodotto da offrire sul mercato.

Art. 88

Accordi sulle opportunità. Gli accordi sindacali hanno lo scopo di dare giustificazione e di accettare come rispondenti ai principi di una concreta attività produttiva e a quelli tendenti a risanarla, le volontà produttive dei collaboratori di impresa. Proprio perché queste sono poste nell'ambito dell'equilibrio e dell'iniziativa lavorativa che rispondono alle esigenze di laboriosità e di progresso della persona umana.

Essi danno così legittimazione e fanno corrispondere alla volontà della direzione di impresa, quella degli artefici della produzione, unite ora dal medesimo intento di massimizzare la produzione per il fine comune del maggior utile di fine esercizio.

Per questo l'azione sindacale deve essere diretta a far partecipare tutti i dipendenti di impresa, alla proprietà dei mezzi di produzione, in modo che l'interesse per l'utile sia lo obiettivo perseguito da tutti i collaboratori del processo produttivo.

3 A) - UFFICIO INNOVAZIONI, STUDI E RICERCHE PROVINCIALE.

Art. 89

Competenze. Il compito dell'ufficio innovazioni, studi e ricerche provinciale nelle attività di aumento della produttività del lavoro, è quello di valutare le proposte dei nuclei componenti l'unità imprese IDALREMAT dell'ufficio del lavoro provinciale e delle sezioni dei settori di decentramento provinciale, in relazione alle attività produttive delle imprese locali con meno di 20 addetti.

Se tale valutazione sarà positiva l'ufficio procederà ad una sperimentazione delle tecniche produttive proposte per la relativa adozione nei vari processi produttivi.

L'ufficio avrà il principale compito altresì di ricercare i rimedi tecnici che aumentano la produttività del lavoro.

Art. 90

Modalità delle proposte dei nuclei e delle sezioni (tabelle comparative). Per la presentazione delle proposte di innovazione ai settori produttivi, i nuclei e le sezioni dei settori di decentramento provinciale, dovranno essere individuati i criteri e gli obiettivi del potenziamento produttivo da sviluppare tecnicamente da parte dell'ufficio innovazioni.

Vale a dire che, sulla base delle tabelle comparative della produttività indicanti gli aspetti produttivi, che risultano potenziati con la devoluzione della proprietà delle imprese; è utile e produttivo approfondire e ricercare gli accorgimenti tecnici, che danno ancora maggiore sviluppo all'attività lavorativa dal punto di vista qualitativo e quantitativo, venendo ad incidere positivamente sull'aumento della produttività generale e per singolo prodotto.

Sulla base delle indicazioni derivanti dall'analisi delle tabelle comparative e di quelle di cui agli schemi per tipo di impresa, che individuano di massima i rimedi tecnici da perfezionare e da sperimentare, l'ufficio innovazioni organizzerà la propria attività di ricerca e di studio, da cui dovranno scaturire le nuove tecniche di lavoro e di accelerazione dei ritmi produttivi nell'ambito del miglioramento qualitativo e dell'aumento produttivo in regime di costi concorrenziali sul mercato interno e internazionale.

Le stesse modalità indicate nei commi precedenti verranno adottate dalle sezioni dei settori di decentramento provinciale,

nella trasmissione delle proposte relative.

Art. 91

Sperimentazione. Le nuove sistematiche tecniche delle attività produttive prima di essere adottate in tutte le imprese provinciali e locali della circoscrizione provinciale, dovranno essere sottoposte ad una adeguata sperimentazione in imprese campione, per essere queste in possesso di operatori efficienti dal punto di vista della pratica lavorativa e per avere la capacità di offrire i beni e servizi prodotti su un ampio mercato provinciale e comunque sensibile alle innovazioni nei beni realizzati dalle stesse.

Art. 92

Accelerazione dei ritmi produttivi. Gli studi e le ricerche sulla accelerazione dei ritmi produttivi dovranno tener conto dei problemi derivanti dall'equilibrio fisiopsichico della persona umana, anche tenendo conto dei periodi di attività alternative, di cui l'operatore di impresa potrà godere, per potenziare sempre più le reali iniziative produttive e per rigenerarsi delle energie spese nel processo produttivo.

Art. 93

Schema per ogni tipo di attività produttiva. L'ufficio innovazioni avrà il compito di predisporre autonomamente gli schemi dell'aumento della produttività nei rimedi tecnici per ogni tipo di attività produttiva, facendo riferimento alle attività prodotte in imprese provinciali e locali, soprattutto con riferimento alle capacità del mercato provinciale di assorbire i nuovi beni prodotti.

Art. 94

Sperimentazione dell'imputazione dei guadagni. Dovrà essere sperimentata anche l'influenza sulle capacità produttive ed economiche dell'impresa, dell'imputazione di una maggiorazione di ore di lavoro necessaria per l'aumento della produttività del lavoro, alla corrispondenza di maggiori utilità in percentuale a fine anno, oppure alla immediata maggiorazione mensile degli stipendi, sia per i soci proprietari che per i dipendenti ancora non proprietari.

Va ribadito che l'incentivazione alla produzione si otterrà sicuramente con effetti positivi sulla economia nazionale, se la proprietà delle imprese in parte passata ai dipendenti delle imprese, ~~xxxxxxx~~ lo sarà per tutti i dipendenti delle stesse e per la ~~xxxx~~ parte maggiore delle medesime aziende.

Se ciò accadesse, anche i lavoratori dipendenti saranno stimolati a produrre di più in funzione di un allargamento anche a loro della partecipazione agli utili di fine esercizio.

Art. 95

Valutazione dei ritmi produttivi. Gli studi e le ricerche dovranno tendere ad ottenere ritmi produttivi più celeri in tutto l'ambito provinciale, sia per le imprese provinciali che per quelle locali.

Per questo l'ufficio innovazioni darà alle sezioni dei settori di decentramento provinciale, le stesse direttive di potenziamento della produttività con nuovi ritrovati tecnici, facendoli adottare attraverso riunioni che siano tenute con le rappresentanze delle direzioni delle imprese locali della provincia, ed organizzate dalle relative sezioni periferiche.

Art. 96

Coordinamento regionale. L'omonimo organismo dell'ufficio del lavoro regionale, unita' imprese IDALRIMAT, provvederà a coordinare le attività di ricerca degli uffici innovazioni provinciali, con accordi e intese interprovinciali, che tenderanno a settorializzare la ricerca per evitare duplicazioni di attività di studio e quindi per evitare sprechi di tempo e di risorse impiegate.

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE

4 A) - UNITA' PROVINCIALE SERVIZI TERZIARI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 97

Nuclei dell'unità servizi terziari del pubblico impiego.

L'unità servizi terziari della pubblica amministrazione è divisa nei seguenti nuclei:

- a) - Nucleo aumento dell'efficienza della P.A. con la privatizzazione e la mobilità;
- b) - nucleo rimedi tecnici per la diminuzione dei tempi di produzione dei servizi pubblici;
- c) - nucleo attività sociali dell'unità servizi terziari;
- d) - nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione ;
- e) - nucleo situazioni di recesso economico;
- f) - nucleo accordi interprovinciali sull'aumento dell'efficienza della P.A.;
- g) - area di coordinamento delle sezioni dei settori di decentramento provinciale; da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Quest'ultima ha il compito di riunire le funzioni di coordinamento delle sezioni periferiche, nelle attività di organizzazione dell'efficienza degli organi periferici della P.A.; ora espletate da unità di coordinamento presenti nei nuclei citati sopra.

Art. 98

Personale dell'ufficio del lavoro provinciale. Il personale dirigente, direttivo, di concetto ed esecutivo dell'unità imprese IDALRIMAT, sarà totalmente privato e incaricato dalla associazione di imprese provinciale, salvo il numero di rappresentanti sindacali, che in qualità di esperti in materie economiche e lavorative, fanno parte dei vari uffici componenti.

Tale presenza di elementi sindacali sarà concordata tra l'associazione di imprese e i sindacati che rappresentano almeno il 5 per cento dei lavoratori della provincia.

Il personale dell'ufficio accordi sindacali del comparto attività produttive private, sarà costituito da rappresentanti sindacali di livello dirigenziale e direttivo, nonché esecutivo del medesimo ambito sindacale.

Il personale dell'ufficio innovazioni provinciale sarà costituito totalmente da operatori privati dominati dalla associazione di imprese provinciali, con le medesime eccezioni di personale appartenente all'organizzazione sindacale provinciale secondo i citati accordi.

Il personale dell'unità servizi terziari del pubblico impiego dell'ufficio del lavoro provinciale, sarà costituito da personale pubblico e privato secondo le modalità indicate nello art. 96 del progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Per il personale dirigente e direttivo dei vari uffici del comparto attività produttive pubbliche, si applicano i criteri indicati nell'articolo 9 del progetto scuola e riferiti alla sperimentazione dell'affidamento delle funzioni dirigenziali per il 50 per cento degli organi dirigenziali e direttivi, a personale privato con contratto a termine, in seguito alla presentazione ed accettazione del relativo progetto di lavoro.

Art. 99

a) - Nucleo aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Il nucleo ha il compito di valutare l'aumento dell'efficienza della P.A. nei suoi organi provinciali, con la privatizzazione della medesima indicata nel progetto relativo; tale aumento sarà considerato in funzione delle percentuali di personale privato, a cui vengono affidati compiti prima svolti da pubblici impiegati.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e della legge sulla privatizzazione della P.A.; le funzioni degli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali, ~~di cui agli articoli 98 - III - 104 del progetto privatizzazione,~~ verranno devolute per le competenze provinciali al nucleo in argomento.

Art. 100

Indagine per campioni. L'indagine sull'aumento dell'efficienza del servizio pubblico sarà diretta ad accertare i relativi miglioramenti in funzione delle percentuali di personale privato da immettere negli organi pubblici, attesa l'esigenza di mantenere la continuità della struttura pubblica con il 25 per cento nelle attività amministrative non essenziali e con il 75 per cento per quelle istituzionali essenziali.

L'ufficio del lavoro nel nucleo in argomento farà delle indagini per campione nei vari uffici pubblici, per valutare il rendimento e l'efficienza dei servizi, che si può misurare con i tempi di esecuzione dei servizi in presenza di certi requisiti qualitativi,

contenuti in uno schema dell'efficienza dei servizi.

Può l'ufficio o le sezioni periferiche ridurre ulteriormente il 75 % di servizi essenziali affidati ad operatori pubblici, con un minimo non superabile del 25 % per le ragioni di continuità citate.

Art. 101

Tabelle comparative. In relazione alle fasi della privatizzazione della P.A. indicate nell'articolo 97 del progetto relativo, si potrà valutare il miglioramento del servizio pubblico con la elaborazione di tabelle comparative, che confrontino la qualità dello stesso con ~~l'organizzazione~~ quella derivante dall'organizzazione precedente.

Art. 102

Coordinamento delle sezioni provinciali. Nelle attività di sondaggio per campione, il nucleo aumento dell'efficienza diramerà direttive uniformi ed atte a far acquisire livelli di efficienza con le medesime percentuali di funzioni affidate ad organi pubblici e privati.

Art. 103

Mobilità del personale. Il nucleo in argomento gestirà la mobilità del personale dal settore privato a quello pubblico, attraverso gli incarichi affidati con contratti a termine e relativi a funzioni pubbliche devolute a soggetti privati nell'ambito dell'organizzazione della privatizzazione della pubblica amministrazione, con riferimento agli uffici di dimensione provinciale.

Tali uffici sono stati individuati nella loro tipologia secondo i criteri indicati nell'art. 84 del progetto privatizzazione della P.A.

Art. 104

b) - Nucleo rimedi tecnici. In relazione alle tabelle comparative redatte dal nucleo precedente e relative alle varie attività pubbliche, verranno compilati degli schemi tipo per i vari settori di attività pubbliche degli uffici della P.A. provinciali, relativi alle caratteristiche qualitative e temporali dei servizi pubblici, da trasmettere all'ufficio innovazioni provinciale, al fine della sperimentazione delle proposte di miglioramento dei servizi per una adozione in via generale.

Gli schemi tipo, in funzione del miglioramento del servizio dovuto alla privatizzazione, includeranno i tempi massimi di produzione del servizio, da sperimentare a cura dell'ufficio innovazioni e comprenderanno i requisiti qualitativi del servizio in presenza di una certa celerità.

Per ogni servizio pubblico dovranno essere compilate delle schede tipo, contenenti gli elementi indicati da trasmettere per la sperimentazione all'ufficio innovazioni del comparto attività produttive pubbliche.

Art. 105

Coordinamento delle sezioni provinciali. Nei confronti delle sezioni dei settori di decentramento, verranno richieste le schede delle attività pubbliche che si espletano in tali sedi, al fine di una valutazione e di un ordinamento uniforme in considerazione delle proposte da avanzare all'ufficio innovazioni.

Art. 106

c) - Nucleo attività sociali. Il personale dei vari uffici pubblici provinciali, sarà chiamato a devolvere periodicamente e in relazione alla programmazione di uno sviluppo produttivo e sociale più celere o a situazioni di recesso economico, quota parte di un certo numero di ore lavorative da determinare in sede di accordi sindacali, per il miglioramento dei servizi terziari di cui agli uffici pubblici provinciali o da devolvere a favore di imprese private.

Ciò verrà compiuto tutte le volte che l'organizzazione delle attività produttive ~~private~~ private, lo disporrà per l'investimento nelle strutture produttive provinciali e del terziario, secondo intese che andranno stabilite tra associazioni provinciali di imprese e dirigenza dell'unità servizi terziari della P.A.

Per l'oggetto del contributo dei dipendenti pubblici e di quelli privati incaricati con contratto a termine, nonché per quanto concerne le tabelle delle retribuzioni ridotte, si rimanda agli articoli 36 e 34.

Gli stessi criteri verranno adottati dalle sezioni dei settori di decentramento provinciale con riferimento agli uffici pubblici di carattere locale.

Art. 106 bis

Orario delle attività lavorative. Per dare la possibilità di effettuare con maggiore regolarità e sistematicità le attività sociali, i soci-proprietari e dipendenti delle imprese private che vogliano svolgere volontariamente le attività sociali, osserveranno l'orario 8 - 14 ~~ora~~ e un rientro pomeridiano, tutti i giorni della settimana, con la possibilità di aggiungere uno o più rientri per l'espletamento delle attività sociali.

Per i dipendenti pubblici l'orario 8 - 14, va esteso ove già non lo sia, a tutti i settori di lavoro, al fine di permettere di svolgere con regolarità le citate attività sociali.

Art. 106 ter

Sperimentazione. Per trovare il giusto equilibrio retributivo che stimola la produzione di attività sociali; il nucleo attività sociali del comparto attività produttive pubbliche e private, sperimenterà il compenso delle ore lavorative prestate per solidarietà, ponendo come livello minimo $1/3$ del valore normale e massimo $1/2$, del medesimo normale compenso orario.

Art. 107

- d) - Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione. Per i dipendenti pubblici la riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione del settore privato, sarà realizzabile con la devoluzione di un maggior numero di servizi pubblici essenziali e non essenziali a imprese private incaricate con contratto a termine; in modo da ridurre il numero di ore lavorative dei dipendenti pubblici, il cui rendimento ora è lo stesso di quello del settore privato.

La riduzione dell'orario sarà uniforme in ambito provinciale per gli uffici centrali provinciali e per quelli periferici dei settori di decentramento, a cui andranno inviate direttive di coordinamento.

Art. 108

- e) - Nucleo situazioni di recesso economico. Il nucleo avrà la funzione di organizzare la riduzione delle attività lavorative in condizioni di recesso economico, in funzione della diminuzione dei servizi pubblici, causata da situazioni di recesso economico.

Nei casi in cui non potranno essere ridotte le ore di lavoro o non si potranno esonerare operatori, per essere la loro attività necessaria anche in caso di recesso economico, l'ufficio del lavoro provinciale provvederà a ridurre per ciascun operatore del settore pubblico provinciale, con gradualità decrescente in relazione alla gravità delle situazioni di recesso, il compenso orario delle varie attività lavorative prestate, in modo da devolvere le minori retribuzioni al risanamento di situazioni di recesso economico delle imprese private.

Art. 109

Trasmissione delle tabelle delle riduzioni. L'ufficio del lavoro provinciale trasmetterà le tabelle delle riduzioni degli stipendi degli impiegati pubblici, agli uffici che provvedono al pagamento dei medesimi.

La dichiarazione delle condizioni di crisi economica che comportano le riduzioni degli stipendi, sarà effettuata dagli organi regionali e nazionali dell'organizzazione del lavoro, rappresentati dagli uffici regionali e interregionali del lavoro.

Art. 110

- f) - Nucleo accordi interprovinciali. Il nucleo accordi interprovinciali dell'unità servizi terziari del settore pubblico provinciale, avrà il compito di predisporre gli accordi tra le strutture pubbliche provinciali, in merito all'aumento della efficienza della P.A. in ciascun ambito provinciale, e alle altre funzioni di cui ai nuclei precedenti. Esso è costituito dai seguenti sottonuclei:
- a) - sottonucleo aumento dell'efficienza e mobilità del personale;
 - b) - sottonucleo attività sociali dei dipendenti pubblici provinciali;
 - c) - sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione;
 - d) - sottonucleo situazioni di recesso economico.

Art. 111

- a) - Sottonucleo aumento dell'efficienza della P.A. provinciale. Il sottonucleo sulla base delle indicazioni provenienti dalle percentuali di privatizzazione della P.A., comunicherà al nucleo regionale di coordinamento, i risultati dell'efficienza dei servizi pubblici con quelle percentuali, in modo che lo stesso organo regionale possa dare le indicazioni del caso ad altri uffici provinciali che si interessano dell'incremento dell'efficienza, in presenza di determinate percentuali di affidamento delle funzioni pubbliche a privati.

Le indicazioni ad altri uffici provinciali saranno comunicate previ accordi interprovinciali tra i sottonuclei in argomento.

Art. 112

- b) - Sottonucleo attività sociali. Il sottonucleo provvederà a comunicare all'omonimo ufficio regionale, le ore di lavoro che i dipendenti pubblici degli organi provinciali, destinano ad attività sociali.

La acquisizione del numero di ore da destinare ad attività di incremento produttivo del terziario e delle strutture produttive provinciali, sarà precisata in seguito ad accordi interprovinciali organizzati dall'organo regionale di coordinamento.

Del sottonucleo in argomento e di quello precedente, faranno parte rappresentanti sindacali, i quali valuteranno l'opportunità di devolvere ad attività sociali quota parte dei compensi orari per le varie attività lavorative pubbliche, di altre province.

Ciò anche in relazione alla devoluzione operata dai soci proprietari e dipendenti, di ~~attività~~ imprese private, di altre province che operano nelle imprese provinciali di una determinata circoscrizione provinciale.

Art. 113

c) - Sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro. L'attività del sottonucleo sarà diretta a preparare gli accordi interprovinciali da siglare nelle sedi di coordinamento regionale, e riferita alla uniforme sistematica adottata nelle province della regione, al fine di ridurre l'orario di lavoro dei dipendenti pubblici con il maggior affidamento di funzioni pubbliche a imprese private, per mezzo di contratti a termine.

Art. 114

d) - Sottonucleo situazioni di recesso economico. Il sottonucleo avrà il compito di comunicare all'organo di coordinamento regionale le decurtazioni che devono essere effettuate sulle retribuzioni mensili, per contribuire al risanamento degli stati di recesso economico; e di preparare gli accordi interprovinciali al fine di uniformare le misure economiche da adottare, in relazione a quelle stabilite da altri uffici del lavoro provinciali.

A tali accordi prenderanno parte esponenti sindacali dell'organizzazione sindacale provinciale, al fine di adottare misure uniformi per i dipendenti pubblici degli organi provinciali della P.A.

5 A) - UFFICIO ACCORDI SINDACALI PROVINCIALE.

Art. 115

Competenze. L'ufficio accordi sindacali del comparto attività produttive pubbliche dell'ufficio del lavoro provinciale, avrà il compito di favorire l'aumento dell'efficienza degli organi della P.A. nell'ambito della privatizzazione degli stessi, secondo le percentuali di personale pubblico e privato stabilite dal progetto privatizzazione della P.A.; e di controllare l'equa ripartizione dei costi di situazioni di recesso economico, nonché di favorire e stimolare la devoluzione di quota parte dei compensi delle attività lavorative per le attività sociali.

Il controllo e la sollecitazione dell'efficienza del settore pubblico è importante perché con essa si migliora la qualità dei servizi collettivi, che servono a tutta la comunità statale con suo beneficio immediato; ma soprattutto si garantisce un certo livello occupazionale, perché si crea il presupposto per la maggiore efficienza del settore privato, direttamente connessa con i servizi pubblici, come nel caso della formazione pro-

fessionale e scolastica, dal prelievo fiscale, degli investimenti produttivi, della programmazione economica, ecc.

In particolare gli accordi sindacali riguarderanno:

- a) - le intese sui rimedi tecnici atti ad aumentare l'efficienza degli organi della P.A. in ambito provinciale;
- b) - la progressione per fasi della privatizzazione della P.A. provinciale, con la riduzione graduale e progressiva del personale pubblico negli uffici relativi; come previsto negli articoli 96 e 97 del progetto privatizzazione della P.A.;
- c) - i criteri della mobilità del personale dal settore produttivo privato a quello pubblico, operato con contratto a termine, da stipularsi a cura delle rispettive amministrazioni;
- d) - l'entità della riduzione per categorie di lavoratori pubblici provinciali dei compensi per ore di lavoro da stabilirsi, al fine della devoluzione ad attività sociali, dirette al finanziamento di investimenti che potenzino le strutture produttive provinciale e quelle terziarie della P.A., in funzione di una maggiore produzione di beni e servizi;
- e) - la riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti pubblici in regime di piena occupazione;
- f) - l'equa ripartizione tra le varie categorie di operatori pubblici provinciali, delle sovvenzioni necessarie per contribuire a sanare situazioni di recesso economico che hanno colpito il complesso produttivo provinciale.

Tale ripartizione andrà effettuata d'intesa con le strutture sindacali regionali e interregionali e con gli organi regionali e nazionali della programmazione economica.

Art. II6

Intese sui rimedi per aumentare l'efficienza della P.A. provinciale. Le organizzazioni sindacali provinciali stabiliranno precisi accordi con la dirigenza degli uffici innovazioni provinciali per ciascun settore operativo, d'intesa con l'associazione provinciale di imprese private che vengono incaricate con contratto a termine, di gestire determinati settori pubblici; tali accordi saranno relativi alla istituzione di un sistema che potenzi continuamente l'efficienza dei servizi della P.A. provinciale, fissando i tempi massimi della esecuzione dei servizi pubblici del terziario ~~in~~ e le caratteristiche qualitative dei servizi, contenute in tabelle dell'efficienza redatte dall'ufficio innovazioni del comparto attività produttive pubbliche provinciali.

Art. II7

La progressione della privatizzazione. L'ufficio accordi sindacali procederà ad organizzare gli accordi sindacali relativi alla progressione della privatizzazione della P.A. provinciale, nel numero di servizi pubblici da devolvere ad imprese private con contratto a termine, secondo le percentuali stabilite dagli articoli 96 - 97 del progetto di privatizzazione della P.A.

Ciò al fine di tutelare l'interesse dei lavoratori pubblici e privati, nell'utilizzo pieno e concreto delle loro attività produttive svolte nell'interesse personale e dell'intera società.

Tali accordi saranno stabiliti tra i dirigenti degli uffici privatizzazioni, le associazioni di imprese provinciali e le organizzazioni sindacali provinciali.

Art. 118

La mobilità del personale. La mobilità del personale dal settore privato a quello pubblico operato con contratto a termine, deve avvenire per dare impulso alla scarsa produttività del settore pubblico e non per creare aree di acquisizione dei profitti per le imprese private non giustificate dalle esigenze produttive.

Gli accordi sindacali tra le associazioni di imprese provinciali e la dirigenza dell'ufficio del lavoro con le rappresentanze sindacali, saranno diretti ad individuare le aree funzionali che possono portare al massimo livello l'efficienza della P.A. provinciale, con notevole influsso sul comparto attività produttive pubbliche e private.

Art. 119

Le attività sociali. Al fine di operare una equa riduzione dei compensi delle ore lavorative, da devolvere alle attività sociali indicate nell'articolo 106, le organizzazioni sindacali provinciali si accorderanno con la dirigenza dell'ufficio del lavoro e con la associazione di imprese provinciali, per stabilire la misura delle riduzioni per categoria e livello retributivo dei dipendenti pubblici, che vogliano partecipare a queste azioni di carattere sociale.

Coloro che accetteranno la decurtazione del compenso per un certo numero di ore lavorative, prestate oltre l'orario di servizio in imprese private di produzione, verranno iscritti nell'anagrafe sociale e verranno ricompensati a fine anno con riconoscimenti di carattere morale, sociale ed economico; consistenti in agevolazioni anche economiche relative ad attività ricreative, culturali e commerciali, riferite queste a sconti nell'acquisto di determinati beni e nella ricerca di attività lavorative per i componenti del proprio nucleo familiare.

Gli accordi sindacali tenderanno a stabilire la quantità e la qualità di attività sociali che danno luogo a determinati riconoscimenti di carattere sociale, morale ed economico.

Art. 120

La riduzione dell'orario di lavoro e la piena occupazione. Le organizzazioni sindacali si attiveranno per la preparazione degli accordi relativi alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici provinciali, con l'aumento delle attività espletate da organi produttivi privati.

Ciò al fine di stabilire una progressione del lavoro uniforme nella diminuzione dei dipendenti pubblici provinciali, analoga a quella che avviene per il settore produttivo privato.

Gli accordi saranno siglati con le associazioni di imprese private e la direzione del nucleo dell'ufficio del lavoro corrispondente del comparto attività produttive private.

Art. 121

Le sanatorie per le situazioni di recesso economico. Saranno stabilite con la dirigenza dell'ufficio del lavoro provinciale nucleo corrispondente, e con rappresentanti nazionali del Ministero del lavoro, le decurtazioni agli stipendi dei vari dipendenti pubblici provinciali, suddivisi per funzioni, classi e livelli di retribuzione, da effettuarsi in caso di situazioni di recesso economico, e ciò per contribuire a sanare tali negative congiunture del settore produttivo privato.

Ciò verrà fatto in modo uniforme per i vari dipendenti pubblici di ciascuna regione, in relazione a situazioni di crisi regionali o nazionali.

6 A) - UFFICIO INNOVAZIONI DEL COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE PROVINCIALI.

Art. 122

Competenze. I compiti dell'ufficio innovazioni del comparto attività produttive pubbliche provinciali, sono quelli di valutare per la eventuale sperimentazione, le proposte del nucleo rimedi tecnici provinciale, diretti ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici offerti dagli organi della P.A. provinciale.

Tali rimedi tecnici saranno ricercati anche autonomamente dallo ufficio in argomento, come compito principale dello stesso.

Le proposte di adozione di nuove sistematiche tecniche di rinnovamento degli organi pubblici provinciali, proverranno anche dalle sezioni dell'unità servizi terziari del pubblico impiego dei settori di decentramento provinciale.

Art. 123

Tabelle comparative e schemi tipo. In seguito alla produzione da parte dei nuclei competenti, delle tabelle comparative e degli schemi tipo nei quali sono previsti i tempi massimi per ciascun servizio pubblico nelle modalità esecutive, e le caratteristiche qualitative degli stessi; l'ufficio innovazioni valuterà le possibilità tecniche di tradurre le proposte, in sistematiche concrete di funzionamento degli uffici pubblici provinciali, procedendo ad una eventuale adeguata sperimentazione in uffici della P.A. provinciale presi come campione.

Verranno cioè analizzate tecnicamente e praticamente con op-

portune sperimentazioni, se i tempi massimi indicati nello esercizio delle varie attività pubbliche, sono realizzabili dai vari operatori e se le caratteristiche qualitative del servizio possono mantenere gli stessi contenuti in un tempo di esercizio via via inferiore nella durata.

Art. 124

Sperimentazione. Sulla base delle proposte del nucleo rimedi tecnici e delle iniziative autonome, per ogni proposta valida di miglioramento qualitativo dei servizi terziari pubblici provinciali, sarà analizzata la relativa sperimentazione, che verrà arricchita dagli intuizioni organizzativi prodotti dall'ufficio innovazioni.

Art. 125

Schema per ogni tipo di attività pubblica provinciale dei vari settori. Per ogni tipo di attività pubblica provinciale caratterizzante un certo settore amministrativo, sarà redatto uno schema dell'efficienza del servizio, contenente i tempi massimi di esercizio e le caratteristiche qualitative.

Tali schemi saranno diramati ai vari uffici pubblici provinciali, per l'attuazione e la verifica.

Funzionari dell'ufficio innovazioni verificheranno periodicamente i termini di tali schemi, per la reale e concreta realizzazione della maggiore efficienza produttiva del settore pubblico.

I dirigenti dell'ufficio innovazioni si accorderanno con i rappresentanti sindacali sulle sietantiche migliorative dell'efficienza, che siano conformi con il principio di progressivo aumento tecnico e lavorativo della produzione dei servizi pubblici, nello ambito dell'equilibrio fisico e psicologico della persona umana.

Art. 126

Coordinamento regionale. L'organismo regionale dell'ufficio del lavoro regionale che si interessa di innovazioni della struttura produttiva pubblica regionale; opererà il coordinamento tra i vari uffici innovazioni provinciali, al fine di adottare uniformi sistematiche in ambito regionale, anche specializzando la ricerca per settore, da affidare a ciascun ufficio innovazioni provinciale.

7 A) - ANAGRAFE SOCIALE

Art. 127

Istituzione e competenze. Viene istituita in ogni Prefettura provinciale l'anagrafe sociale, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In essa verranno registrati da parte del personale dell'associazione provinciale di imprese, tutte le attività sociali prestate da soci proprietari di impresa, da dipendenti di imprese private e da organi della P.A. provinciali, regionali e nazionali.

Tali attività sono quelle previste dagli articoli 106 e lo scopo dell'istituzione dell'anagrafe sociale è quello di stimolare la produzione di attività sociali, attraverso la registrazione di quelle prodotte da ciascun cittadino, che nei vari livelli quantitativi daranno diritto a riconoscimenti di carattere morale, sociale ed economico; tutti puntualmente registrati nell'anagrafe sociale.

L'anagrafe rilascerà a richiesta dell'interessato, dei certificati che indicano qualitativamente e quantitativamente, la vocazione del soggetto per le attività sociali e che costituirà titolo di merito, secondo il livello sociale acquisito con la effettiva produzione di attività sociali, per la individuazione delle potenzialità sociali e solidali con cui il soggetto si esprime nella società e partecipa alla vita di relazione e produttiva della comunità statale.

Art. 128

Entità delle attività sociali. Devono essere previsti livelli qualitativi e quantitativi delle attività lavorative prestate per solidarietà, a ciascuno dei quali corrisponde il relativo riconoscimento morale, sociale ed economico.

I livelli citati hanno la funzione di individuare le potenzialità sociali dei cittadini, che devono essere considerate dagli organi di governo provinciali, regionali e nazionali, per l'impostazione delle attività di sviluppo che si programmano in relazione a certi obiettivi da perseguire più o meno celermente e per il superamento di momenti di crisi economica che investono sistemi produttivi dello Stato in via generale o locale regionale.

Art. 129

Riconoscimenti morali. I riconoscimenti morali si riferiscono ad attestati di benemeranza attribuiti a chi abbia prestato una qualsiasi azione lavorativa per solidarietà, nei confronti e in funzione

di imprese private o della struttura produttiva provinciale, regionale o nazionale.

Sono anche riconoscimenti che permettono l'accesso alle organizzazioni e circoli di elevato contenuto sociale e danno diritto di fregiarsi con onorificenze pubblicamente conferite e rese note alle comunità dello Stato con i vari mezzi di comunicazione.

Art. 130

Riconoscimenti economici. I riconoscimenti economici vanno graduati secondo i livelli di attività economiche prestate, a ciascuno dei quali corrisponderà un determinato riconoscimento che potrà consistere in:

- a) - agevolazioni economiche nella fruizione di servizi ricreativi in impianti pubblici e privati o in circoli di qualsiasi livello sociale;
- b) - fruizione di periodi di soggiorno estivo e invernale in località turistiche marine o montane, scelte dall'interessato;
- c) - agevolazioni economiche nell'acquisto di beni mobili o immobili concesse dagli enti produttivi. Le agevolazioni economiche devono consistere in cospicue riduzioni di prezzo di acquisto dei beni citati;
- d) - interessamento di enti pubblici e privati per concrete azioni produttive di effetti immediati, dirette a facilitare la ricerca di attività lavorative per i componenti del nucleo familiare del socio proprietario di impresa o del dipendente pubblico o privato. Se un certo livello di attività sociali dà diritto a questo riconoscimento economico, tale livello va mantenuto nel tempo per periodi stabiliti, pena la perdita dei benefici citati.

- e) - ~~Le attività sociali per essere considerate e registrate nell'anagrafe vanno prestate con regolarità~~

Altri riconoscimenti economici previsti in ciascun ambito provinciale e secondo le disponibilità delle imprese di produzione di beni e servizi e degli organismi pubblici.

Le attività sociali per essere considerate e registrate nell'anagrafe vanno prestate con regolarità e secondo i tempi e gli organi stabiliti dalle imprese private presso cui vengono prestate le attività lavorative.

Le imprese comunicheranno all'anagrafe le modalità delle prestazioni lavorative in modo che ~~la~~ chi le voglia prestare sia informato compiutamente all'atto della richiesta di prestazione di attività sociali.

STRUTTURA REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE

Art. 131

Struttura regionale. La struttura regionale dell'organizzazione del lavoro è costituita dagli uffici regionali del lavoro e dalle sezioni staccate ubicate presso gli omonimi uffici provinciali.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio regionale verrà ubicato, previa intese con ciascuna giunta regionale, presso l'assessorato regionale ai rapporti con le aziende, in previsione della devoluzione alle regioni della materia relativa alla organizzazione delle attività produttive pubbliche e private.

Fanno parte dell'ufficio del lavoro regionale, gli uffici accordi sindacali regionali, competenti a siglare gli accordi relativi ad attività lavorative prestate in imprese private di livello regionale, con più di 100 addetti e meno di 1.000, nonché gli uffici innovazioni regionali con le stesse competenze di quelli provinciali, ma riferiti a soci proprietari o dipendenti dalle imprese private di livello regionale e dagli organi pubblici di livello regionale.

L'ufficio regionale del lavoro è diviso allora in due comparti:

- comparto attività produttive private e comparto attività produttive pubbliche.

Il primo è diviso in:

- 1 B) - Unità imprese IDALRIMAT regionali;
- 2 B) - ufficio accordi sindacali regionali per le imprese private regionali;
- 3 B) - ufficio innovazioni, studi e ricerche delle attività produttive private, espletate nelle imprese regionali.

Il secondo è diviso in:

- 4 B) - unità regionale del pubblico impiego;
- 5 B) - ufficio accordi sindacali regionali riferiti agli organismi pubblici di dimensione regionale;
- 6 B) - ufficio innovazioni, studi e ricerche, delle attività produttive pubbliche, riferite ad organi pubblici di dimensione regionale.

Le sedi staccate provinciali avranno la stessa organizzazione, ma senza gli uffici accordi sindacali e quelli delle innovazioni, presenti solo nella sede centrale regionale.

Art. 131 bis

Direzione della struttura regionale dell'organizzazione del lavoro. La direzione della struttura regionale del lavoro sarà costituita dagli stessi dirigenti ma di livello regionale, della struttura provinciale previsti nell'art. 12 bis.

Art. 132

Competenza dell'ufficio del lavoro regionale. I compiti dello ufficio regionale del lavoro sono quelli di controllare:

- a) - la gestione dell'organizzazione del lavoro nelle imprese private di livello regionale con più di 100 addetti e meno di 1.000, con sede sociale nel capoluogo di regione e negli organi pubblici di livello regionale presenti nel capoluogo di regione; e di sollecitare l'aumento della produttività del lavoro e dell'efficienza degli organi pubblici regionali, in quanto sono garanzia dell'aumento dell'occupazione per la produzione di beni più competitivi nella qualità e nei costi, sul mercato, che costituisce condizione per l'allargamento della produzione e per essere l'efficienza dei servizi terziari pubblici, il presupposto dello aumento della produttività del lavoro prestato nelle imprese private.
- b) - Ulteriore funzione dell'ufficio regionale del lavoro è quella di coordinare anche attraverso le sezioni staccate provinciali, le attività di organizzazione del lavoro degli uffici del lavoro provinciali.

Obiettivo terminale dell'ufficio del lavoro regionale è costituito dal perseguimento per fasi programmate della piena occupazione, in modo da realizzare un aumento costante e progressivo della occupazione che comporti come risultato finale l'eliminazione totale delle fasce di disoccupazione nelle imprese private di dimensione regionale, desunta dalla ripartizione dei cittadini tra imprese private provinciali, regionali, nazionali e tra organi pubblici provinciali, regionali e nazionali.

Art. 133

Funzioni delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro regionale.

I compiti delle sezioni staccate dell'ufficio del lavoro regionale, sono quelle di gestire in loco l'organizzazione del lavoro pubblico e privato prestato in imprese private di livello regionale con più di 100 dipendenti e meno di 1.000, che abbiano sede sociale in ciascun capoluogo di provincia della regione.

L'organizzazione del lavoro avrà la finalità di sollecitare nelle imprese regionali citate, secondo le direttive della sede cen-

trale regionale, l'aumento della produttività del lavoro, secondo i criteri della devoluzione della proprietà delle imprese ai lavoratori dipendenti e secondo i rimedi tecnici più opportuni.

Ulteriore compito delle sezioni staccate provinciali dell'ufficio regionale del lavoro, è quello di coordinare secondo le direttive della sede centrale regionale, gli uffici del lavoro provinciali di ciascun capoluogo di provincia.

Art. 134

Unità dell'ufficio del lavoro regionale e competenze. L'unità imprese IDALRIAT regionale e l'unità regionale del pubblico impiego della sede centrale regionale e delle sezioni staccate, dell'ufficio del lavoro regionale, avranno la funzione di ordinare direttamente e di diramare le opportune direttive di gestione e di coordinamento, dirette come in sede provinciale a:

- a) - aumentare la produttività e l'efficienza del lavoro per le imprese private regionali e per gli organi pubblici regionali; e perseguire la massima occupazione dei cittadini facenti parte della struttura produttiva regionale;
- b) - organizzare ed applicare i necessari rimedi in caso di situazioni di recesso economico e di esigenza di flessibilità delle funzioni lavorative, nelle imprese private regionali.
- c) - Favorire lo svolgimento delle attività sociali nelle imprese regionali private.
- d) - Organizzare la riduzione dell'orario di lavoro nelle imprese private regionali e negli organismi pubblici regionali, in regime di piena occupazione.

Art. 135

Personale delle unità degli uffici del lavoro regionali. Il personale degli uffici di cui sopra sarà incaricato secondo gli stessi criteri indicati nell'articolo 16.

Art. 136

Unità regionali del pubblico impiego. Le unità regionali del pubblico impiego avranno le funzioni indicate nell'articolo 134, esse sono espresse nei confronti dei dipendenti pubblici di organismi regionali della P.A., individuati secondo i criteri indicati nello articolo 84 del progetto privatizzazione della P.A.

Art. 137

~~Direzioni degli uffici~~ Rappresentanze sindacali della direzione dell'ufficio del lavoro regionale. Della direzione dell'ufficio del lavoro regionale di cui all'art. 131 bis, faranno parte rappresentanti sindacali della struttura regionale, nelle percentuali indicate nell'art. 18.

Art. 138

Nucleo accordi interregionali. Al fine di un organico coordinamento degli uffici provinciali del lavoro, opererà nelle due unità dei comparti attività produttive private e pubbliche un nucleo accordi interprovinciali, diretto ad organizzare le funzioni di organizzazione del lavoro in modo uniforme da parte degli stessi uffici provinciali.

Gli accordi interprovinciali saranno preparati per ciascuna provincia dalle sedi staccate provinciali e siglati nella sede centrale regionale.

Art. 139

Ubicazione degli uffici del lavoro regionali e sezioni staccate provinciali. Gli uffici del lavoro regionali hanno ubicazione nelle attuali sedi regionali, avendosi spazi idonei a tale fine presso gli uffici provinciali del lavoro.

In previsione di una futura devoluzione delle funzioni di organizzazione del lavoro alle regioni, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le sedi regionali verranno ubicate presso gli assessorati regionali ai rapporti con le aziende e quelle provinciali, presso gli assessorati provinciali ai rapporti con le aziende o agli affari economici.

Tali trasferimenti di sede dovranno essere compiuti previa intesa con le amministrazioni regionali e provinciali.

LE FUNZIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRIVATE.

1 B) UNITA' IMPRESE IDALRIMAT REGIONALI.

Art. 140

Nuclei dell'unità regionale imprese IDALRIMAT. L'unità imprese IDALRIMAT regionali dell'ufficio del lavoro regionale, è divisa in nuclei contraddistinti dalle specifiche funzioni:

- a) - Nucleo aumento della produzione con la proprietà delle imprese private regionali e mobilità del personale;
- b) - nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività nelle imprese private regionali;
- c) - nucleo attività sociali espletate nelle imprese private regionali;
- d) - nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione nelle imprese private regionali e negli organi della P.A. di dimensione regionale;
- e) - nucleo situazioni di recesso economico interessanti gli occupati nelle imprese regionali private e i dipendenti degli

organi della P.A. regionali;

- f) -nucleo pianificazione economica dei costi delle ricerche e studi e dei recessi economici;
- g) -nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione per gli addetti alle attività produttive negli organismi regionali;
- g1) -Unità pianificazione economica (P.E.);
- h) -Nucleo coordinamento degli uffici provinciali del lavoro delle province della regione, operato attraverso le sezioni provinciali dell'ufficio del lavoro regionale;
- i) -Nucleo accordi interregionali sull'organizzazione del lavoro nello ambito delle regioni del settore di decentramento del Nord Italia. (Per il settore di decentramento nazionale del nord Italia)

L'unità imprese IDALRIMAT regionale è diretta da un dirigente della struttura produttiva privata facente parte delle imprese private regionali, designato dall'associazione regionale di imprese. Lo stesso vale per i nuclei che costituiscono l'unità imprese IDALRIMAT regionale.

Come in ambito provinciale il 20 % dei dirigenti dell'unità imprese IDALRIMAT regionale proverrà dalle strutture sindacali regionali e saranno caratterizzati da competenza a livello universitario in materia economica o tecnologica o da esperienza di organizzazione del lavoro nei settori produttivi delle imprese regionali.

Art. 141

- a) - Nucleo aumento della produttività con la proprietà delle imprese. Come in ambito provinciale il nucleo ha la funzione di valutare l'aumento della produttività del lavoro con la devoluzione della proprietà delle imprese regionali private ai dipendenti delle stesse, nei modi e con le percentuali stabilite nel progetto proprietà delle imprese.

Art. 142

Analisi per campioni. L'analisi dell'aumento della produttività verrà compiuta per campioni di soci proprietari di imprese regionali, per le quali sarà competente il nucleo in argomento, con riferimento a quelle che hanno sede sociale nel territorio del capoluogo di regione; e le singole sezioni staccate provinciali, per quelle aventi sede sociale in ciascun territorio provinciale.

Tale verifica sarà diretta ad accertare come per gli uffici provinciali del lavoro, l'aumento della produttività del lavoro in funzione dell'aumento della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese regionali, da parte dei dipendenti delle stesse, mantenendo una certa percentuale delle azioni da detenere in proprietà da parte dell'imprenditore e del precedente proprietario.

organi della P.A. regionali;

- f) -nucleo pianificazione economica dei costi delle ricerche e studi e dei recessi economici;
- g) -nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione per gli addetti alle attività produttive negli organismi regionali;
- g1) -Unità pianificazione economica (P.E.);
- h) -Nucleo coordinamento degli uffici provinciali del lavoro delle province della regione, operato attraverso le sezioni provinciali dell'ufficio del lavoro regionale;
- i) -Nucleo accordi interregionali sull'organizzazione del lavoro nello ambito delle regioni del settore di decentramento del Nord Italia. (Per il settore di decentramento nazionale del nord Italia)

L'unità imprese IDALRIMAT regionale è diretta da un dirigente della struttura produttiva privata facente parte delle imprese private regionali, designato dall'associazione regionale di imprese. Lo stesso vale per i nuclei che costituiscono l'unità imprese IDALRIMAT regionale.

Come in ambito provinciale il 20 % dei dirigenti dell'unità imprese IDALRIMAT regionale proverrà dalle strutture sindacali regionali e saranno caratterizzati da competenza a livello universitario in materia economica o tecnologica o da esperienza di organizzazione del lavoro nei settori produttivi delle imprese regionali.

Art. 141

- a) - Nucleo aumento della produttività con la proprietà delle imprese. Come in ambito provinciale il nucleo ha la funzione di valutare l'aumento della produttività del lavoro con la devoluzione della proprietà delle imprese regionali private ai dipendenti delle stesse, nei modi e con le percentuali stabilite nel progetto proprietà delle imprese.

Art. 142

Analisi per campioni. L'analisi dell'aumento della produttività verrà compiuta per campioni di soci proprietari di imprese regionali, per le quali sarà competente il nucleo in argomento, con riferimento a quelle che hanno sede sociale nel territorio del capoluogo di regione; e le singole sezioni staccate provinciali, per quelle aventi sede sociale in ciascun territorio provinciale.

Tale verifica sarà diretta a accertare come per gli uffici provinciali del lavoro, l'aumento della produttività del lavoro in funzione dell'aumento della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese regionali, da parte dei dipendenti delle stesse, mantenendo una certa percentuale delle azioni da detenere in proprietà da parte dell'imprenditore e del precedente proprietario.

Art. 143

Sperimentazione della variazione delle percentuali di proprietà nei diversi tipi di imprese regionali. L'analisi per campioni di cui all'articolo precedente verrà effettuata sperimentando nelle varie imprese regionali, la variazione delle percentuali di devoluzione della proprietà dei mezzi di produzione ai dipendenti della stessa.

Ciò avrà la funzione di considerare la variazione dei profitti in relazione ai costi medi e ai ricavi medi, derivanti dalla maggiore produttività del lavoro, che determina livelli generali di produzione qualitativa e quantitativa superiore.

Tale sperimentazione riguarderà le imprese IDALRIMAT di livello regionale, con più di 100 addetti e meno di 1.000.

Come in ambito provinciale saranno prodotte delle tavole comparative, che possono servire da raffronto con le situazioni produttive precedenti e possano costituire lo strumento per individuare gli elementi che possono migliorare il prodotto venduto sul mercato, nei costi, nella qualità e nella quantità.

Le tavole costituiscono l'indice del possibile sviluppo tecnologico futuro, che porterà a livelli più elevati le capacità produttive delle strutture regionali di realizzazione di beni e servizi.

Art. 144

Coordinamento della sperimentazione provinciale. Il coordinamento delle sezioni provinciali dell'ufficio del lavoro ~~pross~~ regionale sarà diretto a diramare direttive uniformi, per la sperimentazione di percentuali di proprietà delle imprese regionali da parte di dipendenti delle medesime, anche con comunicazione di esperimenti operati in imprese regionali, aventi sede sociale in altre province della regione.

La sperimentazione delle percentuali di azioni possedute in proprietà da parte di tutti i dipendenti delle imprese regionali, potrà anche essere diversa da provincia a provincia, in relazione a diverse situazioni produttive e ambientali delle imprese.

Tuttavia dovranno essere rispettati i limiti minimi e massimi di cui al patto sociale, siglato tra sindacati e associazione di imprese regionali.

Saranno seguiti i criteri indicati nell'articolo 26 per la ricerca dell'equilibrio della proprietà dei mezzi di produzione della impresa regionale.

Art. 145

Mobilità del personale. Come per le imprese provinciali il nucleo di cui all'articolo 144, organizzerà nell'ambito delle imprese regionali aventi sede sociale nel capoluogo di regione, la mobilità del personale da impresa a impresa regionale, al fine ^{di} eliminare

le differenze più notevoli di capacità produttiva di ciascuna azienda.

Potrà essere organizzata la mobilità delle imprese regionali che hanno sede sociale nelle province della regione, secondo le intese raggiunte con le sezioni operanti in ciascun capoluogo di provincia.

Saranno seguiti i criteri delle modalità delle prestazioni lavorative indicate nell'articolo 27.

Art. 146

b) - Nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività nelle imprese private regionali. Il nucleo in argomento, tenendo conto della diversità delle varie realtà provinciali dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, appronterà per le imprese del capoluogo di regione di dimensione regionale, delle proposte che partendo dalle tabelle comparative prodotte dal nucleo precedente, individuino gli aspetti lavorativi che possono essere incrementati, accelerando i ritmi produttivi e quindi elevando la qualità e la quantità dei prodotti.

Analoghe direttive verranno diramate alle sezioni staccate provinciali per la adozione di idonee proposte da far pervenire allo ufficio innovazioni regionale.

Come in ambito provinciale, sarà redatto per ogni livello produttivo di determinate imprese regionali, lo schema tipo dei rimedi tecnici proposti e da approfondire, che servirà all'ufficio innovazioni per la diretta sperimentazione dei rimedi tecnici e quindi per l'eventuale adozione se ritenuti validi.

Tali schemi tipo con le sperimentazioni che l'ufficio innovazioni vorrà fare autonomamente, costituiranno la previsione dello sviluppo produttivo futuro che determinerà un certo incremento produttivo e quindi economico.

In questo modo si potranno programmare le fasi dello sviluppo ai fini dell'aumento dell'occupazione.

Art. 147

c) - Nucleo attività sociali. Come in ambito provinciale il nucleo attività sociali nelle imprese regionali, sollecita la produzione di attività sociali a favore delle imprese al fine di un loro più celere ed elevato sviluppo, e a favore delle strutture produttive complesse del terziario regionale, al fine di un più elevato ed efficiente servizio pubblico, il quale si rivela come volano di ritorno delle energie spese, con diretto profitto per le attività produttive private.

Si tratterà di sollecitare tali attività con la struttura organizzativa che ne diffonde l'utilità e la conoscenza dei vantaggi offerti a chi le presta.

Ma si tratterà anche di organizzare attraverso l'anagrafe sociale tutta l'attività amministrativa ad esse connessa, che comporta organi preposti alla loro individuazione, al loro riconoscimento economico e sociale.

Art. 148

Attività sociali prestate a favore di imprese regionali. Come in ambito provinciale il nucleo attività sociali espletate in imprese regionali private, redigerà lo schema delle attività sociali prodotte per ciascuna impresa regionale e le tabelle delle retribuzioni ridotte.

Tale schema conterrà le varianti delle attività sociali da prestare in relazione ad un certo sviluppo qualitativamente più o meno accelerato, più o meno elevato nel suo contesuto sostanziale.

Gli schemi sono compilati anche in funzione di una idea di programmazione economica del sindacato che interessa il perseguimento dell'obiettivo dell'ipotesi di sviluppo regionale.

Per cui questi schemi e tabelle delle retribuzioni ridotte saranno molto utili agli organi della pianificazione economica nazionali (CIPE, CIPI, e CIP), per la interpretazione delle iniziative del sindacato orientate a fasi superiori di sviluppo, che ricalchino l'ipotesi di sviluppo regionale da perseguire.

Con tali premesse e tali pareri degli organi sindacali, che rappresentano le istanze produttive dei soci proprietari e dei dipendenti, gli organi nazionali della pianificazione economica (P.E.), potranno impostare e redigere il progetto di P.E. nazionale che porterà alla realizzazione di fasi di sviluppo più celere e superiori.

Il nucleo attività sociali regionali ^pprovvederà a coordinare le sezioni staccate provinciali, provvedendo a comunicare le direttive più opportune per una organizzazione delle attività sociali nelle imprese regionali, uniforme e caratterizzata da organizzazione di livello elevato in ogni provincia.

Nel coordinamento degli uffici provinciali del lavoro, saranno diramate direttive che tendono a considerare e ad orientare la attività lavorativa solidale in funzione dell'automatismo produttivo provinciale, ma anche dell'ipotesi di sviluppo regionale, nello ambito delle proposte e progetti di sviluppo che l'ufficio del lavoro provinciale effettuerà nei confronti della struttura regionale di organizzazione del lavoro.

Art. 148 bis

Ore di lavoro aggiuntive. Le ore di lavoro aggiuntive prestate per solidarietà nei confronti delle imprese provinciali e regionali private, della struttura produttiva pubblica provinciale e regionale, potranno essere pagate subito, mensilmente ai soci proprietari o dipendenti pubblici e privati, oppure imputati alla maggiorazione

di utili a fine esercizio e di premi di produzione per i dipendenti, nelle percentuali che saranno stabilite dal nucleo attività sociali.

Art. 149

Attività sociali prestate a favore di organi pubblici regionali.
Nell'ambito delle attività dirette a dare maggiore e più efficiente sviluppo alle attività produttive pubbliche del settore terziario regionale, il nucleo potrà sollecitare la destinazione di quota parte del compenso lavorativo, per il perseguimento più celere di tali attività.

Ciò potrà essere compiuto anche in relazione alle indicazioni che l'ufficio del lavoro regionale darà agli organi nazionali della programmazione economica (P.E.), con riferimento al perseguimento dell'ipotesi di sviluppo regionale, che necessita secondo le valutazioni dell'ufficio medesimo, un maggiore investimento nelle strutture produttive pubbliche dei servizi terziari regionali.

Questo sarà ~~espletto~~ ^{effettuato} in relazione all'oggetto del contributo indicato nell'art. 36 con riferimento agli organi pubblici regionali.

I fondi recuperati e derivanti dalle attività sociali prestate a favore di enti pubblici regionali, saranno detratti dai compensi orari e trasmessi al CIPE per la relativa ripartizione tra le regioni, in relazione al fine di sviluppo nazionale.

Potrà allora avvenire che una parte di quei contributi venga convogliata verso le strutture pubbliche che permettono le attività produttive private e il miglioramento dei servizi terziari, di regioni con un minor grado di sviluppo economico, proprio al fine di accelerarlo.

Art. 150

Coordinamento delle sezioni staccate provinciali. Nel diramare le direttive alle sezioni provinciali dell'ufficio regionale del lavoro, si indicheranno gli obiettivi di più celere sviluppo delle strutture produttive pubbliche e di potenziamento dell'ipotesi di sviluppo regionale, da includere nelle indicazioni che l'ufficio regionale del lavoro darà agli organi nazionali della P.E. (pianificazione economica)

Art. 150 bis

Valutazione dei livelli di produttività e di attività sociali.
Al fine di consentire un migliore sviluppo e progresso della produttività del lavoro in campo regionale e delle altre attività dirette ad organizzare la funzione lavorativa, nello

ambito di ciascun nucleo di coordinamento degli uffici provinciali del lavoro, è operante una unità che analizza i rimedi tecnici adottati da ciascuna provincia per le imprese provinciali, al fine dell'aumento della produttività del lavoro e analizza le attività sociali che vengono prodotte in ogni impresa provinciale, per considerare i livelli di produttività e di attività sociali che debbono progredire uniformemente nella regione; in ogni regione, onde creare le medesime condizioni di benessere per i vari ceti sociali.

Art. 151

d) - Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione. In regime di piena occupazione, secondo gli addetti nelle imprese regionali private e negli uffici della P.A. regionali, il nucleo procederà ad una riduzione dell'orario di lavoro dal Lunedì al Mercoledì di ciascuna settimana lavorativa, per un totale di 18 ore lavorative.

Ciò sarà realizzato per fasi secondo i criteri, la sperimentazione e i presupposti della riduzione dell'orario previsti nell'articolo 38 e seguenti.

Le fasi della riduzione dell'orario, mentre dovranno trovare una certa uniformità nell'ambito delle imprese regionali aventi sede sociale nella regione, potranno essere diverse da regione a regione, al fine anche di stimolare la maggiore produttività degli addetti alle imprese private regionali.

Art. 152

e) - Nucleo situazioni di recesso economico. Le situazioni di recesso economico saranno dichiarate dagli organi della programmazione economica (P.E.) nazionali (C.I.P.E. - C.I.P.I.), ed interesseranno settori di decentramento nazionale o determinate regioni negli stessi settori di decentramento.

La comunicazione al nucleo situazioni di recesso economico, permetterà l'adozione delle misure citate nella trattazione dello ufficio del lavoro provinciale, nei confronti dei soci proprietari e dipendenti dalle imprese private regionali e dagli organi della P.A. di livello regionale.

Le situazioni di recesso riguarderanno momentanee insufficienze della domanda di mercato e più o meno gravi carenze strutturali produttive, dovute a contingenze interne e internazionali.

L'ufficio predisporrà per la diramazione a sezioni staccate e uffici provinciali del lavoro, l'organizzazione dei rimedi tecnici atti a sanare le situazioni di deficit.

Per gli uffici provinciali del lavoro si tratterà della trasmissione delle direttive di sanatoria da adottare in sede locale da parte degli uffici medesimi, con riferimento alle imprese provinciali.

Mentre come in ambito provinciale gli organi sindacali regionali, prepareranno le soluzioni più opportune dal punto di vista sociale e della difesa dei redditi minimi, che tendono a sanare situazioni di deficit, cercando di tutelare e non far pesare le misure adottate in maniera preponderante, sui possessori di redditi minimi.

Art. 153

Diversa articolazione delle funzioni. La diversa articolazione delle funzioni nelle imprese private regionali, tenderà ad ottenere una occupazione flessibile e in grado di fronteggiare con una diversa sistematica di mansioni all'interno del processo produttivo, situazioni di momentanee carenze della domanda del mercato delle imprese regionali.

Ciò può comportare un rallentamento dei ritmi produttivi che determina l'opportunità di non ricorrere a misure più gravi per l'occupazione e il lavoro.

Come in ambito provinciale le misure alternative delle funzioni nelle attività di lavoro, sono previste dalle direzioni delle imprese; mentre le condizioni che le consentono sono riconosciute ed individuate dalla direzione dell'ufficio regionale del lavoro, nucleo recesso economico, d'intesa naturalmente con l'ufficio accordi sindacali, del quale alcuni rappresentanti saranno assegnati al nucleo in argomento, per l'organizzazione tecnica dei rimedi alle situazioni di recesso economico.

Nei confronti delle sezioni staccate provinciali verranno inviate le opportune direttive per garantire una certa uniformità di attività lavorative eseguibili per i dipendenti di imprese private regionali.

Art. 154

Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività. Nel caso in cui il nucleo regionale situazioni di recesso economico, d'intesa con quello interregionale, decida di adottare la riduzione di lavoro per fasce di attività nelle imprese regionali private, si adotteranno gli stessi criteri citati negli articoli 47 e seguenti, anche in sintonia con misure prese da altre regioni dello stesso settore di decentramento nazionale, in presenza di analoghi processi produttivi.

Verranno emanate precise direttive per le sezioni staccate provinciali, al fine di una adozione di misure uniformi di riduzione del lavoro per fasce di attività, nelle imprese private regionali aventi sede sociale nelle province della regione.

Art. 155

Esonero dei soci e dipendenti e riduzione generalizzata del lavoro. L'esonero dei soci dall'attività produttiva e la riduzione generalizzata delle funzioni lavorative nei casi di recesso economico più gravi, seguiranno i criteri indicati negli articoli 49 e seguenti.

Per le imprese regionali private l'ufficio del lavoro regionale, nucleo situazioni di recesso economico, predisporrà uno schema della riduzione generalizzata del lavoro, da inviare all'ufficio interregionale al fine della valutazione del livello di riduzione dell'attività produttiva e delle perdite economiche; ma nel contempo per la considerazione in ciascuna regione della struttura produttiva presente che ancora funziona in minima parte. Ciò al fine di riorganizzare più celermente la ripresa economica, con più oculati e precisi investimenti in quei settori che sono liberati prima dalle fasi di recesso economico.

Art. 156

Intese con i rappresentanti sindacali. Tutte le misure atte a fronteggiare situazioni di recesso economico, saranno concordate in sede sindacale con i rappresentanti della struttura sindacale regionale.

Con tali rappresentanti saranno concordate le misure citate, dando tuttavia la precedenza alle condizioni di natura tecnica che consigliano di adottare provvedimenti restrittivi dell'attività lavorativa, tenendo conto per quanto possibile delle condizioni sociali dei ceti meno abbienti, proprio perché facendo riferimento all'aspetto tecnico posto a sanatoria delle crisi economiche, si potrà più celermente passare a condizioni di recupero produttivo, che invece languirebbero se non vi fosse una immediata arginazione delle turbative al processo produttivo, compiuta in modo competente e secondo principi economici razionali.

Art. 157

f) - Nucleo pianificazione economica. Il nucleo pianificazione economica dell'ufficio del lavoro regionale sarà organizzato come quello dell'ufficio del lavoro provinciale, ma con riferimento alle imprese regionali private e al coordinamento delle sezioni staccate provinciali.

L'ufficio provvederà ad effettuare il coordinamento degli omonimi organi provinciali, al fine di adottare criteri uniformi di ripartizione dei costi delle ricerche dei rimedi tecnici e delle situazioni di recesso economico. Fa parte del nucleo l'unità P.E. prevista nell'articolo 162 bis.

Art. 158

g) - Nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione. Il nucleo ha la funzione di procedere all'organizzazione dell'allargamento della occupazione per fasi nelle imprese private regionali.

I criteri informativi dell'attività del nucleo sono gli stessi di quello corrispondente dell'ufficio del lavoro provinciale; adattandoli tuttavia alla maggiore dimensione delle imprese regionali che comportano una diversa operatività tecnica e psicologica del socio proprietario o dipendente.

In tal senso andranno elaborati gli schemi tecnici di potenziamento dei ritmi produttivi, che saranno poi consegnati all'ufficio innovazioni regionale, per la loro traduzione in concrete sistemazioni di produzione nelle imprese regionali.

Le direttive di tale nuova organizzazione delle fasi dello aumento dell'occupazione nelle imprese regionali, verranno comunicate alle sezioni staccate delle province della regione.

Art. 159

Progressione del ritmo produttivo per fasi. Le fasi dell'aumento della produttività del lavoro andranno stabilite dal nucleo come in ambito provinciale, e dovrà corrispondere ad esse una politica economica degli investimenti nazionali nelle varie industrie di livello regionale, che corrisponda al più elevato livello della produttività del lavoro, al fine di ottenere la più elevata moltiplicazione del reddito.

In relazione alla domanda di mercato prevista nei suoi elementi costitutivi dagli organi del CIPE, del CIPI e del CIP, verrà programmato dal nucleo l'allargamento dell'occupazione d'intesa con l'associazione regionale di imprese.

Ciò sarà realizzato autonomamente per l'economia regionale, ma d'intesa con l'ufficio interregionale del lavoro per il necessario coordinamento di settore nazionale, al fine di far progredire in modo uniforme l'allargamento dell'occupazione nelle regioni di ogni settore di decentramento nazionale.

Art. 160

Indagini di mercato. Come in ambito provinciale l'aumento della domanda di mercato che si riferisce alle imprese regionali private, comporterà delle indagini di mercato eseguite per conto di tutte le imprese regionali o da ciascuna di esse, da parte del nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione; dando le opportune direttive alle sezioni provinciali, riferirà agli esiti delle ricerche.

Tali indagini consentiranno di prevedere ed orientare il mercato in funzione del miglioramento qualitativo dei beni offerti,

che tracciano già nel loro prodursi la via del miglioramento futuro, il quale orienta il mercato verso una loro acquisizione e quindi una maggiore propensione al consumo.

Art. 162

Livelli qualitativi dei beni e ufficio ricerche di mercato.

Nell'ambito del nucleo di cui all'art. 158 è istituito un ufficio ricerche di mercato che analizza gli orientamenti, la propensione al consumo dei beni prodotti da imprese private regionali.

L'ufficio costituisce lo strumento operativo della sistematica della progressione dell'occupazione per fasi, in quanto attraverso i sondaggi di mercato che interessano le imprese private regionali, fa le previsioni dell'allargamento dell'occupazione in previsione dell'allargamento della domanda di beni, nelle fasi previste dal nucleo corrispondente.

Naturalmente tali previsioni saranno effettuate sulla base delle conoscenze e tecniche di politica economica e di economia politica.

All'ufficio ricerche di mercato regionale, andranno trasmesse gli schemi dei ritmi produttivi delle aziende regionali, su cui basare la conquista dei livelli qualitativi e produttivi dei beni offerti dalle imprese regionali private.

Art. 162

Automatismo dell'allargamento produttivo. L'ufficio ricerche di mercato regionale, ricercherà il livello qualitativo dei beni che, come detto per la struttura provinciale, comporta l'automatismo dello allargamento produttivo, per effetto della consapevolezza inconscia di dover mantenere il livello qualitativo, che comporta una sempre maggiore propensione al consumo: condizione prima per l'allargamento dell'occupazione.

Art. 162 bis

Unità Pianificazione economica (P.E.). L'unità pianificazione economica dell'ufficio regionale del lavoro, avrà il compito di comunicare all'unità P.E. del sottonucleo nazionale dell'ufficio del lavoro ~~del~~ interregionale, i valori sulla produttività del lavoro delle imprese regionali e provinciali private e quelli dell'efficienza dei servizi pubblici.

Ciò sarà compiuto acquisendo dagli uffici provinciali del lavoro, unità pianificazione economica (P.E.), le valutazioni sulla produttività del lavoro delle imprese private provinciali e locali e le valutazioni sull'efficienza dei servizi pubblici provinciali.

Queste deduzioni andranno collegate con le valutazioni sulla produttività del lavoro delle imprese regionali private e sul rendimento dei dipendenti pubblici regionali, che costituiranno il presupposto per la formulazione delle proposte di politica economica, per le attività produttive e lavorative regionali, al sottonucleo nazionale unità P.E., che riassumerà la funzione produttiva regionale nelle imprese nazionali, regionali e provinciali attraverso le proposte di P.E. da trasmettere all'ufficio ~~del ministero~~ interregionale del lavoro, sottosezione P.E.

Importanti sono le proposte di P.E. (politica economica) dell'unità P.E. (pianificazione economica), dell'ufficio del lavoro regionale, riferite all'ipotesi di sviluppo regionale, che creano la specializzazione dell'occupazione regionale e i presupposti per la citata complementarietà regionale, anche richiedendo investimenti produttivi che potenziano le capacità produttive della regione interessata.

Art. 162 ter

Unità pianificazione economica (P.E.) dell'ufficio del lavoro provinciale. Le proposte regionali di P.E. (politica economica) tendenti a creare una ipotesi di sviluppo regionale, trovano il loro presupposto nella produttività del lavoro delle imprese provinciali e locali, che l'unità P.E. provinciale comunicherà allo ufficio regionale per la considerazione dei complessi produttivi provinciali, i quali per un progressivo allargamento dell'occupazione, hanno bisogno di una operatività complementare.

Ogni provincia farà le sue proposte di politica economica e di pianificazione economica, sulla base del principio della complementarietà delle attività produttive provinciali, che sono condizione per gli aumenti degli interventi specializzati, condizione questa per l'aumento qualitativo dei beni, la loro maggiore competitività e il conseguente aumento della domanda con l'allargamento dell'occupazione.

L'unità P.E. provinciale terrà conto della componente pubblica e privata del lavoro, facendo le previsioni dell'aumento della sua produttività e trasmettendo le proposte all'ufficio P.E. regionale per la organizzazione del programma dello sviluppo regionale, che vede nella funzione lavorativa uno degli elementi principali dello sviluppo economico locale e provinciale, regionale e nazionale.

Art. 163

h) - Nucleo di coordinamento degli uffici provinciali del lavoro. Nell'unità imprese IDALRIMAT regionali dell'ufficio del lavoro regionale, sarà presente un nucleo accordi interprovinciali per

le attività organizzate dall'ufficio medesimo, con riferimento alle imprese provinciali; e ciò al fine di ottenere una uniformità dello sviluppo produttivo in ambito regionale e tale da potenziare l'ipotesi di sviluppo produttivo regionale.

Il nucleo sarà diviso in sottonuclei come il corrispondente nucleo accordi interprovinciali dell'ufficio del lavoro provinciale.

Le funzioni dei sottonuclei saranno quelle di coordinare le attività produttive secondo i principi della elevazione della produttività del lavoro, della sollecitazione alla produzione di attività sociali e delle altre indicate negli articoli precedenti.

L'obiettivo generale dell'ufficio di programmazione economica regionale, sarà quello di predisporre con misure di politica economica, un apparato produttivo provinciale che sia in grado di sostenere l'ipotesi di sviluppo regionale, la specializzazione delle attività produttive di ciascuna regione dello Stato; in modo da portare ad uno sviluppo complementare nazionale, basato sul potenziamento delle strutture produttive specializzate di ciascuna regione.

Tale specializzazione è garanzia di una continua interdipendenza di investimenti e di attività produttive nella varie regioni, determinando così la progressione uniforme dello sviluppo del paese.

Le misure regionali di P.E. atte a favorire il sorgere operativo della ipotesi di sviluppo regionale, in termini di attività produttive, vanno concordate con i responsabili delle unità P.E. degli uffici del lavoro provinciali.

Art. 164

Suggerimento delle attività di programmazione economica (P.E.).
Sulla base delle attività produttive prevalenti della regione, andranno suggerite agli organi della P.E. nazionali quelle attività di coordinamento provinciale delle imprese provinciali, che dirameranno delle direttive produttive e di investimento del capitale e del lavoro, riferite alle attività che potenziano lo sviluppo regionale e ne fanno un riferimento nazionale.

Particolare importanza avrà sull'economia regionale e nazionale l'aumento delle attività sociali e produttive delle imprese siano esse regionali o provinciali, per cui si procederà con un comune disegno di miglioramento uniforme delle predette attività, cercando di sollecitare la produzione di ~~livelli~~ rimedi tecnici che aumentano la produttività del lavoro.

Art. 165

i) - Nucleo accordi interregionali. Il nucleo accordi interregionali ha la funzione di tenere i collegamenti operativi, attraverso i sottonuclei componenti, con l'ufficio interregionale del lavoro del settore nazionale di cui fa parte la regione sede dell'ufficio del lavoro regionale, al fine di coordinare in ciascun ambito nazionale di decentramento nord, centro e sud Italia, le attività organizzative della funzione lavoro, così come sono state enunciate nella trattazione relativa ai vari nuclei dell'unità regionale imprese IDALRIAT.

La funzione del nucleo accordi interregionali sarà anche quella di suggerire agli organi della programmazione economica nazionale (CIPE), le soluzioni dell'organizzazione del lavoro negli investimenti e finanziamenti, in modo da favorire uno sviluppo produttivo nazionale che partendo dalle ipotesi di sviluppo regionale determini un sistema economico nazionale caratterizzato dalla complementarietà delle funzioni produttive regionali e quindi dalla interdipendenza che lega lo sviluppo di una regione a quello delle altre anche più evolute, rendendolo così automatico.

Il nucleo accordi interregionali sarà diviso in sottonuclei corrispondenti a quelli che compongono l'unità imprese IDALRIAT regionale.

Art. 166

- Sottonucleo aumento della produttività del lavoro ex mobilità. Come è stato detto la produttività del lavoro trova livelli più elevati con la devoluzione della proprietà delle aziende in una certa percentuale, ai dipendenti delle medesime.

Come accade in ambito provinciale, l'ufficio regionale provvederà a comunicare all'omonimo ufficio interregionale, le percentuali di capitale sociale devolute nelle imprese regionali ai dipendenti delle stesse e i risultati ottanti nell'incremento della produzione.

Tali risultati saranno riferiti anche ai rimedi tecnici che sono stati applicati partendo dalle tabelle comparative, che individuano le attività produttive da potenziare, in relazione allo stimolo derivante dalla proprietà.

Verrà illustrato cioè dal sottonucleo regionale il complesso degli effetti che ha determinato sulla produzione e sul miglioramento qualitativo del prodotto, la devoluzione della proprietà e i rimedi tecnici, con riferimento alle imprese regionali.

Si evidenzieranno nel contempo le particolarità ambientali, costumi, mentalità e struttura economica e sociale di ogni regione.

Dall'organo interregionale di coordinamento il sottonucleo riceverà le direttive nazionali di organizzazione del lavoro, rife-

rite alle più opportune percentuali di capitale sociale da devolvere ai dipendenti di impresa, tenuto conto delle minime quote sociali che non vengono vendute dai soci, proprio per dare la possibilità di detenere comunque un reddito minimo garantito.

Tuttavia le indicazioni saranno riferite anche ai rimedi tecnici più validi per incrementare la produzione e che sono stati sperimentati in altre regioni, sempre tenendo conto delle diversità ambientali, economiche e sociali.

Anche la mobilità troverà una direttiva nazionale per le imprese di livello regionale; e sarà riferita a sistematiche in grado di potenziare la produzione attraverso l'aumento delle capacità produttive di beni e servizi, dal punto di vista della qualità e della quantità dei prodotti realizzati a costi competitivi.

Art. 167

- Sottonucleo attività sociali. Nell'ambito degli accordi interregionali organizzati dall'organo corrispondente dell'ufficio del lavoro interregionale, sarà analizzata l'entità delle attività sociali di ciascuna regione e saranno diramate direttive per l'aumento e il consolidamento di un certo livello di attività sociali, il cui valore potrà essere trasferito in parte a quelle regioni dello stesso settore nazionale o di altri settori nazionali, che nell'ambito della politica di P.E. nazionale necessitano l'erogazione di maggiori contributi di investimento nel settore produttivo privato e pubblico.

La decisione sulla entità di capitali da devolvere per investimenti produttivi nei determinate regioni dello Stato del settore privato e pubblico, potranno essere concordate d'intesa, tra gli organi della P.E. nazionali (CIPE, CIPI) e gli organi nazionali del Ministero del lavoro, previa informativa degli uffici interregionali del lavoro dei settori nord, centro e sud Italia.

Si tratterà per il sottonucleo di ricevere le direttive nazionali per il potenziamento delle attività sociali, attraverso l'aumento dei riconoscimenti sociali, morali ed economici, in relazione al fatto che in altre regioni tale livello sociale è più elevato e quindi più produttivo per le regioni medesime e per l'intero Paese.

Art. 168

- Sottonucleo riduzione dell'orario di lavoro. Ciascuna regione comunicherà all'ufficio del lavoro interregionale le condizioni di piena occupazione acquisite nelle imprese private regionali e provinciali private, che consentono di procedere ad una progressiva riduzione del lavoro per fasi, sia nel settore pubblico che privato.

L'ufficio acquisisce le direttive interregionali che tendono ad uniformare la riduzione dell'orario nelle regioni di ciascun settore di decentramento, secondo i parametri della produttività del lavoro; tuttavia se il regime di piena occupazione in una regione non sarà raggiunto con riferimento alle imprese regionali e provinciali, potranno essere adottate fasce di orario di lavoro differenziate nelle diverse regioni, in modo da stimolare ad una maggiore produttività che faccia raggiungere i livelli produttivi e quindi le riduzioni di orario delle regioni, ove si è ottenuta la piena occupazione.

Art. 169

Fasi della riduzione dell'orario. Le fasi della riduzione dell'orario dovranno essere concordate interregionalmente, sulla base delle proposte fatte da ciascuna regione e in presenza di certe peculiarità produttive di ciascuna circoscrizione regionale. Le stesse fasi saranno organizzate tenendo conto della durata e del numero indicati nell'articolo 42.

Art. 170

- Sottonucleo situazioni di recesso economico. Il sottonucleo in argomento comunicherà all'ufficio del lavoro interregionale del proprio settore di decentramento nazionale, le misure che vengono adottate in relazione a situazioni di crisi economica locale e regionale delle attività produttive.

Riceverà dall'organizzazione interregionale e nazionale del lavoro le direttive per l'adozione di misure più gravi riferite a situazioni di recesso, che l'organo di coordinamento interregionale individuerà per ciascun settore di decentramento nazionale e, di concerto con gli altri uffici del lavoro interregionali, per l'intero territorio nazionale.

Sarà il CIPE e il CIPI che comunicano agli uffici del lavoro interregionali, le situazioni di crisi generale nazionale, al fine di averne l'indicazione dei costi ~~per~~ alle imprese, e per i lavoratori, attraverso le misure adottate e tendenti a colmare i deficit produttivi e quindi economici.

Art. 171

Diversa articolazione delle funzioni. Trattandosi di misura adottata in caso di momentanee carenze della domanda di mercato regionale, verrà data all'ufficio interregionale del lavoro, la comunicazione della sanatoria adottata autonomamente, anche al fine di mo-

L'ufficio acquisisce le direttive interregionali che tendono ad uniformare la riduzione dell'orario nelle regioni di ciascun settore di decentramento, secondo i parametri della produttività del lavoro; tuttavia se il regime di piena occupazione in una regione non sarà raggiunto con riferimento alle imprese regionali e provinciali, potranno essere adottate fasce di orario di lavoro differenziate nelle diverse regioni, in modo da stimolare ad una maggiore produttività che faccia raggiungere i livelli produttivi e quindi le riduzioni di orario delle regioni, ove si è ottenuta la piena occupazione.

Art. 169

- Fasi della riduzione dell'orario. Le fasi della riduzione dell'orario dovranno essere concordate interregionalmente, sulla base delle proposte fatte da ciascuna regione e in presenza di certe peculiarità produttive di ciascuna circoscrizione regionale. Le stesse fasi saranno organizzate tenendo conto della durata e del numero indicati nell'articolo 42.

Art. 170

- Sottonucleo situazioni di recesso economico. Il sottonucleo in argomento comunicherà all'ufficio del lavoro interregionale del proprio settore di decentramento nazionale, le misure che vengono adottate in relazione a situazioni di crisi economica locale e regionale delle attività produttive.

Riceverà dall'organizzazione interregionale e nazionale del lavoro le direttive per l'adozione di misure più gravi riferite a situazioni di recesso, che l'organo di coordinamento interregionale individuerà per ciascun settore di decentramento nazionale e, di concerto con gli altri uffici del lavoro interregionali, per l'intero territorio nazionale.

Sarà il CIPE e il CIPI che comunicano agli uffici del lavoro interregionali, le situazioni di crisi generale nazionale, al fine di averne l'indicazione dei costi ~~per~~ alle imprese, e per i lavoratori, attraverso le misure adottate e tendenti a colmare i deficit produttivi e quindi economici.

Art. 171

Diversa articolazione delle funzioni. Trattandosi di misura adottata in caso di momentanee carenze della domanda di mercato regionale, verrà data all'ufficio interregionale del lavoro, la comunicazione della sanatoria adottata autonomamente, anche al fine di mo-

strare all'organo di coordinamento interregionale, come una certa regione risolva tali momentanee situazioni di deficit produttivo, e quindi in modo da trasmettere la sistematica adottata ad altre regioni dello stesso o di altri settori di decentramento nazionale.

Art. 172

Riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività. Nel comunicare la riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività, il sottonucleo comunicherà la diminuzione della produzione complessiva regionale, ricevendo l'informazione delle sistematiche adottate da altre regioni, per fronteggiare questo tipo di recesso economico; anche al fine di predisporre ogni strumento per la ripresa produttiva più celere, una volta che siano cessate le cause delle crisi economiche.

Art. 173

Esonero dei soci e dipendenti e riduzione generalizzata del lavoro. L'ufficio regionale del lavoro invierà a quello interregionale, lo schema delle misure adottate per le varie imprese regionali della regione con più di 100 addetti e meno di 1.000, anche per dare le più idonee indicazioni agli organi della P.E. nazionali, sulle misure di finanziamento e di investimento che dovranno emanare quando verranno meno le cause di recesso economico.

I finanziamenti andranno operati allora nei confronti delle imprese regionali o provinciali, che possano riprendere la attività produttiva con più immediatezza e con maggiori margini di profitto.

Art. 174

- Sottonucleo pianificazione economica. I costi delle attività di ricerca dei rimedi tecnici alla produttività e delle situazioni di recesso economico saranno comunicati nella ripartizione effettuata dall'ufficio regionale del lavoro, all'omonimo ufficio interregionale del settore di decentramento nazionale cui appartiene la regione interessata.

Ciò al fine di far conoscere le varie esigenze produttive che comportano determinati costi di ricerca, la cui entità può essere diversa da impresa a impresa a secondo delle varie attività produttive.

L'ufficio comunque riceverà le disposizioni di coordinamento interregionale, dirette a creare una certa uniformità nella ripartizione di tali costi, soprattutto per ciò che si riferisce alle situazioni di recesso economico. Il sottonucleo costituirà lo strumento di collegamento con l'unità P.E. del nucleo omonimo, per l'acquisizione di quelle informazioni di P.E. necessarie per la preparazione degli accordi interregionali in materia di P.E.

Art. 175

- Sottonucleo fasi dell'aumento dell'occupazione. L'allargamento dell'occupazione nelle imprese private regionali, dovrà trovare un coordinamento interregionale, per far sì che vi sia una certa uniformità nell'aumento dell'occupazione medesima, attese le situazioni sociali ed economiche di ciascuna regione che possono comportare percorsi diversi nel perseguimento della piena occupazione.

L'azione di coordinamento dell'ufficio del lavoro interregionale, sarà organizzata in funzione delle direttive di politica economica previste dagli organi nazionali e regionali a ciò preposti (CIPE, CIPI, CIP), che avranno per oggetto l'aumento del prodotto nazionale, attraverso opportune azioni di investimento produttivo, che saranno effettuate nelle varie regioni, in ragione dello sviluppo e livello della produttività del lavoro, che determina qualità e quantità dei prodotti da offrire sul mercato.

2 B) - UFFICIO ACCORDI SINDACALI REGIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE.

Art. 176

Competenze. L'ufficio accordi sindacali regionale dell'ufficio del lavoro regionale, avrà le stesse funzioni di quello provinciale e sarà organizzato per oggetti specifici come accade per l'omonimo ufficio provinciale.

Naturalmente l'attività sarà riferita alla tutela delle attività lavorative, alla sollecitazione della produttività del lavoro per il massimo profitto dei soci proprietari e dipendenti dalle imprese regionali private.

Tuttavia frequenti saranno i contatti con la struttura provinciale per assumere informazioni sulla soluzione dei problemi del lavoro adottate attraverso la struttura sindacale, nelle imprese provinciali private e nelle imprese locali gestite ^{dalle sezioni} dai settori di decentramento provinciale degli omonimi uffici provinciali.

~~xxxxxxx~~

3 B) - UFFICIO INNOVAZIONI, STUDI E RICERCHE DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE.

Art. 177

Competenze. I compiti dell'ufficio innovazioni regionale sono quelli di procedere alla ricerca dei rimedi tecnici per l'aumento della produttività del lavoro, così come sono stati richiesti dal nucleo rimedi tecnici con riferimento alle imprese private regionali;

e di procedere autonomamente alla predetta ricerca per mezzo delle strutture tecniche, che l'ufficio avrà a disposizione.

I criteri che individuano il metodo operativo dell'ufficio, sono quelli indicati nell'articolo 89 e seguenti. In particolare avrà molta importanza l'azione di coordinamento operata sugli omonimi uffici provinciali, per ordinare l'attività di ricerca, evitando duplicazione di attività di indagine sui sistemi produttivi e specializzando ciascun organo provinciale per oggetto, in modo da ottenere un sistema di ricerca che copra tutti gli argomenti deggi di essere presi in considerazione per la loro importanza rispetto all'incidenza delle attività produttive, in termini di potenziamento ed aumento della produttività del lavoro.

- 3 Bis B) - FUNZIONI DEVOLUTE ALLE REGIONI.

Art. 178

Devoluzione di funzioni. Entro 3 anni dall'enfrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme delle varie regioni dello Stato, per la creazione di sezioni lavoro presso gli assessorati ai rapporti con le aziende e agli affari economici, nei Comuni dei capoluoghi di provincia, con le stesse funzioni degli attuali uffici provinciali del lavoro.

Tali sezioni saranno ripartite in uffici zonali aventi giurisdizione nei settori di decentramento provinciale, con riferimento alle minori imprese locali con meno di 20 unità lavorative.

Entro tale data saranno rese operative le sezioni lavoro presso gli assessorati analoghi della giunta regionale, con la competenza di organizzare le funzioni lavorative nei confronti delle imprese regionali private e gli organismi pubblici di dimensione regionale.

Art. 179

Personale delle sezioni del lavoro regionali e provinciali.

Il personale delle sezioni del lavoro regionali e provinciali, sarà quello attualmente esistente negli uffici del lavoro regionali e provinciali dipendenti dal Ministero del lavoro.

Tale personale verrà acquisito agli organici degli enti autonomi regionali.

Art. 180

Collegamento informativo. Prima della adozione della nuova organizzazione regionale della gestione della funzione lavorativa, le regioni garantiranno il collegamento operativo ed informativo degli assessorati ai rapporti con le aziende ed economici, con gli uffici del lavoro regionali e provinciali, anche al fine di poter acquisire con celerità ed efficienza la nuova funzione di gestione delle attività lavorative, ora proprie dell'ordinamento statale.

Art. 181

Modifica della Costituzione. Per il trasferimento delle funzioni di organizzazione del lavoro pubbliche e private alle regioni, il Parlamento opererà nella sua decisione sovrana le necessarie modifiche alla Costituzione, per l'inserimento nelle materie di competenza delle regioni, anche quelle relative all'organizzazione delle funzioni lavorative pubbliche e private nella direzione della maggiore produttività del lavoro e della efficienza dei servizi pubblici.

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE REGIONALI

4 B) - UNITA' REGIONALE DEL PUBBLICO IMPIEGO.

Art. 182

Competenze. L'unità regionale del pubblico impiego esistente nello ufficio del lavoro regionale, avrà le stesse funzioni e la stessa ripartizione in organi e attribuzioni, dell'omonima unità dell'ufficio del lavoro provinciale.

Si tratterà tuttavia di organizzare la gestione dell'organizzazione del lavoro nel settore pubblico, per tutto ciò che si riferisce agli organismi pubblici di dimensione regionale, che sono presenti in ogni settore della P.A.

Importante sarà poi il coordinamento delle unità del servizio pubblico provinciale, come è stato indicato negli articoli 110 e seguenti.

Lo stesso dicasi per l'ufficio accordi sindacali regionale e per l'ufficio innovazioni regionale dell'ufficio del lavoro della medesima circoscrizione regionale.

STRUTTURA INTERREGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

UFFICIO DEL LAVORO INTERREGIONALE

Art. 183

Struttura interregionale. La struttura interregionale dell'organizzazione del lavoro è costituita da:

- Ministero del lavoro come organo di coordinamento nazionale, della organizzazione delle attività lavorative prestate nelle imprese nazionali delle varie regioni del paese; e attraverso gli uffici regionali e provinciali, delle attività lavorative prestate nelle imprese regionali e provinciali private e negli organi della P.A. di dimensione regionale, nazionale e provinciale.
- Sezioni staccate nazionali presso ogni settore di decentramento nazionale, nord centro e sud Italia, denominate uffici interregionali del lavoro e ubicate a Milano, Roma e Napoli.
- Sottonuclei nazionali presso gli uffici del lavoro regionali, al fine di coordinare e gestire l'organizzazione del lavoro delle imprese nazionali e degli organi della P.A. nazionali, coordinando altresì il lavoro prestato negli organismi produttivi privati di livello regionale e di quelli pubblici dello stesso livello regionale, nell'ambito di ciascun settore di decentramento nazionale, comprendente rispettivamente le seguenti regioni:
 - 1) - Settore di decentramento nazionale nord Italia: Friuli Venezia Giulia; Veneto; emilia; Trentino, Piemonte; Vald'Aosta e Liguria.
 - 2) - Settore di decentramento nazionale centro Italia: Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi.
 - 3) - Settore di decentramento nazionale Sud Italia: Campania; Molise; Puglia; Calabria; Sicilia; Lucania; Sardegna.

Art. 184

Funzioni. Gli uffici interregionali del lavoro dipendono direttamente dal Ministero del lavoro, di cui sono organi periferici staccati nei tre settori di decentramento nazionale.

Essi hanno la funzione di organizzare le funzioni del lavoro secondo i principi indicati nella presente legge, nei confronti delle imprese private di livello nazionale con più di 1.000 dipendenti o soni proprietari; che abbiano sede sociale nelle regioni del settore di decentramento nazionale.

Questa organizzazione sarà compiuta direttamente dagli uffici interregionali, per le imprese private che hanno sede sociale nella regione dove si trova l'ufficio del lavoro interregionale; e per

mezzo dei sottonuclei nazionali per le altre regioni del settore di decentramento nazionale.

L'attività di organizzazione degli uffici interregionali sarà riferita per la regione sede dell'ufficio, anche alla organizzazione del lavoro degli uffici pubblici interregionali che si trovano nella sede centrale del settore di decentramento nazionale e nelle regioni del medesimo settore, attraverso i sottonuclei nazionali citati.

Art. 185

Funzioni dei sottonuclei nazionali delle regioni del settore di decentramento. I sottonuclei nazionali divisi in due comparti di attività pubbliche e private; hanno il compito di gestire la organizzazione del lavoro delle imprese private nazionali con più di 1.000 addetti aventi sede sociale nella regione e dei dipendenti pubblici di organi interregionali eventualmente presenti nella regione; e di coordinare le attività medesime degli uffici del lavoro regionali nelle attività produttive private e pubbliche da loro gestite.

Art. 186

Funzioni del Ministero del lavoro. Il Ministero del lavoro con le sue direzioni generali, avrà le stesse funzioni degli uffici interregionali del lavoro nord e sud Italia, per il settore di decentramento nazionale centro Italia, attraverso uffici centrali del Ministero e sottonuclei nazionali nelle regioni che ne fanno parte; ed avrà funzioni di coordinamento nazionale degli altri due settori di decentramento nord e sud Italia; funzione attuata con gli organi di collegamento presenti in ciascuna direzione generale.

Art. 187

Organi degli uffici interregionali del lavoro. Gli organi degli uffici interregionali del lavoro saranno gli stessi di quelli regionali.

Le funzioni a loro affidate riguardano il comparto attività private e il comparto attività pubbliche con un organo almeno di collegamento, con il CIPE e il CIPI; per le intese sulle politiche di pianificazione economica.

Nel comparto attività private si trova ~~l'unità~~ l'unità imprese private nazionali IDALREMAT e gli uffici accordi sindacali per le imprese nazionali, nonché gli uffici innovazioni per le imprese nazionali.

Vi sarà come detto, un organo di collegamento con il CIPE e denominato ufficio P.E. e il CIPI; con funzioni di consulenza nei confronti dei citati organi interministeriali, sulla politica del

lavoro da compiere in relazione alle esigenze di pianificazione economica nazionale del CIPE e CIP. Le relative misure di P.E. verranno comunicate dall'organo di collegamento agli uffici regionali del lavoro, e da questi agli uffici del lavoro provinciali, per una organizzazione conseguenziale delle varie attività lavorative.

Il comparto attività pubbliche sarà costituito dall'unità servizi pubblici, distinta in vari nuclei come in ambito regionale; e dall'ufficio accordi sindacali per le attività pubbliche espletate in organi della P.A. di dimensione nazionale.

Anche qui vi sarà un ufficio ricerche e innovazioni dei sistemi produttivi pubblici.

Gli stessi organi sono resi funzionanti nei sottonuclei nazionali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale, con le funzioni citate di gestione diretta dell'organizzazione del lavoro degli organismi produttivi pubblici e privati nazionali di ciascuna regione e di coordinamento di quelli regionali, attraverso il collegamento con gli uffici regionali del lavoro.

Anche il comparto di attività pubbliche avrà un organo di collegamento con il CIPE e con il CIP, al fine di ricevere le direttive sulla gestione dell'organizzazione del lavoro e per dare suggerimenti sulla politica del lavoro, da adottare per raggiungere certi obiettivi di politica economica; attesa la stretta connessione tra misure di tale politica, quali investimenti e finanziamenti; e funzioni lavorative con le quali vengono prodotti i beni e servizi realizzati dalle varie imprese private e pubbliche.

Art. 188

Organi dei sottonuclei nazionali degli uffici interregionali del lavoro. ~~I sottonuclei~~ I sottonuclei nazionali delle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale hanno la stessa organizzazione in unità operative, degli uffici interregionali del lavoro.

Sia nel comparto attività private che in quello delle attività pubbliche, sarà operante una sottosezione pianificazione economica con le funzioni citate.

Nell'ambito dei due comparti vi saranno sottosezioni di coordinamento degli uffici del lavoro regionali per le attività pubbliche e private.

Art. 189

Organi del Ministero del lavoro. Le direzioni generali del Ministero del lavoro hanno il compito di gestire l'organizzazione del lavoro per le imprese nazionali con più di 1.000 addetti e gli organi pubblici di livello nazionale per il settore centro Italia; e di coordinare quelli nazionali dei due settori nazionali nord e sud Italia; effettuando direttamente il coordinamento regionale per il settore

centro Italia e attraverso gli uffici interregionali del lavoro di Milano e Napoli, quello regionale delle regioni di tali settori.

Le direzioni generali verranno allora divise in due settori con gestione diretta e indiretta:

- settore centro Italia per la gestione diretta;
- settore uffici interregionali nord e sud Italia di coordinamento, con gestione indiretta attraverso gli organi collegamento centrali e di coordinamento periferici, costituiti dagli uffici del lavoro interregionali.

Art. 190

Direzioni generali del Ministero del lavoro. Le direzioni generali del Ministero del lavoro sono divise in due comparti: 1° comparto attività private e 2° comparto attività pubbliche.

Esse sono per il comparto attività private:

- a) - Direzione generale affari generali e del personale;
- b) - Direzione generale dei rapporti di lavoro, costituita dalla
 - . divisione aumento della produzione con la proprietà delle imprese e mobilità del personale;
 - . * Divisione rimedi tecnici per l'aumento della produttività del lavoro;
- c) - Direzione generale collocamento e massima occupazione della mano d'opera, divisa in:
 - . divisione fasi dell'aumento dell'occupazione;
 - . divisione rifiuto dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione;
- d) - direzione generale situazioni di recesso economico, divisa in:
 - . divisione diversa articolazione delle funzioni e flessibilità del lavoro;
 - . divisione riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività;
 - . divisione esonero dei soci proprietari e dei dipendenti delle imprese private nazionali;
 - . divisione riduzione generalizzata dell'attività lavorativa.
- e) - Direzione generale di coordinamento degli uffici regionali del lavoro del settore centro Italia.
- f) - Direzione generale pianificazione economica per l'organizzazione del lavoro di imprese nazionali;
- h) - Direzione generale accordi sindacali per le imprese nazionali;
- i) - Direzione generale innovazione, studi e ricerche riferite alle imprese nazionali con più di 1.000 addetti;
- l) - Direzione generale programmazione economica;
- m) - Direzione generale della cooperazione e delle attività sociali.

Art. 191

Direzioni generali del Ministero del lavoro, comparto attività pubbliche. Le direzioni generali del Ministero del lavoro del comparto attività pubbliche sono le seguenti:

- a) - Direzione generale affari generali;
- b) - direzione generale rapporti di lavoro divisa in:
 - . divisione aumento dell'efficienza della P.A. con la privatizzazione e la mobilità;
 - . divisione rimedi tecnici per il miglioramento dei servizi pubblici;
- c) - direzione generale riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione;
- d) - direzione generale situazioni di recesso economico;
- e) - direzione generale accordi interregionali con gli uffici regionali del lavoro, comparto attività pubbliche, settore centro Italia; al fine di aumentare l'efficienza della P.A. negli organi regionali e nazionali e quindi provinciali.
- f) - Direzione generale attività sociali dei dipendenti nazionali della P.A.;
- g) - direzione generale accordi sindacali relativi alle attività lavorative dei dipendenti pubblici, di organi nazionali della P.A.;
- h) - direzione generale studi, innovazioni e ricerche per il miglioramento dei ritmi produttivi della P.A.;
- i) - direzione generale programmazione economica.

Art. 192

Personale delle direzioni generali del Ministero del lavoro.

Il personale delle direzioni generali citate dal Ministero del lavoro, avrà i requisiti indicati nell'art. 98 rispettivamente per il comparto di attività private e di attività pubbliche, naturalmente con riferimento alla dimensione nazionale per l'individuazione degli specifici operatori.

Art. 193

Funzioni delle direzioni generali. Le funzioni operative delle direzioni generali e delle divisioni che le costituiscono, sono quelle indicate nella trattazione dell'ufficio del lavoro provinciale e regionale, avendo tuttavia l'avvertenza di comprendere le attività di tali organi nazionali, nella loro funzione di organizzare il lavoro delle imprese nazionali e di coordinare le minori dimensioni regionali degli uffici del lavoro.

Art. 194

Sottosezione lavoro presso i Ministeri. Presso ogni Ministero sarà creata una sottosezione lavoro con il compito di dare esecuzione alle direttive del Ministero del lavoro, in materia di organizzazione del lavoro che interessa le specifiche attività di ciascun Ministero.

Ciò riguarderà il comparto attività pubbliche delle varie direzioni generali citate, che ha il compito di aumentare l'efficienza dei servizi pubblici della P.A.

Art. 195

Direzione generale programmazione economica del comparto attività private. La direzione generale P.E. è organo centrale del Ministero del lavoro ed ha sedi distaccate presso gli uffici interregionali del lavoro.

Esse sono le sottosezioni P.E. degli uffici interregionali del lavoro, e sono collegate con quelli regionali e provinciali attraverso le unità P.E. dei sottonuclei del lavoro di ogni regione.

Queste unità P.E. regionali dei sottonuclei nazionali, saranno quindi collegate con le sottosezioni P.E. degli uffici regionali e provinciali del lavoro.

Art. 196

Direzione generale P.E. del comparto attività private. La direzione generale di programmazione economica del Ministero del lavoro per il comparto attività private, è costituita da:

- a) - Divisione investimenti produttivi - consulenza;
- b) - divisione finanziamenti produttivi - consulenza;
- c) - divisione produttività del lavoro nelle imprese private nazionali, regionali e provinciali;
- d) - divisione decisioni di P.E. del C.I.P.E. e del C.I.P.I...
- e) - divisione di collegamento con la direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche.

Questi stessi organismi dirigenziali e di programmazione e consulenza, si trovano negli uffici interregionali del lavoro e nei sottonuclei nazionali di tali uffici interregionali, siti presso gli uffici regionali del lavoro.

Art. 197

Direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche. La direzione generale di programmazione economica del comparto attività pubbliche del Ministero del lavoro è così costituita:

- a) - divisione investimenti produttivi per una maggiore efficienza dei servizi pubblici - consulenza;

- b) - divisione efficienza dei servizi pubblici;
- c) - divisione di comunicazione alla direzione generale di programmazione economica (P.E.) del comparto attività private, delle valutazioni sullo sviluppo dell'efficienza dei servizi pubblici e sugli interventi produttivi di investimento, riferiti ad essi per loro potenziamento, che possono essere costituiti da infrastrutture di servizio complesse, porti, reti di comunicazione ferroviaria, stradale, autostradale, ecc.

Art. 198^o

Funzioni della direzione generale di programmazione economica (D.G.P.E.) del comparto attività private. La direzione generale P.E. ha la funzione di dirigere e di sintetizzare il lavoro delle divisioni componenti e di trasmettere agli organi della P.E. nazionali, CIPE e CIPI, le proposte in materia di programmazione economica, corredate da indagini di mercato, studi di P.E. compiuti dalle associazioni di imprese regionali e nazionali.

Tali proposte verranno valutate dal CIPE e dal CIPI e dagli organi di governo nazionale, al fine di analizzare la loro possibile attuazione, secondo i piani poliennali ed annuali da essi prodotti.

Le funzioni sono anche quelle di comunicare i valori della produttività del lavoro nel corso della periodicità stabilita e la sua tendenza nel futuro, in relazione a determinati contenuti di programmazione economica (P.E.) e in relazione alle misure atte a potenziare la produttività, secondo l'organizzazione tecnica predisposta dai vari uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali.

La direzione generale nella sua attività direzionale, comunicherà altresì alle divisioni componenti le decisioni di programmazione economica (P.E.) del CIPE e del CIPI, in modo da consentire alle stesse di adottare le misure di organizzazione del lavoro, che favoriscano il perseguimento degli obiettivi di P.E. nell'ambito della produttività del lavoro e della consulenza operata in materia di investimenti e di finanziamenti, nei confronti di imprese nazionali, regionali e provinciali, secondo la competenza dei vari uffici del lavoro.

La direzione generale riceverà dalla divisione di comunicazione del comparto attività pubbliche, le valutazioni sull'efficienza dei servizi pubblici e le proposte di investimento nel settore pubblico, al fine di favorire una sintesi con le divisioni competenti, per la valutazione complessiva dell'organizzazione del lavoro pubblico e privato, da presentare agli organi della P.E. nazionali, quali il CIPE e il CIPI.

Art. 199

Competenze della divisione produttività del lavoro nelle imprese private. La divisione avrà il compito di sintetizzare i lavori relativi alla produttività del lavoro delle imprese nazionali, regionali e provinciali, secondo i dati acquisiti direttamente per il settore centro Italia, e indirettamente dagli uffici interregionali di Milano e Napoli, i quali li trasmetteranno alle sezioni staccate P.E. delle stesse sedi.

La sintesi e il riassunto della produttività del lavoro privato, saranno trasmessi per le attività produttive delle imprese regionali e provinciali private, dai sottonuclei regionali degli uffici interregionali del lavoro, i quali al loro interno avranno delle unità P.E. di livello regionale e interregionale.

Questa sintesi verrà trasmessa agli organi della P.E. nazionali e alle prime due divisioni previste dall'art. 197, ~~px~~ al fine della formulazione delle proposte agli organi della P.E. nazionali CIPE e CIPI.

La sintesi della produttività nazionale è riferita al momento attuale e a quello futuro, in relazione a determinati obiettivi di P.E. proposti da raggiungere.

Le previsioni future saranno cioè scaglionate secondo livelli di sviluppo determinati nella qualità, nei tempi e nella quantità.

Si tratterà cioè della documentazione tecnica, che sarà sufficiente a suggerire le proposte, in relazione alla presenza di un certo contributo di lavoro reale e ipotizzando ^{l'impiego} ~~la presenza~~ di certi livelli di investimenti, dovuti alla supposta presenza di di risparmi.

Art. 200

Funzioni della divisione investimenti produttivi. Dopo aver ricevuto i valori sulla produttività da parte della divisione competente, questa divisione ha il compito di elaborare i relativi elementi tecnici per giungere a proposte concrete, che partendo dalla concreta produttività del lavoro e impiegando ipotetiche ma possibili quantità di capitale e di altri fattori di produzione, facciano intravedere la possibilità di raggiungere effettivamente obiettivi di sviluppo, da determinarsi con la previsione di misure concrete di investimento e di finanziamento decise dai comitati interministeriali per la programmazione economica (CIPE e CIPI).

Per la elaborazione delle proposte concrete la divisione riceverà i valori relativi ai finanziamenti pubblici che si rendono necessari, in presenza di una certa produttività del lavoro e del rendimento del capitale.

Alla divisione in argomento dovranno giungere da parte della divisione di collegamenti, anche tutti gli elementi economici e del lavoro, relativi al comparto attività pubbliche della direzione

generale P.E. del medesimo comparto.

Le proposte citate, oltre ai comitati interministeriali CIPE E CIPISaranno inviate anche alle associazioni nazionali, regionali e provinciali di imprese per la parte di loro competenza, al fine di conferire ad esse gli strumenti di studio che portino a concrete decisioni in materia di P.E.

Le proposte conclusive deriveranno dalla elaborazione delle condizioni sulla produttività del lavoro, negli investimenti e nei finanziamenti del settore centro Italia e dei settori nord sud Italia, così come sono stati trasmessi dalle sottosezioni P.E. degli uffici interregionali del lavoro.

La sintesi finale sarà operata attraverso intese raggiunte con i dirigenti delle sottosezioni P.E. di tali uffici, nella sede centrale del Ministero del lavoro.

Art. 201

Divisione finanziamenti produttivi. La divisione finanziamento del settore privato riceverà dalla divisione produttività, gli schemi sulla produttività del lavoro; e dalla direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche, tutti gli elementi relativi all'efficienza del settore pubblico; con le relative proposte di investimenti produttivi.

Sulla base di questi elementi formulerà le proposte di finanziamento per le attività private e pubbliche, al fine di favorire certi investimenti produttivi nel settore privato e pubblico, con la conseguenza della moltiplicazione del reddito.

Queste proposte sono inviate alla divisione investimenti produttivi per la redazione del documento complessivo delle proposte della direzione generale P.E. del Ministero del lavoro, che saranno trasmesse al Cipe e al Cipi per le relative valutazioni e decisioni finali.

Art. 202

Divisione di collegamento con la direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche. Questa divisione ha il compito di ricevere periodicamente dalla direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche, la documentazione relativa all'efficienza del settore pubblico, e agli investimenti necessari per migliorare la struttura produttiva.

Tali documenti saranno trasmessi con la relativa valutazione delle proposte effettuate, alle prime due divisioni per la compilazione dei documenti conclusivi.

Art. 203

Divisione decisioni del CIPE. La divisione sarà quella competente a ricevere le decisioni del Cipe e del Cipi, in merito a determi-

nati obiettivi di sviluppo secondo piani poliennali ed annuali di attuazione.

Le decisioni che sono state prese anche sulla scorta delle proposte della direzione generale P.E. del Ministero del lavoro, serviranno per impostare i programmi dello sviluppo e della produttività del lavoro, negli elementi dell'approprietà delle imprese e dei rimedi tecnici.

Ma serviranno anche per fare le previsioni a medio e breve termine sulla medesima produttività del lavoro: elemento indispensabile per impostare i piani di programmazione economica a breve, medio e lungo termine.

Le decisioni dei comitati interministeriali presupporranno altresì gli elementi relativi ad investimenti di capitale ed all'impiego di altri fattori di produzione, che serviranno per valutare le proposte compiute e per elaborare quelle future, che potranno interessare periodi annuali e poliennali.

Art. 204

Divisione efficienza dei servizi pubblici. La divisione compirà la sintesi nazionale dell'efficienza dei servizi pubblici, così come desunta dalle divisioni della direzione generale P.E. del comparto attività pubbliche, al fine di fornire alle divisioni della direzione generale P.E. delle attività private, la consistenza del supporto produttivo pubblico allo sviluppo del paese, compiuto attraverso le iniziative private imprenditoriali di produzione di beni e servizi.

I valori sull'efficienza sono riferiti alla situazione futura, pensata secondo lo sviluppo attuale basato su tassi di miglioramento dei servizi pubblici, desunti dai rimedi tecnici programmati per il futuro.

La sintesi nazionale sarà operata attraverso le informazioni ricevute dalle sottosezioni P.E. degli uffici del lavoro interregionali e delle unità P.E. degli uffici del lavoro regionali, i quali saranno direttamente collegati con le suddette sottosezioni P.E.

Art. 205

Divisione investimenti produttivi nel comparto attività pubbliche.

Funzioni. La funzione della divisione in argomento è quella di reperire investimenti ^{nelle relative proposte} produttivi per il loro potenziamento nei servizi pubblici nazionali, regionali e provinciali, al fine di dare maggiore efficienza all'apparato della P.A. che serve a tutta la struttura privata di produzione di beni e servizi.

Le proposte andranno inviate alla prima e seconda divisione della direzione generale P.E. del comparto attività private,

al fine della compilazione dei documenti finali relativi alle ipotesi di programmazione del lavoro del Ministero del lavoro.

Art. 206

Sottosezione P.E. degli uffici interregionali del lavoro. La sottosezione P.E. degli uffici interregionali del lavoro, sarà divisa in comparto attività pubbliche e private, con le stesse divisioni della direzione generale P.E. del Ministero del lavoro.

La funzione è quella di acquisire i valori della produttività del lavoro del settore privato e dell'efficienza dei servizi della P.A., di organi pubblici nazionali, regionali e provinciali di ciascun settore di decentramento nazionale, con le proposte di finanziamento, che saranno fatte conoscere alla divisione investimenti produttivi delle attività private, al fine della formulazione delle proposte conclusive e relative all'organizzazione del lavoro, agli investimenti e finanziamenti di ciascun settore di decentramento nazionale.

La divisione decisioni del CIPE e del CIPI, sarà competente a ricevere le direttive di tali organismi così come comunicate dalla direzione generale P.E. del comparto attività private del Ministero del lavoro.

Si tratterà di attuare secondo le direttive ricevute, le misure concrete per l'aumento della produttività del lavoro e della efficienza dei servizi pubblici, al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo siglati dal CIPE e dal CIPI.

Potranno essere quindi formulate proposte ~~future~~ a medio termine di pianificazione economica (P.E.) per ciascun settore di decentramento nazionale, sulla base delle misure concretamente adottate dal CIPE e dal CIPI; proprio al fine di consentire alla direzione generale di P.E. del Ministero del lavoro una visione globale dei problemi della produzione, in modo da costituire un valido strumento per illuminare la strada della P.E. nella fissazione e nel perseguimento con buona probabilità di successo, degli obiettivi di sviluppo fissati, nei quali la componente dell'organizzazione del lavoro è uno dei principali elementi della politica dello sviluppo economico.

L'attuazione delle misure concrete, si realizzerà adottando i rimedi tecnici per la maggiore produttività del lavoro, da applicare nelle imprese private nazionali, regionali e provinciali, informate attraverso gli uffici regionali e provinciali del lavoro, unità P.E. corrispondenti.

Per il settore pubblico ciò si verificherà con le misure che aumentano l'efficienza dei servizi pubblici di livello nazionale, regionale e provinciale.

I rimedi tecnici del settore pubblico saranno adottati direttamente dal comparto attività pubbliche degli uffici del lavoro, e indirettamente con le ispezioni agli organi preposti all'efficienza di certi settori della P.A.; come quello scolastico ad esempio, dove le commissioni di tecnici sono preposte al miglioramento qualitativo della didattica; con la previsione di una forma di controllo sulla loro attività, da parte dei consigli di circoscrizione dei capoluoghi di provincia, che hanno contribuito alla loro elezione.

Art. 207

Unità P.E. dei sottonuclei nazionali ubicati presso gli uffici regionali del lavoro. Queste unità saranno costituite dagli stessi uffici delle sottosezioni P.E. degli uffici interregionali del lavoro, ed hanno funzioni analoghe, anche se riferite alla minore dimensione regionale, che viene analizzata nei suoi molteplici elementi comunicati all'unità P.E. dagli uffici regionali del lavoro, al fine di concepire le proposte e la valutazione della produttività del lavoro, da trasmettere superiormente per comporre il mosaico delle attività lavorative delle regioni del paese, con le ipotesi ~~proposte~~ di P.E. (investimenti, ~~investimenti~~ finanziamenti e produttività).

Queste proposte oltre a fornire il consenso per le attività di sviluppo fatte conoscere dagli organi di governo del paese, e concepite sulla base di quelle indicazioni del mondo del lavoro, costituiscono un valido strumento operativo che contribuisce a risolvere i problemi della programmazione economica; attualmente non raggiungibile per effetto della insufficiente informazione delle molteplici componenti economiche nella loro continua interdipendenza.

La collaborazione con l'organizzazione del lavoro intesa in questi termini, comporta la completa informazione e comprensione dei fenomeni economici, che possono essere indirizzati verso lo sviluppo voluto, se le proposte derivano da esperienze concrete nelle varie realtà produttive e da risultanze altrettanto concrete della produttività del lavoro e dell'efficienza dei servizi pubblici.

Questi elementi uniti ad altri della complessità dei fenomeni economici, possono far concepire ai vertici di governo del Paese quel disegno di sviluppo futuro, che sarà realizzato con molta probabilità entro i limiti tracciati dalla competente valutazione degli effetti delle misure adottate nella situazione reale.

Art. 208

Funzioni consultive in materia di P.E. degli organi del Ministero del lavoro. Le proposte di programmazione economica prospettate dagli uffici provinciali, regionali, interregionali e dalle direzioni generali competenti del Ministero del lavoro, hanno funzioni consultive nei confronti dei comitati interministeriali CIPE, CIPI e CIP.

Serviranno a far conoscere quindi le valutazioni dei dirigenti degli uffici del lavoro locali, regionali e nazionali, sulle misure più idonee per l'allargamento dell'occupazione e sulla eliminazione progressiva delle fasce di disoccupazione.

Partendo dalla situazione concreta della produttività del lavoro, le proposte verranno formulate tenendo presente le misure adottate dal CIPE e dal CIPI nel corso dei vari esercizi finanziari; che si riferiscono ad altre componenti economiche, quali investimenti, ~~finanziamenti~~ ed impiego di fattori di produzione diversi dal lavoro.

Le proposte devono servire ai comitati interministeriali della P.E., per aggiungere alle componenti economiche della manovra di pianificazione, quella sulla produttività del lavoro che è stata studiata partendo dal dato concreto delle attività lavorative e della loro modificabilità futura nel rendimento, sulla base di privatizzazioni e rimedi tecnici.

Ciò consentirà di abbinare l'esperienza di lavoro concreta nella sua manifestazione psicologica ed umana, alla composizione razionale dell'operatività degli altri elementi economici, finanziari e di investimenti, che potenzieranno il funzionamento di un piano economico, realizzabile nei suoi obiettivi principali, secondo le scadenze predeterminate dai responsabili della P.E. degli organi di governo.

Art. 209

Disegno nazionale e interregionale della P.E. Il disegno della programmazione economica è nazionale e interregionale; può quindi trovare realizzazione per gradi nei settori di decentramento nazionale e conseguenzialmente nelle relative regioni, secondo i programmi approvati dal CIPE e dal CIPI e trasmessi alle singole regioni attraverso gli organi di P.E. degli uffici del lavoro interregionali.

Art. 210

La complementarietà provinciale nella P.E. relativa alla dimensione provinciale. Nelle proposte di P.E. che l'ufficio del lavoro provinciale farà all'unità P.E. omonima regionale, i responsabili delle unità dei comparti pubblici o privati, dovranno tener conto degli obiettivi che determinano l'allargamento dell'occupazione.

Questi sono dati dalla complementarietà di finanziamenti ed investimenti nel loro riferirsi ai vari settori produttivi provinciali.

Ciò determina l'automatismo dello sviluppo provinciale, che provoca come conseguenza l'allargamento dell'occupazione e del reddito, per effetto dell'innescamento del processo di continuo aumento della produttività del lavoro, per il suo collegamento con il progressivo aumento degli investimenti, che sono causati dalla complementarietà creata da investimenti e finanziamenti, tra i vari settori produttivi provinciali.

Obiettivo della dirigenza del lavoro provinciale nell'unità P.E. è allora quella di realizzare la complementarietà dei settori produttivi privati delle imprese provinciali e locali.

Art. 211

Ipotesi di sviluppo regionale. Gli uffici del lavoro regionali di intesa con i sottonuclei nazionali per le imprese nazionali che hanno sede sociale in ciascuna regione, dovranno proporre agli organi nazionali della P.E. la creazione delle ipotesi di sviluppo regionali, che andranno maggiormente specializzate e completate per quelle regioni che già le possiedono in misura diversa da quella che potrebbe essere raggiunta con nuove e più idonee misure di P.E.

Ciò avrà l'effetto di creare la sicurezza dell'occupazione specializzata nella regione, anche riferita a complessità produttive di un certo tipo, e il conseguente allargamento dell'occupazione derivante dal collegamento produttivo interdipendente tra le regioni.

Art. 212

Complementarietà regionale. L'ipotesi di sviluppo regionale è finalizzata alla creazione di uno sviluppo produttivo complementare tra le varie regioni, in modo da creare situazioni analoghe a quelle provinciali che portano all'allargamento dell'occupazione.

Il collegamento dell'interdipendenza produttiva tra le regioni conduce a:

- maggiorazione progressiva degli investimenti produttivi per la sempre maggiore specializzazione delle attività produttive;
- aumento progressivo della qualità dei beni prodotti a prezzi competitivi, che determina la conquista del mercato nazionale e internazionale.
- Aumento della domanda di prodotti;
- allargamento graduale dell'occupazione perfasi che possono essere predeterminate.

Art. 213

Sviluppo produttivo in condizioni di sicurezza. Per l'allargamento dei posti di lavoro nelle zone meno industrializzate, occorre allora prevedere l'aumento degli investimenti produttivi di regioni del nord nel sud Italia, effettuato tuttavia in condizioni di sicurezza.

Ciò va compiuto attraverso l'investimento operato da imprese del nord il cui capitale sociale sia stato devoluto in parte, dal 40 all'80 %, a tutti i dipendenti, creando così nuovi posti di lavoro tra i cittadini del sud del Paese.

L'operazione di nuovi investimenti produttivi va effettuata in condizioni di sicurezza e sarà allargata all'iniziativa diretta dei cittadini del sud per società sperimentali prima, e in via generalizzata in funzione della sicurezza dei rapporti economici che il progetto sicurezza riuscirà a realizzare, come in esso previsto agli articoli 9 - 10 e 11.

Art. 214

Sviluppo produttivo uniforme. La complementarietà regionale proposta dagli uffici del lavoro al CIPE e al CIPI, dovrà produrre uno sviluppo progressivo ed uniforme in tutto il paese, in modo che il prodotto in beni e servizi delle imprese private delle regioni con sviluppo economico inferiore, raggiunga per fasi predeterminate quelle delle aree più sviluppate del paese.

IPOTESI DI DISEGNO DI LEGGE

PROGETTO OCCUPAZIONE

R E L A Z I O N E

PRINCIPI GENERALI

Il progetto occupazione ha la finalità di organizzare le funzioni e le attività che conducono alla progressiva acquisizione dei massimi livelli di occupazione nelle attività lavorative, in modo da ridurre gradualmente fino alla totale eliminazione, le fasce di disoccupazione che sono causa di contrasti sociali e di situazioni di disagio e di disadattamento, i cui effetti influiscono negativamente sullo sviluppo del Paese.

Tale obiettivo si raggiunge attraverso la maggiore produttività del lavoro e del capitale ottenuta con la devoluzione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese parzialmente a tutti i dipendenti delle aziende; e con le innovazioni tecniche ai processi lavorativi, che accelerano i ritmi produttivi in funzione della propensione ad una maggiore laboriosità manifestata, in conseguenza della acquisita proprietà delle imprese private.

L'allargamento predetto avviene altresì con la privatizzazione della pubblica amministrazione soprattutto nel primo livello indicato nell'articolo 76 del progetto privatizzazione della P.A., che permette un più oculato impiego e investimento dei fondi pubblici, diretti a sviluppare la capacità produttiva delle imprese private.

Infatti la maggiore competitività dei beni e servizi prodotti, per il prezzo inferiore e la loro qualità più elevata, allarga la domanda interna ed internazionale; mentre la privatizzazione della P.A. permette un più appropriato prelievo fiscale e un più idoneo investimento dei fondi pubblici nelle attività produttive, provocando così l'accelerazione dello sviluppo e quindi l'aumento dell'occupazione.

Il progetto occupazione riguarda anche i rimedi da adottare in caso di recesso economico, proprio per salvaguardare il livello di piena occupazione o di progressione verso la massima occupazione, che comporta l'assenza di cittadini adulti non in possesso di un lavoro retribuito.

Il medesimo progetto occupazione è inscindibile dal progetto privatizzazione della pubblica amministrazione e dal progetto proprietà delle imprese, in quanto il secondo e il terzo sono il presupposto del primo, che non può essere attuato se non si realizza la privatizzazione delle strutture produttive statali del settore pubblico e privato.

Il progetto occupazione può essere allora definito come progetto della maggiore produttività del lavoro e del capitale, ottenuta con rimedi tecnici che incidono sulle tecniche di produzione e con sistemi che potenziano le attività lavorative prestate dai singoli in modo da produrre più prestazioni di lavoro.

Obiettivo ulteriore del progetto occupazione, quando si sia raggiunta la piena occupazione, è quella di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni dal Lunedì al Giovedì per un totale di 24 ore di lavoro; ed in una seconda fase conseguenziale al raggiungimento degli obiettivi della prima, il lavoro potrà riguardare solo tre giorni settimanali dal Lunedì al Mercoledì per un totale di 18 ore di attività prestata.

La finalità generale della piena occupazione verrà realizzata uniformemente sul territorio nazionale, attraverso l'azione degli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, competenti a prevedere le misure tecniche per l'allargamento dell'occupazione nelle imprese provinciali, regionali e nazionali rispettivamente.

Dovrà essere pianificato il raggiungimento dello stesso rendimento nelle attività produttive da parte delle imprese private e pubbliche. Queste ultime dovranno adeguare i loro ritmi produttivi a quelli più elevati del settore privato.

Ciò sarà possibile con la privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.) e con il controllo del rendimento, operato con commissioni di tecnici gestite dagli uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali, con le unità mobilità del personale pubblico ed affidamento a ditte private delle attività non essenziali del settore pubblico.

La maggiore produttività del lavoro e il più celere sviluppo strutturale delle imprese e dello Stato, saranno realizzati anche attraverso le attività sociali prestate volontariamente dai soci e dipendenti di impresa, a favore della propria azienda e degli enti pubblici territoriali quali lo Stato, le regioni e i Comuni.

Il disegno dello sviluppo per l'allargamento dell'occupazione dovrà trovare allora nella programmazione economica del CIPE, del CIPI e degli organi consultivi del Ministero del lavoro, lo strumento principale per saldare le decisioni programmatiche con la effettiva realtà lavorativa, ora stimolata dalle strutture esistenti ad un maggiore rendimento, in vista dei citati obiettivi di sviluppo.

La produttività del capitale e del lavoro dovrà essere aumentata progressivamente nel settore privato e pubblico per fasi che dovranno essere organizzate dagli uffici del lavoro, in modo da raggiungere uniformi livelli di produttività per settori di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

Alla maggiore produttività delle regioni del nord e del centro Italia, dovrà corrispondere un maggiore investimento produttivo di fondi pubblici e privati nelle regioni meridionali, in modo che il loro impiego sia garantito da una più elevata sicurezza, che il paese avrà raggiunto con la riforma delle forze di Polizia, contenuta nel relativo progetto, da attuare prima della normativa relativa al progetto privatizzazione e al progetto occupazione.

L'aumento della produttività del lavoro nel settore privato, è una delle condizioni che fa acquisire ai beni prodotti sul territorio nazionale, quella competitività che garantisce la loro affermazione ed acquisto sul mercato nazionale ed internazionale.

Esso dovrà avvenire attraverso accorgimenti di carattere tecnico e lavorativo. Quelli di carattere tecnico saranno realizzati attraverso ricerche di nuove tecnologie e sistematiche di utilizzo delle qualità professionali dei lavoratori, finalizzate al loro aumento qualitativo e quantitativo.

Quelli riferiti alla condizione lavorativa, saranno perseguiti con l'organizzazione di maggiori possibilità di lavoro offerte dai dipendenti delle varie imprese pubbliche e private.

Tale organizzazione sarà realizzata attraverso gli accordi sindacali di categoria nell'ambito delle imprese provinciali, regionali e nazionali.

In situazioni di recesso economico gli uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali adotteranno delle misure, che diminuendo l'attività lavorativa e i compensi per tutti i dipendenti pubblici e privati, garantiranno il mantenimento del posto di lavoro almeno per un componente ciascun nucleo familiare; o limiteranno gli effetti negativi delle crisi economiche favorendo una ripresa celere delle attività produttive.

L'organizzazione del lavoro dovrà tendere a rendere massimo il rendimento dei dipendenti della P.A., e comunque a renderlo pari a quello delle imprese private.

Ciò consentirà di ridurre le spese per la produzione dei servizi pubblici, permettendo la devoluzione delle minori spese agli investimenti produttivi.

STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PROVINCIALE

La struttura dell'organizzazione del lavoro è provinciale, regionale e interregionale.

La struttura provinciale dell'organizzazione del lavoro è costituita da uffici provinciali del lavoro, dipendenti dal Ministero del lavoro e da sezioni staccate nei settori di decentramento provinciale.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge verranno ubicate presso i municipi di tali settori di decentramento. Attualmente si trovano nelle sezioni zonali degli uffici del lavoro.

Per tale data le sezioni staccate degli uffici del lavoro in ciascun settore di decentramento provinciale, saranno ubicate previa intesa con i Comuni corrispondenti, presso gli assessorati agli affari economici e ai rapporti con le aziende esistenti nello ambito di tali municipi.

Fanno parte dell'organizzazione del lavoro provinciale: a) - gli uffici accordi sindacali provinciali e, b) - gli uffici innovazioni, studi e ricerche.

L'ufficio provinciale del lavoro sede centrale, è diviso in due comparti: - comparto attività produttive private; comparto attività produttive pubbliche.

Il primo comparto è suddiviso in:

- I A) - Unità imprese IDALRIMAT (industria, artigianato, distribuzione prodotti, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura, turismo);
- 2 A) - Ufficio accordi sindacali per il personale delle imprese private provinciali;
- 3 A) - Ufficio innovazioni, studi e ricerche delle attività produttive private.

Il comparto attività produttive pubbliche è diviso in:

- 4 A) - Unità provinciale servizi terziari del pubblico impiego;
- 5 A) - Ufficio accordi sindacali provinciali, riferiti agli organi pubblici di dimensione provinciale;
- 6 A) - Ufficio innovazioni, studi e ricerche provinciale, nelle attività produttive pubbliche, espletate in organismi di dimensione provinciale.

L'ufficio del lavoro provinciale ha la funzione di controllare e di dare impulso alla produttività del lavoro privato nelle imprese provinciali private con meno di 100 addetti e più di 20 unità, che hanno sede sociale nel settore di decentramento del capoluogo di provincia o in quelli periferici provinciali.

Gli stessi compiti sono riferiti agli addetti agli organi della pubblica amministrazione aventi dimensione provinciale.

L'ufficio provinciale medesimo svolgerà altresì attività di organizzazione del lavoro in situazioni di recesso economico, in modo da limitare i danni derivanti dalla riduzione delle attività lavorative.

L'obiettivo terminale dell'ufficio del lavoro provinciale è quello di raggiungere per fasi la piena occupazione degli addetti alle imprese provinciali, con più di 20 unità e meno di 100.

Lo stesso obiettivo sarà perseguito dalle sezioni dell'ufficio medesimo, ubicate nei settori di decentramento provinciale.

Il personale direttivo, dirigente ed esecutivo dell'unità IDALRIMAT, è totalmente privato ed appartiene alle imprese private di dimensione provinciale, che lo distaccano secondo turni e competenze prestabilite dalla associazione provinciale di imprese.

Il personale dirigente delle unità servizi terziari della P.A., è costituito per il 25 per cento da operatori dipendenti statali che abbiano superato il relativo concorso; per il 25 per cento da operatori proposti dalla associazione provinciale di imprese e per il restante 50 per cento da liberi professionisti e tecnici laureati impiegati nelle imprese private, che assumono l'incarico con contratto a termine.

Il personale direttivo, esecutivo e di concetto delle medesime unità è costituito per il 25 per cento da personale pubblico, e per il restante 75 per cento da personale privato assunto con contratto a termine.

Rappresentanze sindacali e accordi interprovinciali.

Della direzione delle unità IDALRIMAT e servizi terziari degli uffici del lavoro provinciali, faranno parte esponenti della struttura sindacale confederale provinciale e degli altri sindacati che rappresentano il 5 per cento almeno dei lavoratori di ciascuna provincia; impiegati nelle imprese provinciali e negli organismi pubblici di dimensione provinciale.

I dirigenti sindacali per poter far parte della dirigenza degli uffici del lavoro, dovranno essere personale laureato in materie economiche o ingegneri specializzati o tecnici laureati nelle varie materie che riguardano le attività produttive.

Il compito dei rappresentanti sindacali, è quello di costituire il collegamento tra i lavoratori delle imprese nel settore pubblico e privato e la direzione degli uffici del lavoro; al fine di stabilire nuovi criteri tecnici e lavorativi, che siano finalizzati all'aumento della produttività del lavoro e quindi al perseguimento della piena occupazione.

Nell'ambito di ogni ufficio provinciale del lavoro opererà una unità accordi interprovinciali, coordinata dall'omonima unità regionale, con il compito di predisporre le intese e le attività organizzative dirette a stabilire i principi e i propositi della provincia relativi alla organizzazione del lavoro, per quanto concerne i livelli superiori di produttività, diversa articolazione di funzioni, rimedi in caso di recesso economico e perseguimento della massima occupazione.

LE FUNZIONI DELL'UFFICIO DEL LAVORO PROVINCIALE

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PRIVATE

I A) - UNITA' IMPRESE IDALRIMAT PROVINCIALI - Nucleo aumento della pr- duzione

L'unità imprese IDALRIMAT è divisa in nuclei. Di questi il nucleo aumento della produzione con la proprietà delle imprese, ha la funzione di valutare l'aumento strutturale della produttività del lavoro, per effetto della proprietà dei mezzi di produzione acquisita dai dipendenti dell'impresa, nei modi indicati nel progetto proprietà delle imprese.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e della legge relativa al progetto proprietà delle imprese, da approvarsi congiuntamente; le funzioni degli uffici privatizzazioni provinciali, regionali e interregionali di cui agli articoli 53 - 63 - 69 del progetto proprietà delle imprese, saranno svolte dal nucleo aumento della produttività delle imprese provinciali.

In particolare verranno perfezionate le tecniche di analisi dell'aumento della produttività dovuta alla devoluzione della proprietà delle imprese ai dipendenti delle medesime.

L'ufficio del lavoro provinciale sperimenterà la variazione della percentuale della proprietà delle imprese provinciali con meno di 100 addetti e più di 20, nell'ambito dei limiti di capitale sociale stabiliti dal patto sociale di cui all'articolo 54 del progetto proprietà delle imprese.

La sperimentazione riguarderà le imprese artigianali, industriali, commerciali, agricole, turistiche e di libere professioni.

Per ciascuna di queste imprese di dimensione provinciale, saranno stabilite dall'ufficio del lavoro provinciale delle sperimentazioni per campioni di lavoratori che costituiscono nuclei produttivi componenti il processo produttivo e che siano proprietari dell'impresa.

Verrà analizzata la qualità del prodotto^e la quantità, che verranno paragonate a quelle precedenti, con la produzione di tavole comparative, che indichino tempi, costi di produzione e qualità

dei prodotti.

Tali tavole costituiranno lo strumento utile per individuare gli elementi che possono migliorare il prodotto nei costi, nella qualità e nella quantità, con contributi lavorativi di una certa intensità e professionalità.

Esse costituiranno l'indice dello sviluppo tecnologico futuro connesso con l'attenzione prestata dal singolo lavoratore.

L'ufficio del lavoro provinciale coordinerà le sezioni dei settori di decentramento provinciale nelle attività di sperimentazione delle attività produttive dei soci proprietari di impresa con meno di 20 dipendenti.

La sperimentazione sarà diretta a trovare il giusto equilibrio tra proprietà dell'impresa devoluta ai dipendenti della stessa e proprietà lasciata all'imprenditore organizzatore della produzione, che potrà essere soggetto singolo o plurimo.

Tale percentuale potrà variare in funzione del tipo di attività produttiva e delle caratteristiche ambientali, che comportano diverse abitudini nel gestire l'impresa, anche con riferimento alla più o meno forte presenza di soggetti che hanno spiccato il senso di organizzazione dell'impresa e la predisposizione per attività di investimento produttivo e finanziario.

Nell'ambito di uno stesso tipo di produzione effettuata nelle imprese provinciali, il nucleo procederà alla organizzazione della mobilità del personale, al fine di potenziare la produzione con operatori che abbiano più spiccate determinate capacità produttive.

Il nucleo mobilità predisporrà tutte le operazioni di carattere finanziario, necessarie per il trasferimento di soci proprietari di impresa da una azienda ad un'altra, stabilendo le quote di partecipazione agli utili che l'attività lavorativa prestata comporta.

La mobilità sarà necessaria tutte le volte che si rende utile elevare le capacità produttive di una impresa, per farle acquisire maggiore importanza sul mercato nazionale e internazionale.

Nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività.

Il nucleo rimedi tecnici ha il compito di trasmettere allo ufficio innovazioni, studi e ricerche, le proposte di adozione di accorgimenti tecnici atti a potenziare la produzione secondo determinati livelli qualitativi e quantitativi.

Per fare questo si avvarrà di tabelle comparative che indicano quali sono gli aspetti produttivi che devono essere potenziati, in relazione alle disponibilità lavorative dei soci, che si deducono dalla mutata condizione della proprietà dell'azienda.

Sarà redatto dal nucleo uno schema dei rimedi tecnici che possono essere sperimentati e ricercati dall'ufficio innovazioni, in relazione alle varie qualità produttive e alle realtà sociali e ambientali che ne permettono la realizzazione.

Tali schemi costituiranno gli spunti per la ricerca dei rimedi tecnici, che sarà operata dall'ufficio innovazioni tecniche e tecnologiche; ricerca peraltro condotta anche autonomamente dallo ufficio medesimo sulla base della continua analisi delle attività produttive.

Nucleo attività sociali.

L'ufficio provinciale del lavoro organizza le attività sociali prestate volontariamente dai soci proprietari delle varie imprese e dai dipendenti non proprietari delle medesime.

Le attività sociali consisteranno in attività lavorative prestate con retribuzione ridotta, a favore della propria impresa provinciale e degli organi pubblici della provincia con finalità di investimento produttivo.

Il nucleo coordinerà le attività sociali prestate nell'ambito delle imprese con meno di 20 addetti dei vari settori di decentramento provinciale, secondo le indicazioni delle sezioni degli stessi settori.

Le attività sociali prestate volontariamente a favore delle imprese e degli organi pubblici provinciali per finanziare i costi degli investimenti produttivi, verranno espletate con retribuzione ridotta oltre il normale orario di lavoro.

Esse verranno trascritte nell'anagrafe sociale del cittadino e in funzione della loro entità saranno previsti per lo stesso dei riconoscimenti di carattere morale, sociale ed economico, relativi questi ultimi ad agevolazioni economiche nei prezzi pagati per attività ricreative, per soggiorni montani e marini; e a fattiva collaborazione degli organi pubblici nella ricerca di una sistemazione lavorativa per i componenti il nucleo familiare cui appartiene il cittadino che ha prestato la propria attività di solidarietà nei modi indicati.

Questi riconoscimenti economici integreranno le retribuzioni ridotte previste per chi si dedica ad attività sociali, e prevarranno o meno sulle seconde in funzione dell'importanza e della quantità di attività lavorative prestate per solidarietà.

Il nucleo avrà anche la funzione di compilare una tabella delle retribuzioni ridotte che si riferiscono alle attività lavorative prestate per solidarietà a favore dell'impresa e di quelle prestate a favore degli enti pubblici provinciali, da espletarsi tutte in imprese private.

Vi saranno le indicazioni in tali tabelle dei limiti massimi al di sotto dei quali la retribuzione non potrà scendere senza lo scadimento e l'inutilizzo dell'attività lavorativa per mancanza di interesse nella produzione.

Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione.

Con il raggiungimento della piena occupazione nelle imprese provinciali ed in relazione al raggiungimento del medesimo obiettivo nelle imprese regionali e nazionali, il nucleo predisporrà le sistematiche organizzative per ridurre l'orario di lavoro in presenza di una medesima retribuzione mensile e di utili ripartiti nella stessa misura a fine esercizio.

La riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione andrà effettuata per fasi, che comprendono tutte le attività produttive provinciali delle imprese provinciali e locali dei vari settori di decentramento.

L'obiettivo della riduzione dell'orario è quello di giungere ad una settimana lavorativa di tre giorni dal Lunedì al Mercoledì, per un totale di 18 ore di lavoro, da espletare con turni di lavoro, in modo tale che l'attività produttiva prosegua dal Lunedì al Sabato e alla Domenica, per le produzioni che lo richiedano.

Le fasi di riduzione possono essere individuate nel numero di tre di durata variabile, in funzione dell'omogeneo recupero della produzione con i rimedi tecnici e lavorativi, che troveranno una adeguata sperimentazione minima della durata di due anni.

La riduzione dell'orario avrà un andamento più celere dal momento in cui la proprietà delle imprese sarà passata, per una certa parte stabilita dal patto sociale, a tutti i dipendenti dell'impresa.

Oltre ai rimedi tecnici che aumentano la produttività del lavoro e di quelli lavorativi che stimolano con la proprietà dei mezzi di produzione la passione per il lavoro, fonte di sempre nuove intuizioni e invenzioni lavorative; il presupposto della riduzione del lavoro sarà dato dal rendimento del settore pubblico, che uguale o superiore a quello privato, potrà permettere il recupero di parte dei dipendenti pubblici per essere impiegati nel settore privato, facendo conseguenzialmente ridurre le attività lavorative nel tempo destinato alle stesse.

Il nucleo riduzione dell'orario, d'intesa con il nucleo aumento della produzione e mobilità, predisporrà le condizioni tecniche e lavorative per permettere la mobilità dal settore pubblico a

quello privato, di operatori che siano esuberanti rispetto alle esigenze produttive dei servizi pubblici.

Nucleo situazioni di recesso economico.

Il nucleo avrà il compito di prevedere una serie di rimedi lavorativi diretti a fronteggiare momentanee situazioni di insufficienza produttiva dovute a fattori contingenti di mercato; e diretti a fronteggiare più o meno gravi situazioni di recesso economico, che comportano una riduzione progressiva delle attività lavorative nelle imprese di dimensione provinciale o locale.

L'ufficio provvederà ad elaborare i rimedi dal punto di vista tecnico ed economico, mentre l'ufficio accordi sindacali predisporrà le attività di organizzazione delle opportunità che determinano le variazioni a quelle procedure tecniche, in funzione di esigenze sociali che non possono essere disattese, pena danni ingenti alla struttura sociale e solidarista degli organismi pubblici e privati.

I rimedi alle situazioni di recesso produttivo ed economico, momentanee e permanenti, si riferiranno allora:

- alla diversa articolazione delle funzioni lavorative;
- alla riduzione dell'orario di lavoro per fasce di attività;
- all'esonero di soci appartenenti a nuclei familiari con più fonti di reddito;
- alla riduzione dell'attività lavorativa in via generalizzata.

E' importante precisare che l'indennità di disoccupazione per coloro che siano stati esonerati dall'attività lavorativa, per la riduzione generalizzata delle funzioni produttive a causa di stati di crisi economica; sarà integrata dalle quote di riduzione dei compensi delle attività lavorative, operate su tutti i dipendenti pubblici, secondo il loro livello funzionale e la classe di stipendio e su tutti i soci proprietari di impresa private provinciali e dipendenti delle stesse, che ancora espletano attività lavorativa.

Al fine di far superare momenti di crisi economica, coloro che siano stati esonerati dal lavoro, potranno essere impiegati nelle varie imprese provinciali con retribuzione da parte delle stesse imprese, pari a I/10 della medesima in condizioni normali o senza retribuzione, usufruendo dell'indennità di disoccupazione citata.

Il numero di impiegati sarà quello necessario per la minima attività produttiva che possa garantire il più basso livello produttivo, necessarie per consentire la ripresa economica quando la congiuntura lo consentirà.

Nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione.

La funzione del nucleo è quella di organizzare le fasi di allargamento dell'occupazione nelle imprese di dimensione provinciale e locale con meno di 20 addetti.

Le fasi vanno indicate in funzione del programma e della realizzazione della devoluzione della proprietà delle imprese ai dipendenti e dei rimedi tecnici che vi sono connessi.

Per l'aumento dei ritmi produttivi vengono redatti dal nucleo degli schemi che individuano la maggiore propensione produttiva per settori di attività e per oggetti nei soci proprietari; in relazione ai quali vanno studiati dei procedimenti tecnici di potenziamento dei ritmi produttivi.

Il potenziamento deve essere in relazione con la volontà del socio di aumentare la qualità e la quantità di prodotti derivanti dal processo produttivo.

A tal proposito i rimedi tecnici devono essere connessi con la situazione psicologica del lavoratore proprietario e quindi sono diretti a potenziare il ritmo produttivo, accelerandolo ma anche potenziandolo dal punto di vista qualitativo.

Verranno stabilite così le fasi dell'aumento della produttività, nelle quali la qualità e la quantità di prodotto acquisisce valori progressivamente superiori.

A ciascuna fase deve corrispondere un livello qualitativo e quantitativo di prodotto cui deve conseguire un determinato allargamento della domanda di mercato.

Importante sarà il collegamento del nucleo con gli organi nazionali e regionali della programmazione economica, per conoscere l'aumento della domanda di mercato in relazione al miglioramento qualitativo e quantitativo di beni prodotti.

In relazione a tale aumento della domanda verrà programmato un aumento corrispondente della occupazione nelle imprese provinciali.

Nell'ambito dell'~~ufficio~~ nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione viene costituito un ufficio ricerche di mercato, con il compito di proporre i beni nelle varie fasi di sviluppo della produttività, con previsione di un allargamento della domanda provinciale di beni e quindi dell'occupazione.

Sulla base delle indicazioni dell'ufficio ricerche di mercato, si orienterà la produzione provinciale nei livelli qualitativi garantiti da determinati accorgimenti tecnici, che saranno sollecitati anche attraverso studi e ricerche dell'ufficio innovazioni provinciale.

Ad ogni livello di beni prodotti con certi sistemi tecnici e lavorativi riferiti alla proprietà dei mezzi di produzione dei lavoratori dell'impresa, deve corrispondere un certo grado di occupazione, che comporta l'assorbimento totale delle fasce di disoccupazione in ambito provinciale.

L'aumento qualitativo e quantitativo dei beni prodotti a costi competitivi, determina oltre certi livelli l'automatismo dell'allargamento produttivo, perché collegato con la consapevolezza inconscia del lavoratore proprietario, della necessità di mantenere quel certo livello qualitativo che andrà sempre ricercato con le iniziative di lavoro e con le intuizioni creative, che migliorano continuamente il prodotto.

Ripartizione dei cittadini secondo i livelli produttivi di appartenenza.

Al fine dell'ottenimento della piena occupazione nelle imprese provinciali, i cittadini adulti che possono prestare una attività lavorativa, in ciascuna regione, a cura degli uffici provinciali del lavoro - nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione; sono suddivisi secondo la dimensione delle imprese private presso cui prestano attività lavorativa o secondo gli organi pubblici presso cui prestano il loro servizio lavorativo, in operatori occupati e non occupati presso tali organismi; in modo che si possano individuare i cittadini provinciali impiegati in imprese provinciali, regionali o nazionali private o impiegati in organismi pubblici di livello provinciale, regionale o nazionale.

Questi valori numerici sono i punti di riferimento degli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, per il perseguimento della piena occupazione per fasi.

Il disoccupato che rientra nel numero di cittadini facente parte della struttura produttiva provinciale, dovrà essere inserito nel progressivo assorbimento di manodopera operato da imprese provinciali private o da organismi pubblici, se entrerà in possesso dei requisiti necessari.

Ciò affinché ogni struttura del lavoro provinciale, regionale o nazionale, possa organizzare le attività più opportune che determinano l'assorbimento delle fasce di disoccupazione, partendo quindi non dalla totalità di disoccupati, ma dalla quota spettante a ciascuna struttura produttiva privata o pubblica provinciale, regionale o nazionale.

Nucleo accordi interprovinciali.

Nell'unità imprese IDALRIMAT è presente un nucleo accordi interprovinciali che si occupa delle relazioni da tenere con l'omonimo ufficio del lavoro regionale, al fine di facilitarne l'azione

di coordinamento, con riferimento all'organizzazione delle funzioni lavorative proprie dei vari uffici provinciali del lavoro.

Esso sarà organizzato per sottonuclei operativi, corrispondenti agli uffici dell'unità imprese IDALRINAT.

2 A) - UFFICIO ACCORDI SINDACALI PROVINCIALE.

L'ufficio accordi sindacali provinciale, sarà competente a predisporre le intese tra la direzione delle imprese provinciali e i soci proprietari e dipendenti delle imprese medesime, allo scopo di distribuire in modo equo ed uniforme i costi della organizzazione del lavoro e di prevedere secondo criteri di giustizia e di equilibrio, le funzioni lavorative nella loro durata, tipologia e prativa esecuzione in funzione della massimizzazione del profitto di impresa e della produttività del lavoro.

In particolare gli accordi sindacali riguarderanno:

- a) - i rimedi tecnici prodotti per aumentare la produttività e il rendimento del lavoro;
- b) - le percentuali di proprietà dei mezzi di produzione da devolvere ai lavoratori dipendenti, per aumentare il valore qualitativo e quantitativo dei beni prodotti;
- c) - i criteri della mobilità del personale tecnico da impresa a impresa, per aumentare la capacità e la qualità produttiva di ciascuna impresa;
- d) - l'espletamento e la tipologia di attività lavorative effettuate per motivi sociali e di solidarietà;
- e) - la riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione, con previsione di una settimana lavorativa dal lunedì al mercoledì;
- f) - la equa adozione di misure atte ad arginare situazioni di recesso economico, in modo che vengano ad incidere sui vari operatori produttivi, cercando di evitare maggiori disagi per le categorie di lavoratori, proprietari e dipendenti in possesso di redditi minori
- g) - le fasi dell'aumento dell'occupazione secondo criteri di potenziamento dei ritmi produttivi, che non siano contrari ai principi di equilibrio e di volontaria laboriosità della persona umana;
- h) - pianificazione della ripartizione dei costi della ricerca tecnologica in modo equo, tra imprese, dipendenti e uffici del lavoro.

3 A) - UFFICIO INNOVAZIONI, STUDI E RICERCHE PROVINCIALE.

Il compito di questo ufficio innovazioni, studi e ricerche nelle attività di aumento della produttività del lavoro, è quello di valutare le proposte dei nuclei componenti l'unità imprese IDALREMA dell'ufficio del lavoro provinciale e delle sezioni dei settori di decentramento provinciale, in relazione alle attività produttive delle imprese locali con meno di 20 addetti.

Se tale valutazione sarà positiva l'ufficio procederà ad una sperimentazione delle tecniche produttive proposte per la remativa adozione nei vari processi produttivi.

L'ufficio avrà il principale compito altresì di ricercare i rimedi tecnici che aumentano la produttività del lavoro.

Per la presentazione delle proposte di innovazione ai settori produttivi, i nuclei e le sezioni dei settori di decentramento provinciale, dovranno essere individuati i criteri e gli obiettivi del potenziamento produttivo da sviluppare tecnicamente da parte dello ufficio innovazioni.

Vale a dire che, sulla base delle tabelle comparative della produttività indicanti gli aspetti produttivi, che risultano potenziati con la devoluzione della proprietà delle imprese; è utile e produttivo approfondire e ricercare gli accorgimenti tecnici, che danno ancora maggiore sviluppo all'attività lavorativa dal punto di vista qualitativo e quantitativo, venendo ad incidere positivamente sull'aumento della produttività generale e per singolo prodotto.

Sulla base delle indicazioni derivanti dall'analisi delle tabelle comparative e di quelle di cui agli schemi per tipo di impresa, che individuano di massima i rimedi tecnici da perfezionare e da sperimentare, l'ufficio innovazioni organizzerà la propria attività di ricerca e di studio, da cui dovranno scaturire le nuove tecniche di lavoro e di accelerazione dei ritmi produttivi nell'ambito del miglioramento qualitativo e dell'aumento produttivo in regime di costi concorrenziali sul mercato interno e internazionale.

Le stesse modalità indicate sopra, verranno adottate dalle sezioni dei settori di decentramento provinciale, nella trasmissione delle proposte relative.

COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE

4 A) - UNITA' PROVINCIALE SERVIZI TERZIARI DEL PUBBLICO IMPIEGO

L'unità servizi terziari della pubblica amministrazione è divisa in nuclei, il cui personale dirigente, direttivo ed esecutivo,

sarà pubblico e privato, secondo le percentuali stabilite nel progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Nucleo aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Di fondamentale importanza è il nucleo aumento dell'efficienza della P.A., in quanto esso ha il compito di valutare lo aumento dell'efficienza della medesima P.A. nei suoi organi provinciali, con la privatizzazione della stessa indicata nel progetto citato. Tale aumento verrà considerato in funzione delle percentuali di personale privato a cui vengono affidati compiti prima svolti da pubblici impiegati.

L'indagine dell'aumento dell'efficienza del servizio pubblico è diretta ad accertare i relativi miglioramenti in funzione delle percentuali di personale privato da immettere negli organi pubblici, attesa l'esigenza di mantenere la continuità della struttura pubblica con il 25 per cento nelle attività amministrative non essenziali e con il 75 per cento per quelle istituzionali essenziali.

L'ufficio del lavoro nel nucleo in argomento farà delle indagini per campione nei vari uffici pubblici, per valutare il rendimento e l'efficienza dei servizi, che si possono misurare con i tempi di esecuzione dei servizi in presenza di certi requisiti qualitativi contenuti in uno schema dell'efficienza dei servizi.

Nucleo rimedi tecnici.

In relazione alle fasi della privatizzazione della P.A. si potrà valutare il miglioramento del servizio pubblico con la elaborazione di tabelle comparative da parte del nucleo precedente, che confrontino la qualità dello stesso con quella derivante dall'organizzazione precedente.

Con riferimento a queste tabelle comparative delle diverse attività pubbliche, saranno compilati dal nucleo rimedi tecnici degli schemi tipo per i vari settori di attività pubbliche degli uffici della P.A. provinciali, relativi alle caratteristiche qualitative e temporali dei servizi pubblici, da trasmettere all'ufficio innovazioni provinciale, al fine della sperimentazione delle proposte di miglioramento dei servizi per una adozione in via generale.

Gli schemi tipo, in funzione del miglioramento del servizio dovuto alla privatizzazione, includeranno i tempi massimi di produzione del servizio, da sperimentare a cura dell'ufficio innovazioni e comprenderanno i requisiti qualitativi del servizio in presenza di una certa celerità.

Nucleo attività sociali.

Il personale dei vari uffici pubblici provinciali, sarà chiamato a devolvere periodicamente e in relazione alla programmazione di uno sviluppo produttivo e sociale più celere o a situazioni di recesso economico, quota parte di un certo numero di ore lavorative da determinare in sede di accordi sindacali, per il miglioramento dei servizi terziari di cui agli uffici pubblici provinciali o da devolvere a favore di imprese private.

Ciò verrà compiuto tutte le volte che l'organizzazione delle attività produttive private, lo disporrà al fine dell'investimento nelle strutture produttive provinciali e del terziario, secondo intese che andranno stabilite tra associazioni provinciali di imprese e dirigenza dell'unità servizi terziari della P.A.

Nucleo riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione.

Per i dipendenti pubblici la riduzione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione del settore privato, sarà realizzabile con la devoluzione di un maggior numero di servizi pubblici essenziali e non essenziali a imprese private incaricate con contratto a termine; in modo da ridurre il numero di ore lavorative dei dipendenti pubblici, il cui rendimento ora è lo stesso di quello del settore privato.

La riduzione dell'orario sarà uniforme in ambito provinciale per gli uffici centrali provinciale e per quelli periferici dei settori di decentramento, a cui andranno inviate direttive di coordinamento.

Nucleo situazioni di recesso economico.

Il nucleo ha la funzione di organizzare la riduzione delle attività lavorative in condizioni di recesso economico, in funzione della diminuzione dei servizi pubblici, causata da situazioni di recesso economico.

Nei casi in cui non potranno essere ridotte le ore di lavoro o non si potranno esonerare operatori, per essere la loro attività necessaria anche in caso di recesso economico, l'ufficio del lavoro provinciale provvederà a ridurre per ciascun operatore del settore pubblico provinciale, con gradualità decrescente in relazione alla gravità delle situazioni di recesso, il compenso orario delle varie attività lavorative prestate, in modo da devolvere le minori retribuzioni al risanamento di situazioni di recesso economico delle imprese private.

Nucleo accordi interprovinciali.

Il nucleo accordi interprovinciali dell'unità servizi terziari del settore pubblico provinciale, ha il compito di predisporre gli accordi tra le strutture pubbliche provinciali, in merito all'aumento della efficienza della P.A. in ciascun ambito provinciale.

Il coordinamento interprovinciale riguarderà anche le attività sociali dei dipendenti pubblici provinciali; la rifusione dell'orario di lavoro in regime di piena occupazione; e le misure adottate in situazioni di recesso economico.

La funzione del nucleo in argomento sarà allora quella di preparare gli accordi interprovinciali con gli altri uffici del lavoro della regione e con l'organo di coordinamento regionale, seguendo il criterio di adottare misure ed iniziative uniformi per ciascun ambito provinciale.

5 A) UFFICIO ACCORDI SINDACALI PROVINCIALE.

L'ufficio accordi sindacali del comparto attività produttive pubbliche dell'ufficio del lavoro provinciale, avrà il compito di favorire l'aumento dell'efficienza degli organi della P.A. nello ambito della privatizzazione degli stessi, secondo le percentuali di personale pubblico e privato stabilite dal progetto privatizzazione della P.A.; e di controllare l'equa ripartizione dei costi di situazioni di recesso economico, nonché di favorire e stimolare la devoluzione di quota parte dei compensi delle attività lavorative per le attività sociali.

Il controllo e la sollecitazione dell'efficienza del settore pubblico è importante perché con essa si migliora la qualità dei servizi collettivi, che servono a tutta la comunità statale con suo beneficio immediato; ma soprattutto si garantisce un certo livello occupazionale, perché si crea il presupposto per la maggiore efficienza del settore privato, direttamente connessa con i servizi pubblici, come nel caso della formazione professionale e scolastica, del prelievo fiscale, degli investimenti produttivi, della programmazione economica, ecc.

In particolare gli accordi sindacali riguarderanno:

- a) - le intese sui rimedi tecnici atti ad aumentare l'efficienza degli organi della P.A. in ambito provinciale;
- b) - la progressione per fasi della privatizzazione della P.A. provinciale, con la riduzione graduale e progressiva del personale pubblico negli uffici relativi;

- c) - i criteri della mobilità del personale dal settore produttivo privato a quello pubblico, operato con contratto a termine, da stipularsi a cura delle rispettive amministrazioni;
- d) - l'entità della riduzione per categorie di lavoratori pubblici provinciali dei compensi per ore di lavoro da stabilirsi, al fine della devoluzione ad attività sociali, dirette al finanziamento di investimenti che potenzino le strutture produttive provinciali e quelle terziarie della P.A., in funzione di una maggiore produzione di beni e servizi;
- e) - la riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti pubblici in regime di piena occupazione;
- f) - l'equa ripartizione tra le varie categorie di operatori pubblici provinciali, delle sovvenzioni necessarie per contribuire a sanare situazioni di recesso economico che hanno colpito il complesso produttivo provinciale privato.

Tale ripartizione andrà effettuata d'intesa con le strutture sindacali regionali e interregionali e con gli organi regionali e nazionali della programmazione economica.

6 A) - UFFICIO INNOVAZIONI DEL COMPARTO ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICHE PROVINCIALI.

I compiti dell'ufficio innovazioni del comparto attività produttive pubbliche provinciale, sono quelli di valutare per la eventuale sperimentazione, le proposte del nucleo rimedi tecnici provinciale, dirette ad aumentare l'efficienza dei servizi pubblici offerti dagli organi della P.A. provinciale.

Tali rimedi tecnici saranno ricercati anche autonomamente dall'ufficio in argomento, come compito principale dello stesso.

Le proposte di adozione di nuove sistematiche tecniche di rinnovamento degli organi pubblici provinciali, proverranno anche dalle sezioni dell'unità servizi terziari del pubblico impiego dei settori di decentramento provinciale.

In seguito alla produzione da parte dei nuclei competenti, delle tabelle comparative e degli schemi tipo nei quali sono previsti i tempi massimi per ciascun servizio pubblico nelle modalità esecutive, e le caratteristiche qualitative degli stessi; l'ufficio innovazioni valuterà le possibilità tecniche di tradurre le proposte, in sistematiche concrete di funzionamento degli uffici pubblici provinciali, procedendo ad una eventuale adeguata sperimentazione in uffici della P.A. provinciale presi come campione.

7 A) - ANAGRAFE SOCIALE

Viene istituita in ogni Prefettura provinciale l'anagrafe sociale. In essa verranno registrati da parte del personale della associazione provinciale di imprese, tutte le attività sociali prestate da soci proprietari di impresa, da dipendenti di imprese ~~pubbliche~~ private e da organi della P.A. provinciali, regionali e nazionali.

Le attività sociali sono quelle dirette al miglioramento dei servizi terziari di cui ai servizi pubblici ~~provvisori~~ o da devolvere a favore di imprese private ~~provvisorie~~. Il contributo sarà compiuto attraverso la cessione volontaria di quota parte della retribuzione della propria attività lavorativa.

Lo scopo dell'istituzione dell'anagrafe sociale è quello di stimolare la produzione di attività sociali, attraverso la registrazione di quelle prodotte da ciascun cittadino, che nei vari livelli quantitativi daranno diritto a riconoscimenti di carattere morale, sociale ed economico.

L'anagrafe rilascerà a richiesta dell'interessato, dei certificati che indicano qualitativamente e quantitativamente, la vocazione del soggetto per le attività sociali e che costituirà titolo di merito, secondo il livello sociale acquisito con la effettiva produzione di attività sociali, per la individuazione delle potenzialità sociali e solidali con cui il soggetto si esprime nella società e partecipa alla vita di relazione e produttiva della comunità statale.

Devono essere previsti livelli qualitativi e quantitativi delle attività lavorative prestate per solidarietà, a ciascuno dei quali corrisponde il relativo riconoscimento morale, sociale ed economico.

Le attività sociali per essere considerate e registrate nella anagrafe vanno prestate con regolarità e secondo i tempi e gli organi stabiliti dalle imprese private presso cui vengono prestate le attività lavorative.

STRUTTURA REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE

La struttura regionale dell'organizzazione del lavoro è costituita dagli uffici regionali del lavoro e dalle sezioni staccate ubicate presso gli omonimi uffici provinciali.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio regionale verrà ubicato, previe intese con ciascuna giunta regionale, presso l'assessorato regionale ai rapporti con le aziende, in previsione della devoluzione alle regioni della materia relativa alla organizzazione delle attività produttive pubbliche e private.

L'ufficio regionale del lavoro è diviso come quello provinciale in due comparti: il comparto attività produttive private e il comparto attività produttive pubbliche.

Il primo è diviso in:

- 1) B) - Unità imprese IDALRIMAT regionali;
- 2 B) - ufficio accordi sindacali regionali per le imprese private regionali;
- 3 B) - ufficio innovazioni, studi e ricerche delle attività produttive private, espletate nelle imprese regionali.

Il secondo è diviso in:

- 4 B) - unità regionale del pubblico impiego;
- 5 B) - ufficio accordi sindacali regionale riferiti agli organismi pubblici di dimensione regionale;
- 6 B) - ufficio innovazioni, studi e ricerche, delle attività produttive pubbliche, riferite ad organi pubblici di dimensione regionale.

I compiti dell'ufficio regionale del lavoro sono quelli di controllare la gestione dell'organizzazione del lavoro nelle imprese private di livello regionale con più di 100 addetti e meno di 1.000, con sede sociale nel capoluogo di regione; e negli organi pubblici di livello regionale presenti nel capoluogo di regione.

Attraverso propri organi solleciterà l'aumento della produttività del lavoro e dell'efficienza degli organi pubblici regionali, in quanto sono garanzia dell'aumento dell'occupazione per la produzione di beni più competitivi nella qualità e nei costi, sul mercato, che costituisce condizione per l'allargamento della produzione e per essere l'efficienza dei servizi terziari pubblici, il presupposto dell'aumento della produttività del lavoro prestato nelle imprese private.

Ulteriore funzione dell'ufficio regionale del lavoro è quella di coordinare anche attraverso le sezioni staccate provinciali, le attività di organizzazione del lavoro negli uffici del lavoro provinciali.

Obiettivo terminale dell'ufficio del lavoro regionale è costituito dal perseguimento per fasi programmate della piena occupazione, in modo da realizzare un aumento costante e progressivo della occupazione che comporti come risultato finale l'eliminazione totale delle fasce di disoccupazione nelle imprese private di dimensione regionale, desunte dalla ripartizione dei cittadini tra imprese private provinciali, regionali, nazionali e tra organi pubblici provinciali, regionali e nazionali.

L'unità imprese IDALRI AT regionale e l'unità regionale del pubblico impiego della sede centrale regionale e delle sezioni staccate, dell'ufficio del lavoro regionale, avranno la funzione di ordinare direttamente e di diramare le opportune direttive di gestione e di coordinamento, dirette come in sede provinciale a:

- a) - aumentare la produttività e l'efficienza del lavoro per le imprese private regionali e per gli organi pubblici regionali; e perseguire la massima occupazione dei cittadini facenti parte della struttura produttiva regionale;
- b) - organizzare ed applicare i necessari rimedi in caso di situazioni di recesso economico e di esigenza di flessibilità delle funzioni lavorative, nelle imprese private regionali.
- c) - Favorire lo svolgimento delle attività sociali nelle imprese regionali private.
- d) - Organizzare la riduzione dell'orario di lavoro nelle imprese private regionali, in regime di piena occupazione.

Funzioni dell'ufficio del lavoro regionale. Unità imprese IDALRI AT.

L'unità imprese IDALRI AT regionali dell'ufficio del lavoro regionale, è divisa in nuclei similmente a ciò che è stato previsto per gli uffici provinciali del lavoro.

Il nucleo aumento della produttività con la proprietà delle imprese ha la funzione di valutare l'aumento della produttività del lavoro con la devoluzione della proprietà delle imprese regionali private ai dipendenti delle stesse, nei modi e con le percentuali stabilite nel progetto proprietà delle imprese.

L'analisi dell'aumento della produttività verrà compiuta per campioni di soci proprietari di imprese regionali; ~~inxxxxxxx~~ ^{con la} sperimentazione nelle medesime imprese, ~~xxxxxxx~~ della variazione delle percentuali di proprietà dei mezzi di produzione da parte dei dipendenti.

Ciò comporterà la possibilità di considerare la variazione dei profitti come conseguenza della maggiore produttività del lavoro.

Il nucleo rimedi tecnici per l'aumento della produttività, tenendo conto della diversità delle varie realtà provinciali dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, appronterà per le imprese del capoluogo di regione di dimensione regionale, delle proposte che partendo dalle tabelle comparative prodotte dal nucleo precedente, individuino gli aspetti lavorativi che possono essere incrementati, accelerando i ritmi produttivi e quindi elevando la qualità e la quantità dei prodotti.

Analoghe direttive verranno diramate alle sezioni staccate provinciali per l'adozione di idonee proposte da far pervenire all'ufficio innovazioni regionale.

Come in ambito provinciale, sarà redatto per ogni livello produttivo di determinate imprese regionali, lo schema tipo dei rimedi tecnici proposti e da approfondire, che servirà all'ufficio innovazioni per la diretta sperimentazione dei rimedi tecnici e quindi per l'eventuale adozione se ritenuti validi.

Tali schemi tipo con le sperimentazioni che l'ufficio innovazioni vorrà fare autonomamente, costituiranno la previsione dello sviluppo produttivo futuro che determinerà un certo incremento produttivo e quindi economico.

In questo modo si potranno programmare le fasi dello sviluppo ai fini dell'aumento dell'occupazione.

Come in ambito provinciale il nucleo attività sociali nelle imprese regionali, sollecita la produzione di attività sociali a favore delle imprese al fine di un loro più celere ed elevato sviluppo, e a favore delle strutture produttive complesse del terziario regionale, al fine di un più elevato ed efficiente servizio pubblico, il quale si rivela come volano di ritorno delle energie spese, con diretto profitto per le attività produttive private.

Si tratterà di sollecitare tali attività con la struttura organizzativa che ne diffonde l'utilità e la conoscenza dei vantaggi offerti a chi le presta.

Come in ambito provinciale il nucleo attività sociali espletate in imprese regionali private, redigerà lo schema delle attività sociali prodotte per ciascuna impresa regionale e le tabelle delle retribuzioni ridotte.

Gli schemi sono compilati anche in funzione di una idea di programmazione economica del sindacato, che interessa il perseguimento dell'obiettivo dell'ipotesi di sviluppo regionale.

Per cui questi schemi e tabelle delle retribuzioni ridotte saranno molto utili agli organi della pianificazione economica (CIPE, CIPI e CIP), per la interpretazione delle iniziative del sindacato orientate a fasi superiori di sviluppo, che ricalchino l'ipotesi di sviluppo regionale da perseguire.

Il nucleo attività sociali regionale provvederà a coordinare le sezioni staccate provinciali, comunicando le direttive più opportune per una organizzazione delle attività sociali nelle imprese regionali, uniforme e caratterizzata da organizzazione di livello elevato in ogni provincia.

Nel coordinamento degli uffici provinciali del lavoro, saranno diramate direttive che tendono a considerare e ad orientare l'attività lavorativa solidale in funzione dell'automatismo produttivo provinciale, ma anche dell'ipotesi di sviluppo regionale, nell'ambito delle proposte e progetti di sviluppo che l'ufficio del lavoro provinciale effettuerà nei confronti della struttura regionale di organizzazione del lavoro.

La comunicazione al nucleo situazioni di recesso economico delle situazioni di negativa congiuntura economica per le imprese, permetterà l'adozione delle misure citate nella trattazione dello ufficio del lavoro provinciale, nei confronti dei soci proprietari e dipendenti dalle imprese private regionali e dagli organi della P.A. di livello regionale.

Le situazioni di recesso verranno dichiarate dagli organi della programmazione economica nazionali (CIPE - CIPI), ed interesseranno settori di decentramento nazionale o determinate regioni negli stessi settori di decentramento.

Tali contingenze riguarderanno momentanee insufficienze della domanda di mercato e più o meno gravi carenze strutturali produttive, dovute a situazioni interne e internazionali del mondo produttivo.

L'ufficio predisporrà per la diramazione a sezioni staccate e uffici provinciali del lavoro, l'organizzazione dei rimedi tecnici atti a sanare le situazioni di deficit.

Per gli uffici provinciali del lavoro si tratterà della trasmissione delle direttive di sanatoria da adottare in sede locale da parte degli uffici medesimi, con riferimento alle imprese provinciali.

Il nucleo pianificazione economica provvederà ad adottare criteri uniformi di ripartizione dei costi delle ricerche dei rimedi tecnici e delle situazioni di recesso economico.

Farà parte del nucleo l'unità pianificazione economica dello ufficio regionale del lavoro, ~~esecutiva~~ ed avrà il compito di comunicare all'unità P.E. del sottonucleo nazionale dell'ufficio del lavoro interregionale, i valori della produttività del lavoro delle imprese regionali e provinciali private e quelli dell'efficienza dei servizi pubblici.

Ciò sarà compiuto acquisendo dagli uffici-provinciali del lavoro, unità pianificazione economica (P.E.), le valutazioni sulla produttività del lavoro delle imprese private provinciali e locali e le valutazioni sull'efficienza dei servizi pubblici provinciali.

Queste deduzioni andranno collegate con le valutazioni sulla produttività del lavoro delle imprese regionali private e sul rendimento dei dipendenti pubblici regionali, che costituiranno il presupposto per la formulazione delle proposte di politica economica, per le attività produttive e lavorative regionali, al sottonucleo nazionale unità P.E., che riassumerà la funzione produttiva regionale nelle imprese nazionali ~~nelle~~ regionali e provinciali, attraverso le proposte di P.E. da trasmettersi allo ufficio interregionale del lavoro, sottosezione P.E.

Importanti sono le proposte di P.E. (politica economica) dell'unità P.E. (pianificazione economica), dell'ufficio del lavoro regionale, riferite all'ipotesi di sviluppo regionale, che creano la specializzazione dell'occupazione regionale e i presupposti per la citata complementarietà regionale, anche richiedendo investimenti produttivi che potenziano le capacità produttive della regione interessata.

Il nucleo fasi dell'aumento dell'occupazione ha la funzione di procedere all'organizzazione dell'allargamento dell'occupazione per fasi nelle imprese private regionali.

I criteri informativi dell'attività del nucleo sono gli stessi di quello corrispondente dell'ufficio del lavoro provinciale; adattandoli tuttavia alla maggiore dimensione delle imprese regionali che comportano una diversa operatività tecnica e psicologica del socio proprietario o dipendente.

Alle fasi dell'aumento della produttività del lavoro dovrà corrispondere una politica economica degli investimenti nazionali nelle varie industrie di livello regionale, che corrisponda al più elevato livello della produttività del lavoro, al fine di ottenere la più elevata moltiplicazione del reddito.

In relazione alla domanda di mercato prevista nei suoi elementi costitutivi dagli organi del CIPE, del CIPI e del CIP, verrà programmato dal nucleo l'allargamento dell'occupazione d'intesa con l'associazione regionale di imprese.

Ciò sarà realizzato autonomamente per l'economia regionale, ma d'intesa con l'ufficio interregionale del lavoro per il necessario coordinamento di settore nazionale, al fine di far progredire in modo uniforme l'allargamento dell'occupazione nelle regioni di ogni settore di decentramento nazionale.

Nell'unità imprese IDALRIAT regionali dell'ufficio del lavoro regionale, sarà presente un nucleo accordi interprovinciali per le attività organizzate dall'ufficio medesimo, con riferimento alle imprese provinciali; e ciò al fine di ottenere una uniformità dello sviluppo produttivo in ambito regionale e tale da potenziare l'ipotesi di sviluppo produttivo regionale.

Il nucleo sarà diviso in sottonuclei come il corrispondente nucleo accordi interprovinciali dell'ufficio del lavoro provinciale.

Le funzioni dei sottonuclei saranno quelle di coordinare le attività produttive secondo i principi della elevazione della produttività del lavoro, della sollecitazione alla produzione di attività sociali e delle altre indicate precedentemente.

L'obiettivo generale dell'ufficio di programmazione economica regionale, sarà quello di predisporre con misure di politica economica, un apparato produttivo provinciale che sia in grado di sostenere l'ipotesi di sviluppo regionale, la specializzazione delle attività produttive di ciascuna regione dello Stato; in modo da determinare uno sviluppo complementare nazionale, basato sul potenziamento delle strutture produttive specializzate di ciascuna regione.

Tale specializzazione è garanzia di una continua interdipendenza di investimenti e di attività produttive nelle varie regioni, determinando così la progressione uniforme dello sviluppo del Paese.

Sulla base delle attività produttive prevalenti della regione, andranno suggerite agli organi di P.E. nazionali, quelle attività di coordinamento provinciale delle imprese provinciali, che dirameranno delle direttive produttive e di investimento del capitale e del lavoro, riferite alle attività che potenziano lo sviluppo regionale e ne fanno un riferimento nazionale.

In nucleo accordi interregionali dell'unità imprese IDALRIAT regionali ha la funzione di tenere i collegamenti operativi, attraverso i sottonuclei componenti, con l'ufficio interregionale del lavoro del settore nazionale di cui fa parte la regione sede dell'ufficio del lavoro regionale, al fine di coordinare in ciascun ambito nazionale di decentramento nord, centro e sud Italia, le attività organizzative della funzione lavoro, così come sono state enunciate nella trattazione relativa ai vari nuclei dell'unità regionale imprese IDALRIATx.

La funzione del nucleo accordi interregionali sarà anche quella di suggerire agli organi della programmazione economica nazionale (CIPE), le soluzioni dell'organizzazione del lavoro negli investimenti e nei finanziamenti, in modo da favorire uno sviluppo produttivo nazionale che partendo dalle ipotesi di sviluppo regionale, determini un sistema economico nazionale caratterizzato dalla complementarietà delle funzioni produttive regionali e quindi dalla interdipendenza

che lega lo sviluppo di una regione a quello delle altre anche più evolute, rendendolo così automatico.

Il nucleo accordi interregionali sarà diviso in sottonuclei corrispondenti a quelli che compongono l'unità imprese IDALRIMAT regionale.

In particolare il sottonucleo pianificazione economica, oltre ad occuparsi della pianificazione dei costi delle attività di ricerca dei rimedi tecnici alla produttività e delle situazioni di recesso economico; costituirà lo strumento di collegamento con l'unità P.E. del nucleo omonimo, per l'acquisizione di quelle informazioni di P.E. necessarie per la preparazione degli accordi interregionali in materia di programmazione degli investimenti e dei finanziamenti produttivi.

2 B) - UFFICIO ACCORDI SINDACALI REGIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE.

L'ufficio accordi sindacali regionale dell'ufficio del lavoro regionale, ha le stesse funzioni di quello provinciale ed è organizzato per oggetti specifici come accade per l'omonimo ufficio provinciale.

Naturalmente l'attività sarà riferita alla tutela della attività lavorative, alla sollecitazione della produttività del lavoro per il massimo profitto dei soci proprietari e dipendenti dalle imprese regionali private.

Frequenti saranno i contatti con la struttura provinciale per assumere informazioni sulle soluzioni dei problemi del lavoro adottate attraverso la struttura sindacale, nelle imprese provinciali private e nelle imprese locali gestite dalle sezioni dei settori di decentramento provinciale degli omonimi uffici provinciali.

3 B) - UFFICIO INNOVAZIONI, STUDI E RICERCHE DELL'UFFICIO DEL LAVORO REGIONALE.

I compiti dell'ufficio innovazioni regionale sono quelli di procedere alla ricerca dei rimedi tecnici per l'aumento della produttività del lavoro, così come sono stati richiesti dal nucleo rimedi tecnici con riferimento alle imprese private regionali; e di procedere autonomamente alla predetta ricerca per mezzo delle strutture tecniche, che l'ufficio avrà a disposizione.

Avrà molta importanza l'azione di coordinamento operata sugli omonimi uffici provinciali, per ordinare l'attività di

ricerca, evitando duplicazione di attività di indagine sui sistemi produttivi e specializzando ciascun organo provinciale per oggetto, in modo da ottenere un sistema di ricerca che copra tutti gli argomenti degni di essere presi in considerazione per la loro importanza rispetto alla incidenza delle attività produttive, in termini di potenziamento ed aumento della produttività del lavoro.

3 Bis B) - FUNZIONI DEVOLUTE ALLE REGIONI.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere emanate le norme delle varie regioni dello Stato, per la creazione di sezioni lavoro presso gli assessorati ai rapporti con le aziende e agli affari economici, nei Comuni dei capoluoghi di provincia, con le stesse funzioni degli attuali uffici provinciali del lavoro.

Entro tale data saranno rese operative le sezioni lavoro presso gli assessorati analoghi della giunta regionale, con la competenza di organizzare le funzioni lavorative nei confronti delle imprese regionali private e degli organismi pubblici di dimensione regionale.

Per il trasferimento delle funzioni di organizzazione del lavoro nel settore pubblico e privato, alle regioni, sarà necessario operare da parte del Parlamento le modifiche alla Costituzione per la parte che concerne le materie di pertinenza delle regioni.

Comparto attività produttive pubbliche regionali.

4 B) - Unità regionale del pubblico impiego.

L'unità regionale del pubblico impiego esistente nell'ufficio del lavoro regionale, ha le stesse funzioni e la stessa ripartizione in organi e attribuzioni, dell'omonima unità dell'ufficio del lavoro provinciale.

Si tratta tuttavia di organizzare la gestione dell'organizzazione del lavoro nel settore pubblico, per tutto ciò che si riferisce agli organismi pubblici di dimensione regionale, che sono presenti in ogni settore della P.A.

Lo stesso dicasi per l'ufficio accordi sindacali regionale e per l'ufficio innovazioni regionali dell'ufficio del lavoro della medesima circoscrizione regionale.

STRUTTURA INTERREGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

UFFICIO DEL LAVORO INTERREGIONALE

Gli uffici interregionali del lavoro dipendono direttamente dal Ministero del lavoro, di cui sono organi periferici staccati nei tre settori di decentramento nazionale.

Essi hanno la funzione di organizzare le funzioni del lavoro secondo i principi indicati nella presente legge, nei confronti delle imprese private di livello nazionale con più di 1.000 dipendenti o soci proprietari; che abbiano sede sociale nelle regioni del settore di decentramento nazionale.

Questa organizzazione sarà seguita direttamente dagli uffici interregionali, per le imprese private che hanno sede sociale nella regione dove si trova l'ufficio del lavoro interregionale; e per mezzo dei sottonuclei nazionali per le altre regioni del settore di decentramento nazionale.

L'attività di organizzazione degli uffici interregionali sarà riferita per la regione sede dell'ufficio, anche alla organizzazione del lavoro degli uffici pubblici interregionali che si trovano nella sede centrale del settore di decentramento nazionale e nelle regioni del medesimo settore, attraverso i sottonuclei nazionali citati.

I sottonuclei nazionali divisi in due comparti di attività pubbliche e private; hanno il compito di gestire l'organizzazione del lavoro delle imprese private nazionali con più di 1.000 addetti aventi sede sociale nella regione e dei dipendenti pubblici di organi interregionali eventualmente presenti nella regione; nonché di coordinare le attività medesime degli uffici del lavoro regionali nelle attività produttive private e pubbliche da loro gestite.

Il Ministero del lavoro con le sue direzioni generali previste dalla legge, ha le stesse funzioni degli uffici interregionali del lavoro nord e Sud Italia, per il settore di decentramento nazionale centro Italia, attraverso uffici centrali del Ministero e sottonuclei nazionali nelle regioni che ne fanno parte; ed avrà funzioni di coordinamento nazionale degli altri due settori di decentramento nord e sud Italia; funzione attuata con gli organi di collegamento presenti in ciascuna direzione generale.

Direzione generale di programmazione economica (D.G.P.E.) del comparto attività private.

La direzione generale programmazione economica del Ministero del lavoro, ha la funzione di dirigere e di sintetizzare

il lavoro delle divisioni componenti e di trasmettere agli organi della programmazione economica (P.E.) nazionali, CIPE e CIPI, le proposte in materia di programmazione economica, corredate da indagini di mercato, studi di P.E. compiuti dalle associazioni di imprese regionali e nazionali.

Tali proposte verranno valutate dal CIPE e dal CIPI e dagli organi di governo nazionale, al fine di analizzare la loro possibile attuazione, secondo i piani poliennali ed annali da essi prodotti.

Le funzioni sono anche quelle di comunicare i valori della produttività del lavoro nel corso della periodicità stabilita e la sua tendenza nel futuro, in relazione a determinati contenuti di programmazione economica e in relazione alle misure atte a potenziare la produttività, secondo l'organizzazione tecnica predisposta dai vari uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali.

La direzione generale nella sua attività direzionale, comunicherà altresì alle divisioni componenti le decisioni di programmazione economica (P.E.) del CIPE e del CIPI, in modo da consentire alle stesse di adottare le misure di organizzazione del lavoro, che favoriscano il perseguimento degli obiettivi di P.E. nell'ambito della produttività del lavoro e della consulenza operata in materia di investimenti e di finanziamenti, nei confronti di imprese nazionali, regionali e provinciali, secondo la competenza dei vari uffici del lavoro.

La direzione generale riceverà dalla divisione di comunicazione del comparto attività pubbliche, le valutazioni sull'efficienza dei servizi pubblici e le proposte di investimento nel settore pubblico, al fine di favorire una sintesi con le divisioni competenti, per la valutazione complessiva dell'organizzazione del lavoro pubblico e privato, da presentare agli organi della P.E. nazionali, quali il CIPE e il CIPI.

Sottosezione programmazione economica (P.E.) degli uffici interregionali del lavoro.

La sottosezione P.E. degli uffici interregionali del lavoro, è divisa in comparto attività pubbliche e private, con le stesse divisioni della direzione generale P.E. del Ministero del lavoro.

La funzione è quella di acquisire i valori della produttività del lavoro del settore privato e dell'efficienza dei servizi della P.A. di organi pubblici nazionali, regionali e provinciali di ciascun settore di decentramento nazionale, con le proposte di finanziamento, che saranno fatte conoscere alla divisione investimenti produttivi delle attività private, al fine della formulazione delle proposte conclusive e relative all'organizzazione del lavoro, agli investimenti e finanziamenti di ciascun settore di decentramento nazionale.

La divisione decisioni del CIPE e del CIPI della stessa sottosezione P.E. degli uffici interregionali del lavoro, sarà competente a ricevere le direttive di tali organismi così come sono comunicate dalla direzione generale P.E. del comparto attività private del Ministero del lavoro.

Si tratterà di attuare secondo le direttive ricevute, le misure concrete per l'aumento della produttività del lavoro e della efficienza dei servizi pubblici, al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo siglati dal CIPE e dal CIPI.

Potranno essere quindi formulate proposte a medio termine di pianificazione economica per ciascun settore di decentramento nazionale, sulla base delle misure concretamente adottate dal CIPE e dal CIPI; proprio al fine di consentire alla direzione generale di P.E. del Ministero del lavoro una visione globale dei problemi della produzione, in modo da costituire un valido strumento per illuminare la strada della P.E. nella fissazione e nel perseguimento con buona probabilità di successo, degli obiettivi di sviluppo fissati; nei quali la componente dell'organizzazione del lavoro è uno dei principali elementi della politica dello sviluppo economico.

L'attuazione delle misure concrete, si realizzerà adottando i rimedi tecnici per la maggiore produttività del lavoro, da applicare nelle imprese private nazionali, regionali e provinciali, informate attraverso gli uffici regionali e provinciali del lavoro, unità P.E. corrispondenti.

Per il settore pubblico ciò si verificherà con le misure che aumentano l'efficienza dei servizi pubblici di livello nazionale, regionale e provinciale.

La complementarietà della P.E. nelle attività produttive provinciali

Il disegno della programmazione economica è nazionale e interregionale; può quindi trovare realizzazione per gradi nei settori di decentramento nazionale e conseguenzialmente nelle relative regioni, secondo i programmi approvati dal CIPE e dal CIPI e trasmessi alle singole regioni attraverso gli organi di P.E. degli uffici del lavoro interregionali.

Nelle proposte di P.E. che l'ufficio del lavoro provinciale fa all'unità P.E. omonima regionale, i responsabili ~~dei vari settori~~ delle unità dei comparti pubblici o privati, dovranno tener conto degli obiettivi che determinano l'allargamento dell'occupazione.

Questi sono dati dalla complementarietà di finanziamenti ed investimenti nel loro riferirsi ai vari settori produttivi provinciali.

Ciò determina l'automatismo dello sviluppo provinciale, che provoca come conseguenza l'allargamento dell'occupazione e del reddito, per effetto dell'innescamento del processo di continuo aumento della produttività del lavoro, per il suo collegamento con il progressivo elevamento degli investimenti, che sono causati dalla complementarietà creata da investimenti e finanziamenti, tra i vari settori produttivi provinciali.

Obiettivo della dirigenza del lavoro provinciale nell'unità P.E. è allora quella di realizzare la complementarietà dei settori produttivi privati delle imprese provinciali e locali.

Ipotesi di sviluppo regionale.

Gli uffici del lavoro regionali d'intesa con i sottonuclei nazionali per le imprese nazionali che hanno sede sociale in ciascuna regione, dovranno proporre agli organi nazionali della P.E., la creazione delle ipotesi di sviluppo regionali; la specializzazione produttiva prevalente cioè di ciascuna regione.

Esse andranno maggiormente individuate e completate per quelle regioni che già le possiedono in misura diversa, da quelle che potrebbero essere raggiunte con nuove e più idonee misure di P.E.

Ciò avrà l'effetto di creare la sicurezza dell'occupazione specializzata nella regione, anche riferita a complessità produttive di un certo tipo, e il conseguente allargamento dell'occupazione derivante dal collegamento produttivo interdipendente tra le regioni.

Complementarietà regionale.

Una conseguenza della creazione di ipotesi di sviluppo regionali, di specializzazioni produttive in ciascuna regione quindi, è la complementarietà tra le attività produttive tra le varie regioni.

I beni prodotti da ciascuna di esse serviranno a tutta la popolazione in esse presente, ma anche alle attività produttive delle altre regioni.

L'ipotesi di sviluppo regionale è così finalizzata alla creazione di uno sviluppo produttivo complementare tra le varie regioni, in modo da far nascere situazioni analoghe a quelle provinciali che conducono all'allargamento dell'occupazione.

Il collegamento dell'interdipendenza produttiva ed economica tra le regioni comporta: una maggiorazione progressiva degli investimenti produttivi per la sempre maggiore specializzazione delle attività produttive.

Conduce anche ad un aumento progressivo della qualità dei beni prodotti a prezzi competitivi, che determina la conquista del mercato nazionale ed internazionale; favorisce l'aumento della

domanda di prodotti e l'allargamento graduale dell'occupazione per fasi, che possono essere predeterminate.

La complementarità regionale proposta dagli uffici del lavoro al CIPE e al CIPI, dovrà produrre uno sviluppo progressivo ed uniforme in tutto il paese, in modo che il prodotto in beni e servizi delle imprese private delle regioni con sviluppo economico inferiore, raggiunga per fasi predeterminate quelle delle aree più sviluppate del Paese.

PROGETTO OCCUPAZIONE

Scopi ed obiettivi

L'obiettivo generale del progetto occupazione è costituito dal perseguimento della massima occupazione, che si potrà realizzare attraverso:

- a) - la devoluzione della proprietà delle imprese private per la parte stabilita dal patto sociale a tutti i dipendenti delle medesime e la privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.);
- b) - i rimedi tecnici che accelerano e potenziano i ritmi produttivi e l'efficienza dei servizi pubblici;
- c) - le attività sociali per uno sviluppo più celere e più elevato dei sistemi produttivi privati e pubblici;
- d) - le misure in caso di recesso economico che difendono i livelli di occupazione raggiunti e garantiscono a tutti i lavoratori quote minime di reddito;
- e) - la pianificazione economica (P.E.) del CIPE e del CIPI che viene collegata con l'analisi della realtà produttiva;

La finalità della massima occupazione si raggiunge quindi con la maggiore produttività del lavoro e del capitale ottenute con la devoluzione della proprietà dei mezzi di produzione delle imprese parzialmente a tutti i dipendenti delle aziende; e con le innovazioni tecniche ai processi lavorativi, che accelerano i ritmi produttivi in funzione della propensione per una maggiore laboriosità manifestata, in conseguenza della acquisita proprietà delle imprese private.

L'allargamento predetto avviene altresì con la privatizzazione della pubblica amministrazione, che permette un più oculato impiego e investimento dei fondi pubblici, diretti a sviluppare la capacità produttiva delle imprese private; anche per il fatto che tutti i servizi pubblici resi efficienti, vengono a costituire lo strumento per il miglioramento e l'aumento della produzione del settore privato di attività.

Il progetto occupazione riguarda così anche i rimedi da adottare in caso di recesso economico; proprio per salvaguardare il livello di piena occupazione o di progressione verso la massima occupazione, che comporta l'assenza di cittadini adulti non in possesso di un lavoro retribuito.

Obiettivo ulteriore del progetto occupazione, quando si sia raggiunta la piena occupazione, è quello di ridurre la settimana lavorativa.

La finalità generale della piena occupazione verrà realizzata uniformemente sul territorio nazionale, attraverso l'azione degli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, competenti a prevedere le misure tecniche per l'allargamento dell'occupazione nelle imprese provinciali, regionali e nazionali rispettivamente.

Devrà essere pianificato il raggiungimento dello stesso rendimento nelle attività produttive da parte delle imprese private e pubbliche, dei dipendenti della P.A., i quali dovranno adeguare i loro ritmi produttivi a quelli più elevati del settore privato.

Ciò sarà possibile con la privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), con il controllo del rendimento, operato con commissioni di tecnici gestite dagli uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali, e con le unità mobilità del personale

pubblico ed affidamento a ditte private delle attività non essenziali del settore pubblico.

La maggiore produttività del lavoro e il più celere sviluppo strutturale delle imprese private e dello Stato, saranno realizzati anche attraverso le attività sociali prestate volontariamente dai soci e dipendenti di imprese e dipendenti pubblici, a favore della propria azienda e degli enti pubblici territoriali, quali lo Stato, le Regioni e i Comuni.

Il disegno dello sviluppo per l'allargamento dell'occupazione dovrà trovare allora nella programmazione economica del ~~XXII~~ CIPE, del CIPI e degli organi consultivi del Ministero del lavoro, lo strumento principale per saldare le decisioni programmatiche con l'effettiva realtà lavorativa, ora stimolata dalle strutture esistenti, ad un maggior rendimento in vista dei citati obiettivi di sviluppo.

Alla maggiore produttività delle regioni del nord e del centro Italia, dovrà corrispondere un maggior investimento produttivo di fondi pubblici e privati nelle regioni meridionali, in modo che il loro impiego sia garantito da una più elevata sicurezza, che il Paese avrà raggiunto con la riforma delle forze di Polizia, contenuta nel relativo progetto, da attuare prima della normativa relativa al progetto privatizzazione e al progetto occupazione.

Persone a cui si rivolge il progetto.

Il progetto interessa tutti i lavoratori e in particolare quelli che sono costretti ad una limitata attività lavorativa o a condizioni di disoccupazione, che trovano le loro cause in situazioni di recesso economico, ma anche in una cattiva organizzazione delle attività produttive.

Ciò perché l'attuazione del presente progetto potrà comportare il progressivo aumento dell'occupazione per i nuovi criteri di determinazione delle fasi di sviluppo, della produttività del lavoro e della programmazione economica.

Sono interessati al presente complesso normativo che può essere presentato al Parlamento come disegno di legge di iniziativa popolare; anche tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi, che da una aumentata produttività del lavoro possono vedere aumentare gli utili di esercizio e quindi le possibilità di sviluppo dell'impresa, con il conseguente miglioramento economico e sociale della società.

Proprio per questo aumento del benessere generale, che è diretta conseguenza dell'elevamento occupazionale e dei redditi dei lavoratori dipendenti e proprietari di impresa, sono interessati al nuovo disegno normativo, anche gli operatori sociali che possono organizzare le relative attività con maggiore probabilità di realizzazione di obiettivi più elevati. Questi hanno come conseguenza la creazione di strutture sociali, che elevando e valorizzando di più gli impulsi solidali di ciascuno, contribuiscono ad elevare in via generale la qualità della vita e quindi l'aggregazione dello Stato nei suoi organi e funzioni, che è fonte di inesauribili iniziative di aiuto solidale nei confronti di chi si trova in situazioni di disagio, contribuendo così ad un più celere miglioramento delle ~~xxx~~ condizioni di vita e di relazione.

Enti interessati

Gli enti pubblici interessati sono in primo luogo gli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, perché costituiscono gli organi che sono investiti della funzione relativa alla nuova organizzazione del lavoro.

Gli uffici regionali hanno il compito di coordinare le attività di quelli provinciali per una uniforme politica del lavoro in ambito regionale.

Quelli interregionali dei settori di decentramento nord, centro e sud Italia di Milano, Napoli e delle direzioni generali del Ministero del lavoro, hanno il compito di coordinare gli uffici regionali del lavoro al fine di organizzare uniformemente in ambito nazionale la funzione produttiva del lavoro.

Nella sede centrale del Ministero del lavoro sono quindi direttamente interessate le direzioni generali, che si occupano del collocamento della manodopera e della programmazione delle attività lavorative, al fine del perseguimento della piena occupazione.

Anche il Ministero dell'industria, dell'agricoltura e del turismo saranno influenzati dalla nuova organizzazione del lavoro, per le prospettive di sviluppo superiore che darà ai singoli settori produttivi l'allargamento dell'occupazione.

Nello stesso modo il Ministero delle finanze potrà prendere in considerazione i principi del progetto, per stabilire nuovi criteri impositivi dovuti al più elevato livello di reddito acquisito, che deriverà dal citato aumento occupazionale, e dal conseguente maggior gettito degli utili di fine esercizio, che dovranno far prevedere un più consistente investimento di fondi pubblici in strutture che potenziano i servizi sociali.

Per il CIPE e il CIPI avrà molta importanza questo progetto per la prevista funzione di consulenza in materia di pianificazione economica (P.E.), affidata ora ad una direzione generale del Ministero del lavoro, che acquisisce le informazioni sulla produttività del lavoro e sulle proposte di P.E. (pianificazione economica) regionali, dalle sottosezioni interregionali di P.E. e quindi dai sotto-nuclei nazionali ubicati in ogni regione.

Anche per le regioni sarà utile la conoscenza dei principi qui indicati, per il fatto che entro 3 anni dal varo della presente legge, potrà essere devoluto ad esse il compito di gestire la funzione dell'organizzazione del lavoro; in questo momento lasciata principalmente ad organi dell'amministrazione statale.

P U N T I del P R O G E T T O

Struttura

La struttura dell'organizzazione del lavoro sarà provinciale, regionale e nazionale.

Gli organi provinciali hanno la funzione di gestire il lavoro espletato in organismi produttivi privati e in organi pubblici di dimensione provinciale; quelli regionali hanno il compito di ordinare le attività lavorative private delle imprese regionali e quelle pubbliche degli organi regionali della P.A.; oltre ad effettuare il coordinamento degli uffici provinciali del lavoro nelle attività dei nuclei componenti.

La struttura nazionale è costituita da organi centrali e ~~pri~~ periferici. Quelli centrali sono il Ministero del lavoro e le re-

lative direzioni generali e quelli periferici sono dati dagli uffici interregionali del lavoro, ubicati in ogni settore di decentramento nazionale, nord, centro e sud Italia.

Per il centro Italia tale funzione sarà svolta dalle direzioni generali del Ministero del lavoro, che avranno anche il compito di effettuare il coordinamento degli altri due settori nazionali nord e sud Italia.

Ripartizione degli occupati e dei non occupati.

Al fine di una migliore predisposizione delle attività dirette a far aumentare la ~~produzione~~ occupazione, i cittadini adulti che possono prestare una attività lavorativa, in ciascuna regione, sono suddivisi secondo la dimensione delle imprese private e presso cui prestano attività lavorativa o secondo gli organi pubblici presso cui prestano il loro servizio lavorativo, in operatori occupati e non occupati presso tali imprese; in modo che si possano individuare i cittadini impiegati in imprese provinciali, regionali o nazionali private e impiegati in organismi pubblici di livello provinciale, regionale o nazionale.

Questi valori numerici sono i punti di riferimento degli uffici provinciali, regionali e interregionali del lavoro, per il perseguimento della piena occupazione per fasi.

Il disoccupato che rientra nel numero di cittadini facente parte della struttura produttiva provinciale, dovrà essere inserito nel progressivo assorbimento di manodopera operato da imprese provinciali private o da organismi pubblici, se entrerà in possesso dei requisiti necessari.

Ciò affinché ogni struttura del lavoro provinciale, regionale o nazionale, possa organizzare le attività più opportune che determinino l'assorbimento delle fasce di disoccupazione, partendo quindi non dalla totalità dei disoccupati, ma dalla quota spettante a ciascuna struttura produttiva privata o pubblica, provinciale, regionale e nazionale.

Funzioni degli uffici del lavoro.

Le funzioni degli uffici del lavoro provinciali, regionali e interregionali, saranno distinte per il comparto attività lavorative private e pubbliche, facenti capo alle unità imprese IDAL-RIMAT (industria, distribuzione prodotti, artigianato, libere professioni, ricerche industriali, marina mercantile, agricoltura, turismo); ^{alle} unità del pubblico impiego.

X . Nucleo aumento della produzione e nucleo efficienza della P.A.

Importanza fondamentale hanno i nuclei in argomento perché constateranno con tabelle comparative, l'aumento della produttività del lavoro che comporta livelli qualitativi dei beni e profitti superiori; e constateranno l'aumento dell'efficienza dei servizi della P.A., che sono la condizione per il miglioramento produttivo del settore privato, determinato in primo luogo dalla devoluzione di parte della proprietà delle imprese a tutti i lavoratori dipendenti.

. Nucleo rimedi tecnici.

Le tabelle comparative del nucleo aumento della produzione per effetto della proprietà delle imprese e della privatizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), servono al nucleo rimedi tecnici al fine di compilare gli schemi per rami di attività, che individuano i rimedi tecnici che agevolano e potenziano i ritmi produttivi in modo da ottenere prodotti di livello qualitativo più elevato e a costi competitivi.

Nella gestione della pubblica amministrazione, gli schemi tecnici serviranno ad individuare il sistema per il miglioramento della produzione dei servizi pubblici, già determinati con le tabelle comparative che fanno il confronto con la precedente situazione lavorativa non privatizzata.

. Programmazione economica.

Fondamentale sarà una razionale programmazione economica, che è organizzata per il Ministero del lavoro con organi di consulenza nazionali centrali e periferici.

Questi organi hanno la funzione di proposta a quelli istituzionalmente investiti della P.E., quali il CIPE e il CIPI, delle politiche di pianificazione economica (P.E.), che sono più valide in presenza di una concreta attività e propensione alla funzione lavorativa, anche riferita alle attività sociali che tendono ad accelerare lo sviluppo produttivo e sociale del paese.

La struttura nazionale di coordinamento della Programmazione economica (P.E.) ~~del Ministero del lavoro~~ costituita da direzioni generali P.E. del Ministero del lavoro, da sottosezioni P.E. presso gli uffici interregionali del lavoro e da unità P.E. presso i sottocentri nazionali del lavoro; è collegata con quella regionale e provinciale degli uffici regionali e provinciali del lavoro, in modo da poter coordinare le proposte di P.E. che vengono fatte in sede regionale e provinciale in relazione alla reale attività produttiva del lavoro dei vari ambiti periferici.

Le indicazioni di P.E. costituiscono così lo strumento del Ministero del lavoro per delle proposte organiche e razionali, provenienti dalle esigenze di sviluppo della funzione lavoro, da rivolgere al CIPE e al CIPI, al fine di una organizzazione della programmazione economica nazionale, che tenga conto della principale componente di tale pianificazione, determinata proprio dalle varie attività lavorative.

. Uffici accordi tra uffici del lavoro e accordi sindacali.

Molto utile è l'azione di coordinamento degli uffici accordi interprovinciali e interregionali che preparano le intese tra uffici provinciali e regionali del lavoro, al fine di disciplinare la regolamentazione dell'organizzazione del lavoro nelle percentuali di proprietà delle imprese da affidare ai dipendenti, nei rimedi tecnici da adottare per l'accelerazione dei ritmi produttivi e per l'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione.

Ugualmente importante è l'azione degli uffici accordi sindacali, diretta a:

- a) - graduare con accordi di categoria, le fasi della privatizzazione della pubblica amministrazione;
- b) - considerare l'opportunità dei rimedi tecnici, nel rispetto e nell'equilibrio della funzione lavorativa affidata alla per-

sona umana; e

- c) - organizzare le attività sociali in funzione delle reali necessità di sviluppo superiore del paese;
- d) - distribuire con equilibrio e con giustizia le misure adottate in caso di recesso economico, in modo da salvaguardare e tutelare per quanto possibile i redditi meno elevati e quindi procedere ad una organizzazione del lavoro, che tuteli le categorie meno abbienti e più soggette agli squilibri del mercato nelle varie attività produttive.

Patto sociale e anagrafe sociale.

La nuova organizzazione del lavoro ha come presupposto il patto sociale, tra i lavoratori dipendenti e i proprietari imprenditori o azionisti.

Tale patto deve stabilire le percentuali minime e massime di capitale di impresa, di mezzi di produzione dell'impresa, che vanno devolute in proprietà ai lavoratori dipendenti.

Queste percentuali non possono essere inferiori al 40 per cento e superiori all'80 per cento, per salvaguardare da un lato lo interesse alla produzione superiore e dall'altro le aspettative di profitto per chi ha la capacità di organizzare il processo produttivo o ha le facoltà economiche di investimento.

L'espressione e l'azione di solidarietà dei lavoratori proprietari e dipendenti, nei confronti dell'impresa e delle strutture produttive pubbliche provinciali, regionali e nazionali, deve trovare una registrazione precisa nell'anagrafe sociale, che indica anche agli organi di governo le potenzialità produttive e sociali dei cittadini, da ritenere lo strumento di previsione dello sviluppo lavorativo per i nuclei fasi dell'ampliamento dell'occupazione.

Controllo delle attività produttive.

Condizione prima dell'allargamento occupazionale è la devoluzione della proprietà delle imprese ai lavoratori dipendenti e la privatizzazione della ~~XX~~ pubblica amministrazione.

Per cui è necessario procedere ad un controllo delle percentuali di capitale di impresa che viene attribuito ai dipendenti, per giungere secondo fasi stabilite alla completa devoluzione delle quote previste dal patto sociale.

Ma è altresì doveroso prevedere un controllo costante del rendimento dei dipendenti pubblici, per far raggiungere agli organi della pubblica amministrazione quella efficienza, che determina la creazione di un servizio pubblico utile per le varie attività private.

Ugualmente andranno controllate con le commissioni di tecnici, le attività private prestate a favore della pubblica amministrazione con contratto a termine, proprio al fine di permettere un migliore funzionamento di tutto il settore pubblico.

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

Per l'esatta comprensione del progetto occupazione è bene chiarire alcuni concetti di economia politica, perché fanno capire il contenuto della riforma proposta, che trae il suo motivo ispiratore dall'elevazione della produttività del lavoro.

Concetto fondamentale da tener presente è allora quello della produttività marginale del lavoro e quello della produttività del lavoro.

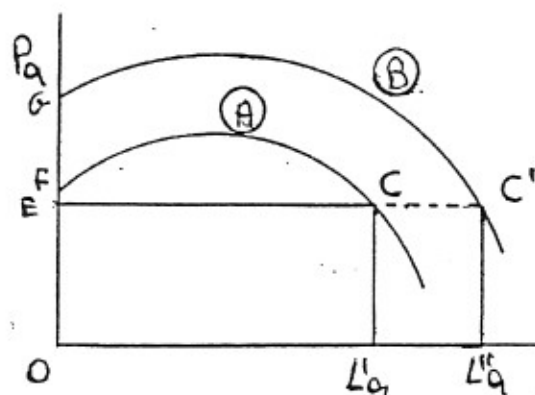
E' produttività ~~del~~ marginale del lavoro l'incremento di prodotto che si ottiene con l'aggiunta di un altro lavoratore al processo produttivo, che si somma con quelli già esistenti.

Mentre la produttività del lavoro dei dipendenti di un'impresa, è l'insieme dei beni e servizi che viene realizzato dalla loro attività lavorativa per la quale sono stati assunti.

L'aumento della produttività del lavoro così come è ipotizzata nel progetto occupazione, comporta maggiore quantità e qualità di beni prodotti, con lo stesso numero di dipendenti.

Ciò determina una curva della produttività marginale del lavoro più elevata, ~~che~~ da cui deriverà una domanda di lavoro più alta da parte delle imprese, perché pagando lo stesso salario o un salario poze superiore a quello precedente, si otterrebbe una quantità di beni superiore anche nella loro qualità, le quali aumentano i margini di profitto.

La conseguenza dell'aumento della produttività del lavoro è la più elevata qualità dei beni offerti e la loro maggiore competitività sul mercato interno e internazionale che determinano un aumento della domanda di beni, con il conseguente aumento della domanda di lavoro e quindi con l'allargamento dell'occupazione.



A - curva inferiore della produttività del lavoro.

B - Curva superiore della produttività del lavoro.

L_a - Lavoratori impiegati con la produttività A.

L''_a - Lavoratori impiegati con la produttività B.

L'ac - Salario della curva A, uguale a prodotto marginale.

L''ac - Salario della curva B uguale al prodotto marginale.

Pa - Prodotto aggiuntivo o produttività marginale.

ECF - Profitto lordo della curva A.

EC'G - Profitto lordo maggiore della curva B.